

Sindacale

- S65-24 - Ministero del lavoro: nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale pari opportunità - Disponibile il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
- S66-24 - Inail: Bando Isi 2023: pubblicati gli elenchi cronologici No Click Day - Pubblicati gli elenchi cronologici provvisori No Click Day relativi al bando Isi 2023
- S67-24 - Ministero del lavoro: rapporto biennale pari opportunità – decreto interministeriale 3 giugno 2024 - Pubblicato il decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità per la redazione del rapporto pari opportunità
- S68-24 - Funzionalità pre-DURC – Webinar Confindustria - Si terrà il 26.06.2024 dalle ore 10:00 il webinar organizzato da Confindustria finalizzato all'illustrazione della funzionalità "Pre Durc" nell'ambito della nuova funzionalità VERA-Verifica Regolarità Aziendale

Fiscalità

- F38-24 - Variazioni IVA nelle situazioni di crisi d'impresa: il punto sulla disciplina - Un punto aggiornato sulla disciplina delle variazioni in diminuzione dell'IVA nelle procedure concorsuali

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U29-24 - Scenari Regionali dell'Edilizia 2024 - Friuli Venezia Giulia -

Lavori Pubblici

- LL.PP.46-24 - Appalti pubblici: primi chiarimenti sull'utilizzo del Metodo "C" di esclusione automatica offerte anomale - L'Autorità interviene per chiarire quando deve ritenersi anomala l'offerta in una gara che utilizza quale Metodo di esclusione automatica quello basato sullo sconto di riferimento

Sicurezza e normativa tecnica

- N21-24 - Garante privacy: videosorveglianza e rilevazione delle presenze - Ribadita dal Garante privacy la necessità di assolvere tutti gli obblighi di legge in materia di videosorveglianza

Varie

- V17-24 - Online il nuovo numero di ANCEMAG, la rivista delle costruzioni -
- V18-24 - News STEP - Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), pubblicato il regolamento il 29 febbraio 2024
- V19-24 - Webinar "Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere" – 25 giugno 2024 - Il 25 giugno p.v. si terrà il webinar "Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere" organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l'Ance e il Formedil

S65-24 - Ministero del lavoro: nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale pari opportunità

Disponibile il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Il Ministero del lavoro comunica che dal 4 giugno 2024 è disponibile, sul portale Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (art. 46, d.lgs. n. 198/2006).

Inoltre, da quest'anno è disponibile anche la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.

Si ricorda, infine, che la data ultima per la presentazione del rapporto per il biennio 2022/2023 è fissata al 15 luglio 2024 (vedi notizia S31/24 di ANCE FVG Informa n°8/2024).

S66-24 - Inail: Bando Isi 2023: pubblicati gli elenchi cronologici No Click Day

Pubblicati gli elenchi cronologici provvisori No Click Day relativi al bando Isi 2023

L'Inail comunica che, nella pagina dedicata al Bando Isi 2023, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori No Click Day.

Le domande presenti in tali elenchi, ordinate sulla base del tempo di registrazione in "Procedura Domanda", sono ammesse alla fase di upload.

Infine, l'Inail informa che la data di inizio della fase di upload della documentazione a completamento della domanda sarà comunicata entro il 28 giugno 2024.

S67-24 - Ministero del lavoro: rapporto biennale pari opportunità – decreto interministeriale 3 giugno 2024

Publicato il decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità per la redazione del rapporto pari opportunità

Si fa seguito alla notizia S65/2024 per informare che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha pubblicato il decreto interministeriale del 3 giugno 2024, concernente la definizione delle modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (art. 46 del Decreto legislativo n. 198/2006), che si allega per immediata e opportuna informativa.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della predetta legge che, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha esteso l'obbligo di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti, prevedendo altresì per le aziende al di sotto di tale soglia la facoltà di redigere il rapporto su base volontaria, con le medesime modalità;

VISTO il comma 2 del citato articolo 46, nel quale si confermano le modalità esclusivamente telematiche per la redazione dei rapporti biennali, nonché la trasmissione degli stessi alle rappresentanze sindacali aziendali e l'accesso delle consigliere regionali di parità ai relativi dati per la loro elaborazione, consentendo anche alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta l'accesso ai rapporti presentati dalle aziende con sede legale nei territori di rispettiva competenza;

VISTO, inoltre, l'ultimo periodo del sopra menzionato comma 2, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso;

VISTO, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 46, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, la definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale e delle modalità di accesso allo stesso da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali per esigenze di tutela giudiziaria;

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 46, il quale prevede che con lo stesso decreto siano altresì definite le modalità per la trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali degli elenchi delle aziende che, con riferimento ai territori di rispettiva competenza, sono obbligate alla presentazione del rapporto biennale;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità

VISTO l'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale i soggetti obbligati alla presentazione del rapporto biennale che partecipino a procedure di affidamento di contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) devono, a pena di esclusione, produrre copia dell'ultimo rapporto redatto;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, adottato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, l'articolo 61, l'articolo 94, comma 5, lett. c) e l'allegato II.3, che prevedono analoghe disposizioni per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 60 che definisce le basi di dati di interesse nazionale e l'articolo 73 che disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC);

VISTA la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 marzo 2022, adottato in attuazione del citato articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006 e, in particolare, l'allegato A contenente il modulo per la compilazione on-line del rapporto;

VISTO, altresì, l'articolo 4 del già menzionato decreto del 29 marzo 2022, ove è stabilito che eventuali modifiche al modello per la compilazione del rapporto sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'autorità politica delegata per le pari opportunità;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Marina Elvira Calderone è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il successivo decreto del 12 novembre 2022, con il quale allo stesso Ministro sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare le modalità per la presentazione del rapporto e, in particolare, il modulo per la redazione on line dello stesso, al fine di efficientare il processo di acquisizione dei dati, rafforzando al contempo le misure a tutela delle pari opportunità fra uomo e donna;

SENTITA la Consigliera nazionale di parità;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un nuovo decreto per sostituire il citato decreto del 29 marzo 2022;

ACQUISITO il concerto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità reso con nota del 3 giugno 2024;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, e nelle more del recepimento delle direttive (UE) 2023/970 e 2024/1500, il presente decreto definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la Famiglia, la Natalità

e le Pari Opportunità

2. Le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, come previsto dall'articolo 2, comma 2.

3. Le aziende con sede legale all'estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

4. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto di cui al comma 1 su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite con il presente decreto.

Articolo 2

(Modalità di presentazione del rapporto)

1. Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione *on-line* del modulo allegato (*Allegato 1*), che costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://servizi.lavoro.gov.it> è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

2. Per accedere all'applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.

4. Al termine della procedura di compilazione dei moduli di cui al comma 1, l'applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità

5. Ai sensi del citato articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il medesimo applicativo informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

6. L'accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

7. Per l'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti trasmessi da aziende con sede legale all'estero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente l'accesso all'applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell'ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente altresì l'accesso all'applicativo informatico per l'analisi dei dati contenuti nel rapporto unico di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, alle consigliere e ai consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell'ente di area vasta ove è situata l'unità produttiva con più di 50 dipendenti.

9. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di cui all'articolo 4, comma 1.

10. Nel rispetto della tutela dei dati personali, una copia del rapporto deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

11. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, laddove dall'esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l'esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni. Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per la rimozione delle discriminazioni accertate.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la Famiglia, la Natalità

e le Pari Opportunità

Articolo 3

(Elenchi delle aziende obbligate alla presentazione del rapporto)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, attraverso l'applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, l'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al presente decreto. Analogamente sono resi altresì disponibili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.
2. Ai fini del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce le relative informazioni dall'INPS, dalle strutture del Sistema camerale e dagli altri enti che ne sono già in possesso, anche attraverso specifici accordi finalizzati all'interconnessione delle banche dati.

Articolo 4

(Termine per la presentazione del rapporto biennale e disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
2. Fino a quando non sia reso disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'applicativo informatico per la compilazione del rapporto biennale, per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione di tale documento l'azienda può produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente. Resta fermo l'obbligo, all'avvenuta compilazione, di fornire alla stazione appaltante anche il rapporto relativo all'ultimo biennio entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dello stesso.

Articolo 5

(Aggiornamenti)

1. Eventuali modifiche e aggiornamenti al modello allegato al presente decreto sono adottati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 29 marzo 2022 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il presente decreto, unitamente all'*Allegato 1*, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Marina Elvira Calderone



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Allegato 1 (modulo per compilazione on-line)

Eugenia Maria Roccella



Firmato digitalmente da
ROCCELLA EUGENIA MARIA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Biennio 2022/2023

(art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198)



Sezione 1 - Informazioni generali sull'azienda

Codice Fiscale*

Ragione Sociale*

Sede Legale

Nazione*

Comune*

Indirizzo*

E-mail

PEC

Telefono

Cap*

Occupazione totale al
31/12/2023 (secondo anno del
biennio)

Numero
complessivo*

Di cui
femmine

Attività economica esercitata*

Sezione 1.1 - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Contratto applicato al maggior numero di
lavoratori*

Sezione 1.1.1 - Eventuali altri Contratti Collettivi Nazionali applicati (0 ... n)

Altri contratti applicati

Sezione 1.1.2 - Eventuali altri contratti di II livello applicati (0 ... n)

Aziendale SI NO

Territoriale SI NO

Sezione 1.1.3- Anagrafica unità produttive

Numero unità produttive

Note

Sezione 2 - Informazioni generali sul numero complessivo di occupati

Tabella 2.1 - Totale occupati nel biennio

Occupati alle dipendenze al 31/12/2022 (primo anno del biennio) e al 31/12/2023 (secondo anno del biennio):

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
	Occupati alle dipendenze al 31/12/2022 (primo anno del biennio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Occupati alle dipendenze al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 2.2 - Occupati alle dipendenze, promossi e assunti per categoria professionale e livello di inquadramento - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

CCNL	Livello	OCCUPATI al 31/12/2023		PROMOSSI		ASSUNTI	
		M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
	Dirigenti	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Quadri	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Impiegati	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Operai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0
	di cui Disabili e Cat. Protette	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Tabella 2.3 - Occupati alle dipendenze per categoria professionale, tipo di contratto e condizione lavorativa - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*
	Contratti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui Part Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratti a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui Part Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apprendistato					0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui Part Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui intermittenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in lavoro agile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI in CIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in congedo obbligatorio di maternità/paternità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui in congedo parentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORE LAVORATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui ore di straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 2.4 - Mobilità tra unità produttive, promozioni a categoria superiore, cessazioni e trasformazioni di contratti registrati nell'anno - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

Mobilità tra unità produttive e promozioni a categoria superiore – al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*
	Trasferiti tra unità produttive o dipendenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promossi a categoria superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cessazioni dei rapporti di lavoro - al 31.12.2023 (II anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
	Cessazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI CUI												
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
Licenziamenti collettivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenziamenti individuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dimissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui riferite ad occupati con figli 0-3 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risoluzione consensuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prepensionamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI:

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*
	Da tempo determinato a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Da Part Time a tempo pieno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Da tempo pieno a Part Time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 2.5 - Formazione del personale svolta nel corso del 2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*	M+F *	F*
	Numero partecipanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero totale ore di formazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 2.6 - Processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale

<p>Processi di reclutamento e selezione in fase di assunzione*</p>	<p><input type="checkbox"/> Programmi di reclutamento tramite scuola o università <input type="checkbox"/> Fiere del lavoro <input type="checkbox"/> Social Network <input type="checkbox"/> Valutazione di c.v. <input type="checkbox"/> Intervista/colloquio <input type="checkbox"/> Concorso o altra procedura selettiva pubblica <input type="checkbox"/> Prove attitudinali o di abilità <input type="checkbox"/> Altro Specificare:</p>
<p>Procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale*</p>	<p><input type="checkbox"/> Anzianità di servizio <input type="checkbox"/> Colloquio motivazionale <input type="checkbox"/> Titoli acquisiti <input type="checkbox"/> Specifica competenza acquisita <input type="checkbox"/> Valutazione della performance <input type="checkbox"/> Esami o concorsi interni <input type="checkbox"/> Altro Specificare:</p>
<p>Strumenti e misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*</p>	<p><input type="checkbox"/> Congedi e permessi ulteriori rispetto a quelli obbligatori <input type="checkbox"/> Flessibilità oraria in entrata e uscita <input type="checkbox"/> Banca delle ore <input type="checkbox"/> Smart working o altre forme di lavoro da remoto <input type="checkbox"/> Bonus nascita <input type="checkbox"/> Contributi o convenzioni per asili nido <input type="checkbox"/> Contributi o convenzioni per attività extra scolastiche dei figli dei dipendenti <input type="checkbox"/> Servizi di supporto alla genitorialità (es. nido aziendale, spazio studio, baby-sitter a domicilio, ecc.) <input type="checkbox"/> Facilitazioni al trasferimento di sede <input type="checkbox"/> Altro Specificare:</p>
<p>Presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo*</p>	<p><input type="checkbox"/> Mensa aziendale <input type="checkbox"/> Maggiordomo aziendale <input type="checkbox"/> Servizi di navetta <input type="checkbox"/> Mobility manager <input type="checkbox"/> Diversity manager <input type="checkbox"/> Disability manager <input type="checkbox"/> Codice di Condotta – consigliere/a di fiducia <input type="checkbox"/> Palestra aziendale o convenzioni con centri sportivi <input type="checkbox"/> Attività ricreative e culturali extra lavorative <input type="checkbox"/> Sportelli di ascolto/supporto psicologico <input type="checkbox"/> Altro Specificare:</p>
<p>Criteri adottati per le progressioni di carriera*</p>	<p><input type="checkbox"/> Anzianità di servizio <input type="checkbox"/> Titoli acquisiti <input type="checkbox"/> Formazione specifica <input type="checkbox"/> Valutazione delle performance <input type="checkbox"/> Esami e concorsi interni <input type="checkbox"/> Altro Specificare:</p>

Tabella 2.7 - Retribuzione iniziale per categoria professionale (al 31/12/2022)

MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO		
	M+F*	F*
Dirigenti	€ 0,00	0,00
Quadri	€ 0,00	€ 0,00
Impiegati	€ 0,00	€ 0,00
Operai	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
di cui Disabili e Cat. Protette	€ 0,00	€ 0,00

Tabella 2.8 - Retribuzione annua per categoria professionale e livello di inquadramento – al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

CCNL	Livello	Monte Retributivo Annuo Lordo		di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro		
		M+F*	F*	M+F *	F*	
		Dirigenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Quadri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Impiegati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Operai	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		di cui Disabili e Cat. Protette	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella 2.8.1. Dettaglio componenti accessorie del salario

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*	M+F*	F*
	Straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Superminimi individuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Premi di produttività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro (Es. benefit aziendali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Elencare le componenti accessorie valorizzate nella riga "Altro" (es. Benefit aziendali):

Sezione 3 - Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità produttive nell'ambito provinciale - Occupati per provincia con più di 50 dipendenti, al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) - 0..n

Provincia	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*	MF*	F*
	#.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#.n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S68-24 - Funzionalità pre-DURC – Webinar Confindustria

Si terrà il 26.06.2024 dalle ore 10:00 il webinar organizzato da Confindustria finalizzato all'illustrazione della funzionalità "Pre Durc" nell'ambito della nuova funzionalità VERA-Verifica Regolarità Aziendale

In merito all'avvio, a partire dal mese di gennaio 2024, della funzionalità "Pre DURC" nell'ambito della nuova funzionalità VeRA- Verifica Regolarità Aziendale, vi informiamo che Confindustria ha organizzato un webinar finalizzato ad illustrarne le funzionalità, riservato alle Associazioni di Confindustria.

Al webinar, che si terrà il prossimo 26 giugno dalle ore 10:00 , parteciperanno il dott. Antonio Pone – Direttore della Direzione Centrale Entrate dell'INPS e la dott.ssa Maria Vittoria Sidari – Dirigente della Direzione Centrale Entrate dell'Inps.

Di seguito il link per iscriversi al webinar:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_OW-WHHu3SOGhism2-fvHng .

F38-24 - Variazioni IVA nelle situazioni di crisi d'impresa: il punto sulla disciplina

Un punto aggiornato sulla disciplina delle variazioni in diminuzione dell'IVA nelle procedure concorsuali

Con il documento di ricerca pubblicato il 22 maggio 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno fornito un quadro completo e aggiornato della disciplina delle variazioni in diminuzione dell'IVA nelle procedure concorsuali.

Disciplina che – per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2021 - risulta ad oggi differenziata, rispettivamente, per le procedure aperte prima del 26 maggio 2021 e per quelle avviate dopo tale data “spartiacque”.

Come noto, a seguito dell'emissione e registrazione di una fattura, può accadere che si renda necessario apportarvi una rettifica in riduzione dell'imponibile o della relativa imposta.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, il quale individua, tra le ipotesi che possono legittimare l'emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, quella di mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo da parte del cessionario o committente soggetto a procedure concorsuali.

L'art. 18 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto significative modifiche a tale disciplina. Modifiche che riguardano, in particolare, il momento a partire dal quale si riconosce al creditore il diritto di procedere alla variazione in diminuzione ai fini del recupero dell'IVA versata all'Erario, ma non incassata.

La riforma ha, in pratica, anticipato il termine per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA non pagata dal cessionario o committente sottoposto a uno degli istituti di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).

La disciplina pre riforma – che rimane applicabile alle procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021 - prevede che, nel caso in cui il debitore sia soggetto a una di tali procedure, il creditore non può emettere la nota di rettifica in diminuzione dell'IVA prima che la procedura si sia conclusa infruttuosamente.

È evidente come tale previsione dilati i tempi di recupero dell'IVA versata ma non effettivamente incassata dal creditore.

Con le modifiche introdotte dall'art.18 del D.L. 73/2021 è stato anticipato il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore , seppur solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021 .

In tali casi, il creditore potrà procedere alla variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura concorsuale , senza dover più attendere l'esito (infruttuoso) della stessa.

Ne deriva che alla variazione in diminuzione può procedersi, a titolo esemplificativo, prendendo come riferimento temporale:

- la sentenza dichiarativa di fallimento, per il fallimento o liquidazione giudiziale;
- il provvedimento che ordina la liquidazione, in caso di liquidazione coatta amministrativa;
- il decreto di ammissione alla procedura, in ipotesi di concordato preventivo;

- il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per un più agevole e pronto confronto tra il momento rilevante per l'emissione della nota di variazione IVA pre e post riforma, si rinvia alla tabella elaborata all'interno del documento di ricerca.

Da segnalare, inoltre, che la possibilità di operare la variazione in diminuzione IVA è riconosciuta anche in relazione all'istituto della "composizione negoziata della crisi", di cui agli artt.12 e seguenti della Codice della crisi d'impresa .

In tal caso specifico, il momento rilevante per procedere alla variazione è rappresentato dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la "composizione negoziata" . Ciò posto, in relazione alla data a partire dalla quale è consentita l'emissione della nota di variazione in diminuzione, sono opportune due ulteriori specificazioni sempre di natura "temporale":

- il limite temporale per l'emissione della nota di variazione è individuato dall'Agenzia delle Entrate nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all' anno in cui si verifica l'assoggettamento alla procedura concorsuale ;
- il limite temporale entro cui esercitare il diritto alla detrazione è rappresentato dalla liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o , al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all 'anno di emissione della nota .

Si ricorda, infine, che in ogni caso la variazione in diminuzione non è limitata solo all'IVA dovendo ricomprendere anche l'imponibile: in sostanza, la variazione deve riguardare anche il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore.



DOCUMENTO DI RICERCA

Variazioni in diminuzione dell'IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

AREE DI DELEGA CNDCEC

**Gestione della crisi d'impresa
e procedure concorsuali**

COMMISSIONE DI STUDIO

Aspetti tributari nella crisi

CONSIGLIERI DELEGATI

**Cristina Marrone
Pierpaolo Sanna**

PRESIDENTE

Stefano Midolo

22 MAGGIO 2024



Area di delega CNDCEC “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali”

A cura della Commissione di studio “Aspetti tributari nella crisi”

Consiglieri CNDCEC delegati

Cristina Marrone

Pierpaolo Sanna

Presidente

Stefano Midolo

Componenti

Giuseppe Acciaro

Barbara Brunetti

Giuseppe Cannatà

Fabrizio Cavallo

Norma D’Ambrosio

Francesco Farneti

Nella Ferraro

Giovanni Fracasso

Caterina Gallella

Patrizia Gentile

Massimo Grazini

Stefano Guerrini

Sebastiano Lenarda

Paolo Mazzetti

Luigi Mario Meazza

Vito Misino

Salvatore Monaco

Ciriaco Morano

Lara Pantanella

Silvia Parma

Carmine Santangelo

Giuseppe Savioli

Raffaele Scognamiglio

Luigi Tarricone

Maurizio Tonini

Nicola Xella

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Cristina Bauco

Pasquale Saggese

Con la collaborazione di

Pierpaolo Maspes



Sommario

PREMESSA	3
1. <i>EXCURSUS</i> DELLA DISCIPLINA FINO ALLO “SPARTIACQUE” DEL 26 MAGGIO 2021 E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 73/2021	4
1.1. Disciplina applicabile <i>ante</i> 26 maggio 2021	4
1.2. Le novità introdotte dal d.l. 73/2021 per procedure avviate dal 26 maggio 2021	5
1.2.1. Confronto tra le procedute ante e post d.l. 73/2021	6
1.2.2. Data di emissione della nota di credito e termine per la detrazione dell'imposta	7
1.3. Variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali per imponibile e IVA	8
2. VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IVA NELLA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA	9
2.1. L'applicazione nel fallimento e nella liquidazione giudiziale	9
2.2. L'applicazione nell'ambito del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione (artt. 84 e 57 e ss. CCII).	10
2.3. Variazioni in diminuzione dell'IVA nei piani attestati e nella composizione negoziata	12
2.3.1. Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)	12
2.3.2. Composizione negoziata della crisi	13
2.3.3. Il concordato semplificato	13
3. PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CESSAZIONE O LA CONSECUZIONE TRA PROCEDURE DIVERSE	14
4. IL RECUPERO DELL'IMPOSTA IN CASO DI MANCATA EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO	19
5. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	20



Premessa

Sin dall'introduzione nell'ordinamento tributario dei riferimenti agli istituti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza l'argomento "Variazioni in diminuzione dell'IVA e procedure concorsuali" è tema controverso.

La disciplina recata, in materia, dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, anche "d.P.R. 633/72") – norma che tende a recepire nel nostro ordinamento la disposizione di cui all'art. 90 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – è stata più volte oggetto di istanze di interpello, con riguardo sia ai presupposti per la variazione da parte del cedente o prestatore, sia agli effetti che ne derivano per il cessionario o committente.

Nelle pagine seguenti saranno approfondite le problematiche connesse agli intrecci tra "norme fiscali" e "norme concorsuali" ed evidenziate le difficoltà di coordinare due corpi di misure eterogenee.

In prosieguo si vedrà come, nonostante il tempo e le riforme intervenute, l'intersecarsi tra interessi privatistici ed esigenze di copertura di fabbisogni collettivi rende ancora oggi la materia priva di un inquadramento sistematico.

Con riferimento alla previgente disciplina anche i più recenti documenti di prassi¹ risultano improntati alla tesi che la "certezza giuridica" del mancato incasso sia imprescindibile presupposto per consentire al creditore falcidiato l'emissione della nota di credito, documento nella prassi da sempre ritenuto, a torto o a ragione, strumentale al recupero dell'imposta attraverso la variazione in diminuzione².

A sopportarne le conseguenze imprese e professionisti, e in genere la massa dei creditori, forzati a tempi lunghi, talvolta inconcepibilmente lunghi, per poter ottenere il diritto al credito relativo all'imposta non incassata. Con tutte le conseguenti ed evidenti penalizzazioni, non solo di natura finanziaria.

A fronte dell'intransigente posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, non sono mancate repliche discordanti, sia in dottrina che in giurisprudenza, per lo più, come si vedrà, fondate sui principi di diritto unionale e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Difatti la Corte ha ripetutamente affermato che, in virtù del principio di neutralità dell'imposta, la base imponibile dell'IVA deve essere costituita dal corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo e l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di imposta un importo superiore a quello da questi percepito a tale titolo; di conseguenza, quando l'insolvenza del debitore risulta certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all'erario e non incassata³.

¹ Cfr. Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023.

² In realtà l'art. 26 del d.P.R. 633/72 non reca alcuna menzione della nota di credito. Significativamente, tale documento era disciplinato nello schema di testo unico predisposto all'inizio degli anni Novanta, mai tradottosi in legge, segnatamente all'art. 31, norma appunto corrispondente all'art. 26 del d.P.R. 633/72. Nonostante la perdurante assenza, nell'anzidetto art. 26, di un adempimento procedimentale tipizzato, costante è la (invero opinabile) pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria (Ministero delle finanze, prima, e Agenzia delle entrate, poi), nelle proprie pronunce, di subordinare la variazione in diminuzione all'emissione di una nota di credito.

³ In tal senso sono le seguenti sentenze della Corte di Giustizia europea: 11 giugno 2020, causa C-146/19; 23 novembre 2017, causa C-246/16; 3 luglio 1997, causa C-330/95.

Proprio alla giurisprudenza comunitaria va verosimilmente ricondotto il passaggio dal presupposto della “certezza giuridica” a favore della “ragionevole certezza” del mancato pagamento, principio che traspare dalle novità normative di cui si tratterà nelle pagine seguenti.

1. Excursus della disciplina fino allo “spartiacque” del 26 maggio 2021 e le novità introdotte dal d.l. 73/2021

L’art. 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni-*bis*”, in breve, anche “d.l. 73/2021”), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina delle variazioni in diminuzione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 633/72, disponendo che, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali, non si debba più attendere la conclusione delle stesse.

Tuttavia, la nuova disciplina è applicabile per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, mentre per quelle preesistenti permane la normativa precedente.

1.1. Disciplina applicabile *ante* 26 maggio 2021

Con riferimento alle procedure aperte prima del 26 maggio 2021, per recuperare l’IVA non incassata occorre attendere ancora che maturino i presupposti contemplati nelle “vecchie” regole dell’art. 26 del d.P.R. 633/72, vigenti anteriormente alle modifiche introdotte dal citato d.l. 73/2021.

Il creditore ha diritto di procedere alla variazione in diminuzione al fine del recupero dell’imposta versata all’erario, ma non incassata, senza limiti di tempo. Tuttavia, nel caso di fallimento, ciò è possibile soltanto dopo che il piano di riparto dell’attivo sia diventato definitivo. Oppure, in assenza di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.

Parimenti, per il concordato preventivo “il diritto alla variazione è subordinato alla “infruttuosità” della procedura, perché è solo al verificarsi di tale condizione che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore. Nello specifico caso del concordato preventivo, la circolare del Ministero delle finanze 17 aprile 2000, n. 77/E (e più di recente la circolare dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2017, n. 8/E, par. 13.2) ha ritenuto che si possa parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato. Per accertare la predetta infruttuosità, occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181 della legge fallimentare) divenuta definitiva⁴, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Fino a tale data, infatti, il concordato può essere risolto e può essere dichiarato il fallimento”⁵.

Per tutte queste “procedure pendenti” continua a essere necessario attenderne la conclusione e il decreto *ex art.* 119 della legge fallimentare

⁴ Cfr. art. 181 della legge fallimentare e l’art. 113 con riferimento alla disciplina recata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

⁵ In tali termini, la risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 113 del 18 dicembre 2018.

Sotto la vigenza della legge fallimentare, è opportuno segnalare che – in armonia con l'interpretazione della Corte di Giustizia europea – la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (sentenza 17 aprile 2019, n. 145) ha riconosciuto il diritto alla variazione in diminuzione, e quindi al recupero dell'imposta, anche in presenza della ragionevole probabilità che il debito non potesse essere saldato e ciò senza aspettare l'ultimazione della procedura concorsuale.

Nondimeno l'Agenzia delle entrate, ancora recentemente (risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023), riguardo al termine per procedere alla variazione IVA ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 633/72 nella formulazione *ante* d.l. 73/2021, ha confermato l'interpretazione restrittiva. Nella citata risposta viene precisato, infatti, che la chiusura del fallimento *ex art.* 118 della legge fallimentare di per sé non sarebbe sufficiente a legittimare la variazione in diminuzione da parte dei creditori insoddisfatti qualora vi siano giudizi pendenti azionati dalla procedura. In tal caso, il creditore prima di poter recuperare l'imposta sarebbe tenuto ad attendere l'esito dei giudizi e quindi l'esecutività di eventuali piani supplementari di riparto⁶.

1.2. Le novità introdotte dal d.l. 73/2021 per procedure avviate dal 26 maggio 2021

L'art. 18 del d.l. 73/2021 ha introdotto rilevanti novità in merito alle variazioni in diminuzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 633/72, ripristinando, di fatto, la disciplina del recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio dell'anno successivo (legge n. 232/2016) e rendendo, in tal modo, le disposizioni dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 633/72 – per quanto riguarda le ipotesi di mancato pagamento – maggiormente conformi all'ordinamento europeo.

Conseguentemente, nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale avviata a partire dal 26 maggio 2021, alla variazione in diminuzione può procedersi (ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-*bis* e 10-*bis* dell'art. 26 d.P.R. 633/72) a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito)⁷.

Per le procedure avviate a far data dal 26 maggio 2021 non è quindi più necessario attenderne la chiusura per poter recuperare l'IVA versata all'erario dal cedente/prestatore e non pagata dal cessionario/committente sottoposto a procedura concorsuale.

Conseguentemente, il cedente/prestatore può procedere alla variazione in diminuzione già a partire dalla data in cui il cessionario o committente viene assoggettato a procedura⁸.

⁶ Si segnala la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 88 dell'8 aprile 2024 con cui è stato chiarito che, stante i numerosi rinvii alle disposizioni dettate in punto di liquidazione coatta, la procedura prevista per la liquidazione generale dei beni di persone giuridiche – nel caso di specie, di una fondazione – *ex art.* 14 disp. att. c.c. rientra tra quelle per cui è possibile applicare le previsioni dell'art. 26 d.P.R. 633/72, *ratione temporis* vigenti.

⁷ Cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 20/E.

⁸ Nell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, riproposta anche nella circolare citata nella nota precedente, perché la variazione in diminuzione sia tempestiva, una nota di credito dovrebbe essere emessa entro il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per procedere alla variazione. Sulla scorta di tale interpretazione, di detta nota potrebbe, poi, tenersi conto nelle liquidazioni periodiche dell'anno di emissione della stessa (a partire da quella relativa al mese di emissione) e, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa a tale anno. A titolo



1.2.1. Confronto tra le procedute ante e post d.l. 73/2021

Nella tabella che segue si riporta un quadro di comparazione tra le previsioni *ante* e *post* modifiche recate dal d.l. 73/2021.

Art. 26 d.P.R. 633/72 <i>ante</i> d.l. 73/2021	Applicabile alle procedure avviate prima del 26 maggio 2021	Art. 26 d.P.R. 633/72 <i>post</i> d.l. 73/2021	Applicabile alle procedure avviate dal 26 maggio 2021
Variazione in diminuzione dell'IVA nelle procedure concorsuali.	<p>La variazione è subordinata al mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Bisogna pertanto attendere:</p> <p>PER IL FALLIMENTO la scadenza del termine per la proposizione del reclamo avverso 1) il piano di riparto dell'attivo, o in alternativa 2) il decreto di chiusura del fallimento;</p> <p>PER IL CONCORDATO FALLIMENTARE il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;</p> <p>PER IL CONCORDATO PREVENTIVO il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;</p> <p>PER IL PIANO DI RISANAMENTO la pubblicazione presso il registro delle imprese ovvero trascorso un anno dall'effettuazione</p>	Variazione in diminuzione dell'IVA nelle procedure concorsuali.	<p>Alla variazione può procedersi a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale. Per gli strumenti contemplati nel comma 10-bis art. 26 d.P.R. 633/72 bisogna far riferimento:</p> <p>PER IL FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE alla sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione giudiziale;</p> <p>PER LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: al provvedimento che ordina la liquidazione;</p> <p>PER LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI: al decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria;</p> <p>PER IL CONCORDATO PREVENTIVO al decreto di ammissione alla procedura.</p> <p>Con la circolare n. 20/E/2021 dell'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che la variazione in diminuzione non è preclusa dalla</p>

d'esempio, se la data della sentenza dichiarativa di fallimento è dell'anno X, la nota di credito può essere emessa, a partire dalla predetta data, nello stesso anno X con detrazione nella liquidazione periodica relativa al mese di emissione o nelle successive liquidazioni periodiche dell'anno X (o anche direttamente nella dichiarazione annuale relativa all'anno X); se emessa nell'anno X+1 (comunque entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno X) la detrazione può avvenire nella liquidazione periodica relativa al mese di emissione o nelle successive liquidazioni periodiche dell'anno X+1 (o anche direttamente nella dichiarazione annuale relativa all'anno X+1).



dell'operazione (art. 6
d.P.R. 633/72).

domanda di insinuazione al
passivo del creditore.

Nel caso di successivo integrale o parziale pagamento il creditore deve procedere a una variazione in aumento (comma 5-bis art. 26 d.P.R. 633/72).

A chiarimento delle significative novità introdotte dal d.l. 73/2021 è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E, fornendo precisazioni in merito ai tempi di recupero dell'IVA assolta in situazioni in cui il cliente accede a procedure concorsuali.

L'Agenzia ha confermato l'accelerazione dei tempi di recupero dell'IVA per i crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.

Tale modalità non vale per le procedure esecutive individuali, per le quali la variazione in diminuzione dell'IVA resta subordinata all'esito infruttuoso delle stesse.

Ai sensi dell'art. 26, comma 12, d.P.R. 633/72, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

1.2.2. Data di emissione della nota di credito e termine per la detrazione dell'imposta

Come accennato, le previsioni dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 633/72 conferiscono al creditore il diritto di procedere alla variazione in diminuzione dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale. Come rilevato⁹, nell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate dovrebbe procedersi all'emissione di una nota di credito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si verifica l'assoggettamento alla procedura concorsuale e all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione dovrebbe procedersi nelle liquidazioni periodiche relative all'anno di emissione della nota di credito (a partire da quella relativa al mese o trimestre di emissione della nota stessa) o, al più tardi, direttamente nella dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

Ai fini della detrazione, in detta interpretazione, rileverebbe quindi il momento di emissione della nota di credito, che rappresenterebbe il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto. In tale ottica, il periodo di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta in capo al

⁹ Cfr. la precedente nota 8.

cedente/prestatore avrebbe inizio dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale e terminerebbe alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Con le modifiche introdotte dall'art. 18 del d.l. 73/2021, il legislatore ha dunque anticipato i tempi per il recupero dell'IVA relativa a cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a procedure concorsuali, allineandosi alla normativa UE (il citato art. 90 della direttiva 2006/112/CE) così come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, che, in più sentenze, si è pronunciata:

- sul principio di neutralità del tributo, affermando che la base imponibile deve essere costituita dal corrispettivo realmente ricevuto per la cessione/prestazione e che l'Amministrazione non può riscuotere un'imposta superiore a quella percepita in rivalsa dal soggetto passivo (Corte di Giustizia, 8 maggio 2019, causa C-127/18; Corte di Giustizia, 6 dicembre 2018, causa C-672/17; Corte di Giustizia, 26 gennaio 2012, causa C-588/10);
- sull'eccessiva durata delle procedure concorsuali, all'esito infruttuoso delle quali era subordinato il diritto di detrazione dell'imposta non incassata (Corte di Giustizia, 23 novembre 2017, causa C-246/16).

Nella citata circolare n. 20/E/2021 (par. 4), l'Agenzia delle entrate conferma l'esonero di una corrispondente variazione in aumento a carico dei cessionari/committenti anche per le procedure concorsuali avviate anteriormente alla data del 26 maggio 2021.

1.3. Variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali per imponibile e IVA

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della nuova disciplina delle variazioni in diminuzione a fronte di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, la variazione non può essere riferita alla sola IVA.

La variazione riguarda infatti il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve essere emessa in riferimento sia all'imponibile che alla corrispondente imposta. Tale aspetto è stato confermato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 485 del 3 ottobre 2022¹⁰ che ribadisce la precedente risoluzione 3 aprile 2008, n. 127¹¹ dove è stato chiarito che *“La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto.*

In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta”.

Ad avviso dell'Agenzia, le note di variazione in diminuzione per la sola imposta sarebbero consentite

¹⁰ In senso non conforme alla precedente posizione di cui alla FAQ n. 96 del 19 luglio 2019.

¹¹ Nel medesimo senso anche le risposte a interpello 3 dicembre 2021, n. 801 e 3 ottobre 2022, n. 485.

solamente *“laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota”*¹². La conclusione è da estendersi anche ai casi di errata applicazione del regime di imponibilità (invece che di quello di esenzione o non imponibilità) oppure di errata applicazione del tributo (per operazioni fuori campo).

Alla variazione in diminuzione deve procedersi applicando la stessa aliquota della fattura originaria, anche in caso di eventuale variazione dell'aliquota¹³.

Per quanto attiene la formalizzazione della variazione in diminuzione mediante una nota di credito, secondo quanto indicato dalle regole di prassi¹⁴, le note vanno progressivamente numerate ed è possibile utilizzare un apposito sezionale. Ovviamente, va specificata la fattura cui la nota fa riferimento.

I documenti devono essere predisposti in formato XML (utilizzando il tipo documento “TD04”) e trasmessi al Sistema di interscambio ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 127/2015. È contemplata la possibilità di formalizzare il documento in forma semplificata indipendentemente dall'importo¹⁵, ma in questo caso il file XML va predisposto utilizzando il tipo documento “TD08”. È richiesta l'identificazione della fattura precedentemente emessa e inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di “TD04” e nel blocco 2.1.2 nel caso di “TD08”¹⁶.

Con riguardo alle variazioni in aumento a seguito del pagamento del corrispettivo, il comma 5 dell'art. 26 del d.P.R. 633/72 prevede che, se successivamente alla variazione in diminuzione venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, sorge l'obbligo di procedere a una variazione in aumento.

In questo caso, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 20/E/2021 (par. 4.1), il diritto alla detrazione sorge solo nei confronti del cessionario che ha proceduto alla rettifica dell'imposta in aumento e versato la stessa all'Erario.

2. Variazioni in diminuzione dell'IVA nella disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza

2.1. L'applicazione nel fallimento e nella liquidazione giudiziale

Si è già evidenziato che, in ipotesi di debitore assoggettato a una procedura fallimentare aperta prima del 26 maggio 2021, trova ancora applicazione la precedente formulazione dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 633/72, motivo per cui il fornitore ha diritto di procedere alla variazione in diminuzione al fine del recupero dell'imposta senza limiti di tempo, sebbene ciò sia possibile a condizione che sia diventato definitivo il piano di riparto dell'attivo.

¹² Risposta n. 11 a Telefisco del 15 giugno 2022.

¹³ Indicazioni in tal senso arrivano dalla risoluzione ministeriale 29 luglio 1980, n. 383041.

¹⁴ Risoluzione Agenzia delle entrate n. 1 del 10 gennaio 2013.

¹⁵ Agenzia delle entrate, circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, par. 4.

¹⁶ Per completezza si ricorda che nel caso di variazione in aumento, il tipo documento da utilizzare è il “TD05”, ovvero il “TD09” per il documento in forma semplificata. Per maggiori dettagli sul trattamento delle note di variazione nei registri IVA precompilati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, si veda la FAQ del 26 aprile 2024.

Per quanto attiene alle procedure di fallimento e di liquidazione giudiziale avviate successivamente alla predetta data, si è ricordato che quanto previsto dal d.l. 73/2021 ha di fatto ripristinato la disciplina del recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio dell'anno successivo (legge 232/2016), rendendo la disposizione dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 633/72 maggiormente conforme all'ordinamento europeo.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E/2021 (par. 3) precisa che nelle procedure avviate dal 26 maggio 2021 la nota di credito a supporto della variazione IVA può essere emessa a partire dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento e dunque, aggiornando, dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

In sintesi, secondo l'Agenzia delle entrate:

- la data a partire dalla quale è possibile emettere una nota di credito è quella in cui il cessionario è assoggettato alla procedura;
- la data entro la quale è possibile emettere la nota di credito coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene aperta la procedura;
- di detta nota di credito si può tenere conto nelle liquidazioni periodiche dell'anno di emissione della stessa (a partire da quella relativa al mese o trimestre di emissione) e, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa a tale anno.

La circolare specifica, inoltre, che, in aderenza alla nuova formulazione della norma, l'emissione della nota di credito – e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata – non risulta preclusa neppure al creditore che non abbia provveduto all'insinuazione al passivo della procedura¹⁷. In proposito, del resto, la Corte di Giustizia europea, con la sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19, aveva già affermato che l'art. 90 della direttiva n. 2006/112/CE va interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale a un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell'IVA assolta e relativa a un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand'anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.

Nella circolare 20/E/2021 (par. 4) viene altresì confermato l'esonero della registrazione della variazione da parte dei cessionari/committenti assoggettati a procedura concorsuale.

2.2. L'applicazione nell'ambito del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione (artt. 84 e 57 e ss. CCII).

Anche nell'ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, l'art. 18 del d.l. 73/2021 ha introdotto la regola generale per cui nel caso di mancato pagamento del corrispettivo non si debba più attendere la conclusione di tali istituti per l'emissione della nota di variazione IVA.

¹⁷ Qualora il cedente/prestatore non sia stato ammesso al passivo per avvenuta prescrizione del credito, l'Agenzia delle entrate, con riferimento a una procedura avviata prima del 26 maggio 2021, ha ritenuto invece che non si potesse procedere alla variazione in diminuzione (cfr. risposta a interpello n. 102 del 10 marzo 2022).

In particolare, la data di riferimento, ai sensi dei nuovi commi 3-*bis* e 10-*bis* dell'art. 12 del d.P.R. 633/72, è quella:

1. del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
2. del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito.

Per tali istituti pertanto:

- la data a partire dalla quale è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione è la data del decreto del Tribunale di accesso alla procedura di concordato preventivo *ex art. 47 CCII* o la data della sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 48 CCII*;
- la data entro la quale il creditore deve emettere la nota di variazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione;
- la data in cui va esercitato il diritto alla detrazione è quella relativa alla liquidazione periodica IVA del mese o trimestre in cui la nota stessa è emessa/registrata o, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota di variazione.

Con riferimento a entrambi gli strumenti (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito) disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d'ora in avanti "CCII"), l'Agenzia delle entrate, nella circolare 20/E/2021, ha ritenuto che **la variazione in diminuzione dell'IVA debba riferirsi solo alla parte di credito che nel decreto di accesso (concordato preventivo) e nella sentenza di omologazione (accordo di ristrutturazione) rimarrà insoddisfatto**. Tale interpretazione può ritenersi coerente espressione della ricordata giurisprudenza comunitaria solo ove sia corretto assumere che vi sia una ragionevole certezza del fatto che l'altra parte del credito sarà invece soddisfatta. Si vedrà in seguito, in ogni caso, che, qualora nel corso di entrambe le procedure o alla fine di queste ultime, il pagamento ricevuto dal creditore sia minore o superiore rispetto alla percentuale determinata nei provvedimenti prima richiamati, il creditore avrà diritto a procedere a un'ulteriore variazione oppure, nel caso di pagamento superiore, sarà obbligato a procedere a una variazione in aumento (che dovrà liquidare nella liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre di pagamento).

Da ultimo, si evidenzia una differenza importante in tema di variazioni in diminuzione tra i due strumenti di regolazione della crisi. Mentre gli organi del concordato preventivo non sono tenuti al versamento dell'IVA relativa alle note di credito ricevute, nell'accordo di ristrutturazione invece permanerebbe l'obbligo di versamento, in quanto l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che quest'ultimo strumento non sia qualificabile come una procedura concorsuale in senso stretto¹⁸.

¹⁸ Con il CCII, in realtà, la differenza tra gli istituti sembra attenuata posto che i diritti vantati dai creditori di una società in concordato preventivo o soggetta all'accordo di ristrutturazione dei debiti sembrano esattamente gli stessi. Intanto sia il concordato preventivo che l'accordo di ristrutturazione sono soggetti all'omologazione del Tribunale competente *ex artt. 48 e 49 CCII*. I creditori possono impugnare la sentenza di omologazione secondo gli stessi criteri previsti dagli artt. 51 e 52 CCII ed anche gli effetti della revoca dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione sono i medesimi *ex art. 53 CCII*, dove, al comma 3, si specifica che: "Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del Tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 98". Appare evidente che il Tribunale mantiene il "controllo della procedura" così come i creditori mantengono gli stessi diritti in entrambe le procedure, dal momento che comma 5 dello stesso articolo, recita: "In caso di revoca dell'omologazione del concordato o

Con riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (d'ora in avanti "PRO") – strumento di regolazione della crisi disciplinato negli articoli da 64-*bis* a 64-*quater* del CCII – occorre osservare che, stante la stretta affinità con il concordato preventivo in continuità con cui il PRO condivide i tratti generali della concorsualità, dovrebbero valere le medesime conclusioni cui si è pervenuti con riferimento al concordato preventivo. In tal caso, la data da prendere a riferimento sarebbe quella del decreto di apertura della procedura ai sensi del 64-*bis* CCII, comma 4. Sul punto, tuttavia, mancano ancora chiarimenti normativi nonché orientamenti di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate, per cui sarebbe opportuna, quanto prima, una pronuncia nel senso sopra auspicato¹⁹.

La questione dovrebbe trovare soluzione in sede di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, che all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), impegna il Governo a estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII l'applicazione, tra le altre, delle disposizioni dell'art. 26, commi 3-*bis*, 5, 5-*bis* e 10-*bis*, del d.P.R. 633/72.

2.3. Variazioni in diminuzione dell'IVA nei piani attestati e nella composizione negoziata

2.3.1. Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)

Come già ricordato, la lett. a) del comma 3-*bis* dell'art. 26 del d.P.R. 633/72, introdotto dal d.l. 73/2021, stabilisce che il diritto a procedere alla variazione in diminuzione dell'IVA, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di risanamento. Il riferimento era all'istituto disciplinato nell'art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare, sostituito da quello disciplinato nell'art. 56 del CCII.

Alla variazione in diminuzione possono procedere i creditori del piano attestato di risanamento, purché l'accordo sia pubblicato presso il registro delle imprese e prospetti il pagamento parziale del debito.

degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati ...". Stesso discorso vale per le misure protettive e cautelari che il debitore può richiedere in entrambe le procedure, dove l'*iter* descritto è lo stesso come previsto dagli artt. 54 e 55 CCII. Come è noto, la riforma del CCII ha modificato le modalità di presentazione del ricorso del debitore, equiparando l'accesso alle varie forme di regolazione negoziale della crisi, come indicato dagli artt. 37, 39 e 40 CCII, nella prospettiva del "procedimento unitario" che solo, successivamente, potrà esitare in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione dei debiti. In estrema analisi è ragionevole ritenere che con la riforma del CCII, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (e forse potremmo ampliare la platea anche agli altri strumenti a disposizione del debitore) siano procedure sostanzialmente equivalenti per quanto riguarda l'accesso, il procedimento di omologazione, e gli effetti sui creditori. Sull'allargamento dell'area della concorsualità si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 31 dicembre 2021, n. 42093.

¹⁹ È solo il caso di osservare come sia discussa la natura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Secondo alcuni si tratterebbe di istituto che si andrebbe a posizionare tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione a efficacia estesa; secondo altri, invece, si tratterebbe di una variante del concordato preventivo in continuità. Tra i sostenitori della prima tesi, M. Fabiani, L'avvio del codice della crisi, in *dirittodellacrisi.it*, 5 maggio 2022; S. Pacchi, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, in *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, a cura di S. Pacchi e S. Ambrosini, Bologna, 2023, 172 e ss.; tra i sostenitori della seconda tesi, G. Bozza, Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, in *dirittodellacrisi.it*, 7 giugno 2022; L. Stanghellini, Il codice della crisi dopo il d.lgs. 83/2022: la tormentata attuazione della Direttiva Europea in materia di quadri di ristrutturazione preventiva, in *ristrutturazioniaziedali.caso.it*, 21 luglio 2022, 11; S. Bonfatti, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in *dirittodellacrisi.it*, 15 agosto 2022; L. Panzani, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in *ristrutturazioniaziedali.caso.it*, 26 agosto 2022, 3 e ss.; A-. Nigro – D. Vattermoli, I piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, in *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2023, 490.

Diversamente, nel caso di mancata iscrizione camerale del piano, trova applicazione la disciplina di cui al comma 3 del citato art. 26, relativa agli accordi sopravvenuti tra le parti, che subordina il recupero dell'IVA alla condizione che non sia già trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (individuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 d.P.R. 633/72), potendo altrimenti essere emessa soltanto una nota di credito "fuori campo IVA".

2.3.2. Composizione negoziata della crisi

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano degli investimenti complementari al PNRR, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41²⁰, ha previsto alcune misure in materia di crisi volte a incentivare il ricorso all'istituto della composizione negoziata della crisi²¹, quale strumento centrale per favorire l'emersione tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l'impresa.

A tal fine, le nuove disposizioni del decreto (art. 38) mirano a rafforzare le misure premiali sia per il debitore, sia per i creditori. Per il debitore, in particolare, si prevede la possibilità di richiedere una dilazione fino 120 rate (anziché 72, come precedentemente previsto dall'art. 25-bis, comma 4, del CCII) del debito verso l'Agenzia delle entrate, successivamente alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo che conclude la composizione negoziata ex art. 23, comma 1, lett. a) e lett. c), del CCII, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza sottoscritta dall'esperto.

Per i creditori è introdotta, invece, la possibilità di procedere alla variazione in diminuzione dell'IVA, già dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti (ex art. 23, comma 1, lett. a), CCII) o degli accordi (ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII) che concludono la composizione negoziata della crisi²².

2.3.3. Il concordato semplificato

Il concordato semplificato rappresenta un eventuale esito della composizione negoziata, allorché, a seguito del regolare svolgimento del procedimento previsto per la soluzione della crisi, si sia riscontrata l'impossibilità di risanare l'impresa. È infatti esclusivamente liquidatorio e ha come premessa l'esperimento negativo del percorso di composizione negoziata.

Nonostante l'Agenzia delle entrate²³ attualmente precluda la possibilità di procedere alla variazione in diminuzione nel concordato semplificato, in quanto istituto non contemplato nell'elenco di cui all'art.

²⁰ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023.

²¹ Introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successivamente trasposto negli artt.12 e ss. del CCII.

²² Su tali aspetti, con riferimento alle previsioni contenute in alcune bozze dello schema di decreto correttivo del Codice della crisi, G. Andreani, *Possibili modifiche in tema di norme fiscali nello schema di decreto correttivo del codice della crisi*, in www.dirittodellacrisi.it, 7 maggio 2024, par. 4, che ritiene comunque necessario un coordinamento con l'attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e, in particolare, con quanto sarà previsto dai decreti delegati da emanare sull'IVA e sulla fiscalità della crisi.

²³ Risposta a interpello 9 maggio 2023, n. 324.

26, commi 3-*bis* e 10-*bis*, del d.P.R. 633/72, quest'ultimo, pur transitando da un istituto "non concorsuale", presenta tutte le caratteristiche di una procedura concorsuale.

Sono infatti previsti: l'intervento (in determinati casi) dell'autorità giudiziaria, l'apertura del concorso dei creditori – se non altro imposto dal richiamo degli artt. 6, 94 e 117 del CCII – con l'applicazione della regola della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause di prelazione e le esenzioni da revocatoria per gli atti posti in essere in esecuzione del piano concordatario.

D'altra parte, ove fosse ingiustificatamente preclusa la possibilità per i creditori di procedere alla variazione dell'IVA, il concordato semplificato determinerebbe sempre un pregiudizio ai creditori (art. 25-*sexies*, comma 5, del CCII) rispetto alla liquidazione giudiziale.

Mancando un decreto di ammissione si pone il problema di individuare la data di apertura del procedimento. Il dubbio è se sia da prendere a riferimento il decreto di cui al comma 4 dell'art. 25-*sexies* del CCII, oppure il decreto di omologa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Con il primo provvedimento, il Tribunale esamina la ritualità della domanda, nomina l'ausiliario e fissa l'udienza per l'omologa. Con il secondo, invece, il Tribunale omologa la proposta e dà avvio alla fase esecutiva che sarà governata, in quanto compatibili, dagli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 del CCII.

Si ritiene che la data da prendere a riferimento possa essere quella del decreto previsto dal comma 4 dell'art. 25-*sexies* CCII, ossia il provvedimento che, di fatto, apre la procedura, nomina l'ausiliario e fissa gli obblighi di informativa ai creditori e fissa la data dell'omologa.

Il parallelismo tra il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 25-*sexies* del CCII con il decreto di ammissione della procedura di concordato preventivo ex art. 47 del CCII è suggerito, d'altro canto, dallo stesso legislatore al comma 8 dell'art. 25-*sexies* in materia di atti in frode ai creditori, ove viene specificato che, ai fini di cui all'art. 106 del CCII, il decreto di cui al comma 4 del medesimo art. 25-*sexies* del CCII equivale all'ammissione al concordato.

Si è già evidenziato che la questione dovrebbe trovare soluzione in sede di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla citata legge n. 111 del 2023, che all'art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), che impegna il Governo a estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII l'applicazione, tra le altre, delle disposizioni dell'art. 26, commi 3-*bis*, 5, 5-*bis* e 10-*bis*, del d.P.R. 633/72.

3. Problematiche connesse alla cessazione o la consecuzione tra procedure diverse

Fino a oggi raramente sono state prese in considerazione le problematiche connesse al passaggio tra procedure. L'applicazione del principio della "certezza giuridica" del mancato pagamento alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare, limitate al concordato preventivo, al fallimento e all'eventuale concordato fallimentare, risolveva il problema alla radice.

Sia nell'ipotesi di passaggio da concordato preventivo a fallimento, oppure da fallimento a concordato fallimentare, il creditore era necessariamente costretto ad attendere l'esito infruttuoso della prima procedura prima di poter procedere alla variazione in diminuzione dell'IVA. In ipotesi di concordato

preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento il creditore non avrebbe avuto comunque possibilità di procedere alla variazione in diminuzione nell'ambito concordatario.

Perfino l'eventuale revoca del fallimento non comportava problemi operativi, dovendo i creditori, in ogni caso, attendere – prima di poter procedere alla variazione in diminuzione – l'esecutività del piano di riparto finale oppure, in assenza di riparto, lo scadere del termine per la proposizione di reclamo avverso il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare.

Con l'entrata in vigore del d.l. 73/2021, applicabile, come più volte ricordato, alle procedure avviate dal 26 maggio 2021, lo scenario risulta profondamente mutato, implicando – pur se in generale più favorevole – criticità, nei casi di cessazione o consecuzione tra procedure diverse, talvolta di difficile soluzione.

Infatti, a seguito delle novità introdotte dal d.l. 73/2021 nell'art. 26 del d.P.R. 633/72 è consentito al creditore dell'impresa assoggettata a procedura di recuperare tempestivamente l'imposta non incassata, mentre con l'entrata in vigore del CCII risultano significativamente ampliati gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza²⁴.

È facilmente intuibile come, in ipotesi di consecuzione tra le diverse procedure, caratterizzate da trattamenti differenziati, l'intreccio tra le nuove norme fiscali/concorsuali possa determinare criticità.

Difatti, è ragionevole supporre che il creditore, non essendo più vincolato ad attendere l'esito del concorso, nel caso di passaggio del debitore a diversa procedura (a titolo d'esempio da concordato preventivo a liquidazione giudiziale), verosimilmente abbia già provveduto alla variazione in diminuzione dell'IVA nell'ambito della prima procedura.

Tuttavia, in tema di entità, la variazione in diminuzione ha regole differenti nel concordato e nella liquidazione giudiziale, almeno nell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate. Nell'ipotesi concordataria la variazione andrà rapportata, in base a tale interpretazione, alla parte di credito destinata a rimanere insoddisfatta in base alle percentuali prospettate nella proposta e nel piano. Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, è incontestato che l'importo della variazione in diminuzione potrà riflettere l'intero corrispettivo della relativa fattura.

Anche per il debitore potrebbero manifestarsi criticità, che discendono dalle integrazioni apportate all'art. 26, comma 5, del d.P.R. 633/72 (norma che dispone l'obbligo di registrazione a debito dell'IVA relativa alla nota di credito ricevuta dal creditore). L'integrazione consiste nell'esenzione da detto obbligo *“nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lett. a)”*.

In detta eventualità l'IVA corrispondente non entra nella liquidazione del debitore, ma resta a carico dell'Erario.

²⁴ Il CCII contempla, infatti, oltre agli omologhi degli strumenti già previsti dalla precedente legge fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, concordato fallimentare), le procedure di composizione negoziata della crisi e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, oltre che le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Inoltre, l'art. 38, comma 2, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (c.d. decreto PNRR *ter*), ha esteso la possibilità di emettere le note di variazione IVA dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata della crisi.

In base alla normativa vigente, possono usufruire della facoltà di emissione della nota di variazione IVA anche i creditori interessati da accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi di ristrutturazione agevolati e accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 CCII).

In sostanza, il cedente o prestatore recupera l'IVA riferita al corrispettivo non riscosso, ma la procedura non diventa a sua volta debitrice nei confronti dell'Erario, il quale sarà l'unico a farsi carico dell'imposta non versata.

Si è detto che la prassi dell'Agenzia delle entrate ha precisato che l'esonero dalla registrazione a debito della nota di variazione opera esclusivamente in ipotesi di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, ritenendo tali unicamente il fallimento (*rectius*, liquidazione giudiziale), la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria.

Tutte le altre procedure dovrebbero pertanto contabilizzare le note di variazione ricevute e computare a debito la relativa IVA esposta.

Come rilevato in precedenza, rimarrebbero pertanto penalizzati anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e i piani attestati di risanamento pubblicati.

Per quanto sopra, il passaggio da un accordo di ristrutturazione omologato a un concordato preventivo oppure alla liquidazione giudiziale comporterà la necessità di verificare se quanto è stato posto in essere nell'ambito della precedente procedura necessiti di opportuni correttivi.

Dal punto di vista del creditore possiamo osservare quanto segue.

Si è detto che il citato comma 3-*bis* non pone limitazioni alla percentuale di imposta recuperabile tramite la variazione in diminuzione; tuttavia, nell'ipotesi di concordato preventivo la citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E/2021 (par. 3) circoscrive tale possibilità alla "quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta" secondo quanto prospettato nel decreto di ammissione.

Nondimeno, il nuovo comma 5-*bis* dell'art. 26 precisa che, se successivamente alla variazione in diminuzione il corrispettivo sia pagato in misura superiore al previsto, oppure integralmente, lo stesso creditore dovrà procedere, nei termini ordinari, a una variazione in aumento.

Se è evidente l'intento di agevolare il creditore falcidiato, abbreviando i tempi del recupero dell'IVA e concedendogli la possibilità di attenuare il danno per il mancato incasso, è anche chiaro il principio per cui tale ristoro trova un limite quantitativo rappresentato dall'imposta effettivamente non incassata.

Sulla base dello stesso principio, dovrebbe pertanto essere riconosciuta al creditore l'integrazione della variazione in diminuzione nel caso in cui al termine della procedura il credito venga inciso in misura superiore a quanto prospettato nel piano del debitore (misura di cui il creditore aveva ritenuto di tener conto nella variazione in diminuzione originariamente operata).

Su quest'ultimo punto l'Agenzia non ha fornito indicazioni.

Il recente principio di diritto n. 1/2023 pubblicato il 10 gennaio 2023 dall'Agenzia delle entrate offre tuttavia un interessante spunto in merito agli effetti di una sopravvenuta risoluzione di un accordo nel contesto di un piano attestato di risanamento.

Il caso fa riferimento alla vicenda in cui un creditore aveva proceduto alla variazione in diminuzione – si trattava di un piano attestato di risanamento pubblicato nel registro delle imprese – seguita dalla sopravvenuta risoluzione dell'accordo raggiunto in esecuzione del piano medesimo. Dato che la risoluzione aveva comportato il venir meno del presupposto che aveva legittimato la variazione, si

chiedeva se il creditore fosse obbligato a procedere a una variazione in aumento per la stessa operazione.

L'Agenzia delle entrate, rimarcando il principio per cui il creditore ha *“l'obbligo di una variazione in aumento solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione”*, afferma che la risoluzione dell'accordo non comporta per il creditore alcun obbligo di procedere a una variazione in aumento, se non a fronte del successivo pagamento del corrispettivo in misura superiore a quanto prospettato.

Viene altresì precisato che *“anche in ragione di un principio di economicità, a fronte dell'acclarato omesso pagamento da parte del cessionario/committente, che questi tramite il piano riconosce ed il professionista indirettamente attesta con successiva pubblicazione nel registro delle imprese, l'obbligazione iniziale rimane inadempita e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento”*.

Per tale motivo sembrerebbe espressamente riconosciuta la possibilità di procedere successivamente a una nuova variazione in diminuzione fino al limite dell'imposta corrispondente alla falcidia subita e il principio sarebbe applicabile anche agli altri strumenti di regolazione della crisi disciplinati nel CCII.

La dottrina, partendo dall'argomentazione per cui oltre al termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, citato in precedenza, permane per il creditore la possibilità di procedere alla variazione in diminuzione attendendo il termine della procedura, ritiene ragionevole che il creditore possa recuperare la differenza mediante emissione di una ulteriore nota di variazione. Ciò risulta corrente con quanto osservato in precedenza a proposito del principio per cui al creditore deve essere riconosciuta, in definitiva, la possibilità di commisurare il recupero dell'imposta a quanto effettivamente rimasto non pagato.

In tale prospettiva, la variazione in diminuzione operata in fase di apertura della procedura configura una sorta di anticipazione di un potenziale credito IVA che potrà essere esattamente quantificato solo con la chiusura della procedura stessa²⁵.

Per quanto attiene agli effetti che possono prodursi nella sfera giuridica del debitore si osserva quanto segue.

²⁵ G. Andreani e A. Tubelli, La rilevanza ai fini IVA della risoluzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti fra vecchie e nuove criticità, in <https://www.transazione-fiscale.it>, 27 febbraio 2023, 6. Circa la possibilità di effettuare un'ulteriore variazione in diminuzione al termine della procedura gli Autori scrivono " ... quest'ultima variazione, tuttavia, non può discendere automaticamente dalla mera risoluzione dell'accordo concluso in esecuzione del piano attestato, non originando di per sé tale risoluzione alcuna delle fattispecie che, in base alla legge, giustificano una variazione in diminuzione, ma può derivare solo da un ulteriore piano attestato o dal ricorso ad altro strumento di regolazione della crisi (ad esempio un accordo ex art. 57 CCII o un concordato preventivo), per effetto del quale il soddisfacimento del creditore subisca una falcidia maggiore di quella precedentemente convenuta. Ciononostante, nel caso in cui la variazione in diminuzione sia stata eseguita dal creditore in misura inferiore a quella prevista dall'accordo concluso con l'impresa debitrice e poi risolto (ad esempio, nella misura del 50%, a fronte di un pagamento previsto dal piano nella misura del 40% del credito e dunque di uno stralcio pari al 60%), la risoluzione dell'accordo, attestando l'incapacità dell'impresa debitrice di pagare anche solo l'importo convenuto (nell'esempio quello corrispondente al 40%), consente l'emissione di una ulteriore nota di variazione per la differenza fra lo stralcio previsto dal piano e quello oggetto della variazione effettivamente eseguita (nell'esempio che precede una variazione pari al 10% del credito determinata dalla differenza tra la misura del 60% e quella del 50%), pur non permettendo di per sé, la risoluzione, l'emissione di una nota di variazione per un ulteriore ammontare, che, come si è precisato, richiede invece il ricorso a un nuovo strumento di regolazione della crisi".



Si è detto che, sotto la vigenza della legge fallimentare, l'esonero dalla registrazione a debito di una corrispondente variazione in aumento opera esclusivamente in ipotesi di assoggettamento alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Negli altri casi, si è precisato come l'orientamento dell'Agenzia delle entrate sia quello di contabilizzare le note di credito ricevute e computare a debito la relativa IVA esposta.

Dal punto di vista del debitore, ci si chiede se nel transitare da uno strumento di regolazione della crisi finalizzato al risanamento o alla ristrutturazione del debito – come, ad esempio, un accordo di ristrutturazione omologato – alla liquidazione giudiziale sia possibile una “neutralizzazione” del debito IVA determinato dalla registrazione delle note di credito pervenute in sede di ristrutturazione.

Sulla base di quanto affermato nella stessa circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E/2021 è ragionevole ritenere che, per quanto riguarda le note di variazione ricevute e registrate in sede di accesso allo strumento di regolazione della crisi, i relativi effetti si siano esauriti in seno a tale procedura. Da ciò consegue che lo stesso creditore non possa procedere alla emissione di una analoga nota di credito nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale. Del pari è improbabile che la procedura possa recuperare l'imposta in sede di dichiarazione annuale.

Soluzione opposta dovrebbe valere per le ulteriori note di credito ricevute dal curatore ed emesse dai creditori ai fini dell'integrazione di quelle trasmesse in sede di accordo.

Pertanto, se in sede di accordo o concordato preventivo, un creditore avesse trasmesso all'impresa in crisi una nota di credito per uno stralcio del 40% del credito e successivamente fosse intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale, si ritiene del tutto legittima l'emissione di un'ulteriore nota di credito per il rimanente 60%. Come pure, il creditore che non avesse trasmesso alcuna nota di credito in sede di accordo o concordato ben potrà emetterla in capo alla procedura di liquidazione per la totalità del credito. Per quest'ultima il curatore non avrà alcun obbligo di registrazione a debito dell'IVA²⁶.

In sostanza, il cedente o prestatore recupera l'IVA riferita al corrispettivo non riscosso e la procedura non diventa a sua volta debitrice nei confronti dell'Erario, il quale sarà l'unico a farsi carico dell'imposta non versata.

Da ultimo, va affrontato il tema della revoca della procedura e l'eventualità per cui il debitore torni *in bonis*, ipotesi per la quale il creditore conserverà il diritto a incassare il credito. In tale situazione, avendo nel frattempo proceduto a una variazione in diminuzione, ci si chiede se lo stesso dovrà procedere a una analoga variazione in aumento. In applicazione del principio per cui il creditore ha l'obbligo di una variazione in aumento solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente variazione in diminuzione, anche in tal caso la revoca della

²⁶ Secondo Assonime, (cfr. Circolare n. 10 del 15 marzo 2022) nel caso di un concordato preventivo ammesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 73/2021 cui sia conseguito il fallimento del ricorrente, nonostante le procedure siano originate dallo stesso stato di insolvenza, per cui sia evidente la consecuzione tra le stesse, ai fini della emissione delle note di variazione IVA da parte dei creditori farebbe fede la data di apertura del fallimento, ciò in quanto il fallimento “modifica in modo sostanziale la situazione debitoria, rendendo poco probabile l'adempimento anche per la parte che il debitore si era impegnato a pagare”. Con ciò legittimando i creditori alla emissione della nota di variazione IVA per l'intero credito *ex art. 26, comma 3-bis*, del citato d.P.R. 633/72. In tal modo, l'imposta corrispondente alla variazione non entrerebbe nella liquidazione IVA del soggetto passivo su cui grava la procedura concorsuale, restando a carico dell'Erario.



liquidazione giudiziale non dovrebbe comportare per il creditore alcun obbligo di effettuare una variazione in aumento, se non a fronte del successivo pagamento del corrispettivo.

4. Il recupero dell'imposta in caso di mancata emissione della nota di credito

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E/ 2021 (par. 3), ha specificato che:

- la nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la procedura è stata avviata;
- la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, nelle successive liquidazioni relative all'anno di emissione della nota ovvero, al più tardi, direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno di emissione della nota stessa (art. 19, comma 1, d.P.R. 633/72).

Prestando attenzione a quest'ultimo punto, ai fini della detrazione dell'IVA fa fede il momento in cui viene emessa la nota di credito. Nel caso in cui siano spirati i termini per l'emissione della nota di credito volta a recuperare l'imposta a suo tempo versata, è utile ricordare che la predetta circolare (par. 6) ha sostenuto – in modo invero non convincente – che il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione rinvenibile dal combinato disposto degli artt. 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, del d.P.R. 633/72 non implicherebbe, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. 322/98, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del d.P.R. 633/72.

Con riferimento alla possibilità di fare ricorso alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, il medesimo documento di prassi ha sostenuto che tale rimedio non sarebbe possibile per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare, presupposti che sarebbero necessari ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (del tutto omettendo di considerare che, con la variazione in diminuzione, si intende salvaguardare il "sacro" principio della neutralità dell'imposta per i soggetti passivi, chiamati ad agire come "collettori" dell'imposta per conto dello Stato, come insegnato dalla Corte di Giustizia europea).

Avuto riguardo al procedimento di rimborso, in varie occasioni, tra cui la risposta a interpello n. 592 del 16 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate ha affermato – adottando un'interpretazione che non trova conforto in alcuna previsione normativa e che si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione²⁷ – che l'istituto disciplinato dall'art. 30-ter del d.P.R. 633/72, essendo una norma residuale ed eccezionale, troverebbe applicazione ogni qual volta sussistano "condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l'emissione

²⁷ Nell'ordinanza 30 settembre 2020, n. 20843 viene ricordata "l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in ipotesi di indebito tributario in materia di IVA il ricorso da parte del contribuente alla procedura di variazione ex art. 26, D.P.R. n. 633 del 1972 non è obbligatorio, ma è rimesso alla sua libera scelta, potendo egli, sempre optare per l'esercizio dell'azione generale di rimborso".

DOCUMENTO DI RICERCA

Variazioni in diminuzione dell'IVA
negli istituti disciplinati dal Codice
della Crisi d'impresa e dell'insolvenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

di una nota di variazione in diminuzione)” e che “Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo”. Ad avviso dell’Agenzia, il contribuente potrebbe dunque avvalersi del procedimento di rimborso dell’imposta di cui all’art. 30-ter del d.P.R. 633/72 soltanto in presenza di condizioni oggettive che hanno impedito l’emissione della nota di variazione in diminuzione, precludendo così l’esercizio del diritto alla detrazione.

5. Brevi considerazioni conclusive

L’ampliamento degli istituti a disposizione del debitore per regolare la propria crisi, previsto con il CCII, impone un ulteriore sforzo del legislatore per meglio uniformare le norme relative variazioni in diminuzione dell’IVA, anche per evitare ingiustificati trattamenti differenziati dei creditori nell’ambito di procedure i cui presupposti risultano sostanzialmente analoghi.

Come sopra sottolineato, la questione potrebbe opportunamente trovare adeguata soluzione in sede di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, che all’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), impegna il Governo a estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII l’applicazione, tra le altre, delle disposizioni dell’art. 26, commi 3-*bis*, 5, 5-*bis* e 10-*bis*, del d.P.R. 633/72.



U29-24 - Scenari Regionali dell'Edilizia 2024 - Friuli Venezia Giulia

Il Centro Studi Ance, per il quarto anno consecutivo, ha realizzato questo prodotto, consapevole dell'importanza di fornire una lettura del settore edilizio a livello regionale e nazionale, anche nell'ottica di rendere disponibile agli associati un valido strumento per una lobby più efficace.

L'edizione di quest'anno include, oltre ai consueti argomenti come le previsioni sviluppate in collaborazione con Prometeia, le dinamiche demografiche, l'andamento del credito e dei risultati economici-finanziari delle imprese di costruzioni, il mercato immobiliare e i lavori pubblici, anche un approfondimento sul patrimonio immobiliare, in considerazione anche dell'impatto della recente direttiva "Green".

Scenari regionali
dell'edilizia

**FRIULI
VENEZIA GIULIA
2024**



a cura della
Direzione
Affari Economici,
Finanza e
Centro Studi

Gli **Scenari regionali dell'edilizia** sono stati curati
dalla Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi dell'Ance:
Flavio Monosilio (direttore), Giovanna Altieri, Elena Colopardi,
Assia Leoni, Francesco Manni, Gaetano Gabriele Marini,
Maria Grazia Nurra, Eleonora Riccardelli, Amalia Sabatini,
Beatrice Ranieri

REALIZZAZIONE GRAFICA
ANCE SERVIZI

La presente pubblicazione è stata chiusa con i dati disponibili
al 10 maggio 2024

INDICE

LA CONGIUNTURA	4
LE IMPRESE DI COSTRUZIONI: STRUTTURA E DINAMICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	8
IL CREDITO	19
LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE E LO STOCK EDILIZIO	23
IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE	31
I LAVORI PUBBLICI	35



LA CONGIUNTURA

ITALIA


L'economia italiana, nel corso del 2023, ha manifestato una performance positiva superiore alle attese. Il Pil è in aumento del **+0,9%** su base annua, contro lo 0,7% stimato precedentemente. Tale dinamica, in decelerazione rispetto agli elevati ritmi del biennio post-pandemico (+8,3% nel 2021 e +4,0% nel 2022), risulta, ancora una volta, superiore a quella registrata in Germania (-0,3%) e in linea con la Francia (+0,9% su base annua). **La crescita italiana è trainata, in particolare, dalla domanda interna**, soprattutto nella parte degli investimenti (+4,7% per il 2022) e, in misura più contenuta, dei consumi (+1,2%). **Tra i settori produttivi, spicca l'importante contributo fornito dal settore delle costruzioni**, che anche nel 2023 si è dimostrato un fondamentale motore di sviluppo per l'economia italiana, contribuendo, secondo stime Ance, per circa un terzo all'aumento del Pil, così come già accaduto nel biennio 2021-2022.

Per il 2024 le attese rimangono improntate alla prudenza, a causa del perdurare del conflitto in Medio Oriente, oltre che in Ucraina, che nel caso di grave escalation potrebbe spingere al rialzo i prezzi delle principali materie prime. **In questo contesto, le stime rilasciate da Prometeia indicano un leggero incremento del Pil per l'Italia pari al +0,7% su base annua.** Su tale crescita incide un primo semestre ancora debole, per il mancato allentamento della stretta monetaria da parte della BCE, che dovrebbe avvenire a partire da giugno. Ciò permetterà di dare maggior slancio ai consumi e agli investimenti, favorendo in particolare, l'effettiva realizzazione di quelli legati al PNRR.

Per il settore delle costruzioni, il 2023 è stato un anno ancora positivo, rafforzando la straordinaria espansione realizzata nei due anni precedenti. **La stima Ance è di un incremento del +5,0% in termini reali rispetto al 2022.** Questa crescita conferma la ripresa in atto dal 2017, intervallata dall'anno pandemico e accentuatasi nell'ultimo triennio. Tra il 2021 e 2023, infatti, i livelli produttivi settoriali sono aumentati di circa 75 miliardi; in soli tre anni il settore è riuscito a recuperare larga parte del gap produttivo dovuto alla ultradecennale crisi che aveva portato ad una perdita per le costruzioni di circa 92 miliardi.

L'espansione dei livelli produttivi settoriali coinvolge tutti i comparti e risulta trainata, oltre che dalle opere pubbliche, anche dagli investimenti per la riqualificazione abitativa. Nel dettaglio, gli investimenti nella manutenzione straordinaria abitativa, giunti a rappresentare ormai il 40% del totale settoriale, registrano un ulteriore lieve aumento del +0,5% in termini reali. In questo segmento hanno certamente inciso gli incentivi fiscali previsti per la riqualificazione degli immobili esistenti, e soprattutto la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Basti considerare, infatti, che il solo Superbonus diretto a finanziare le opere per l'efficientamento energetico degli edifici, secondo il monitoraggio ENEA-MASE, ha portato alla realizzazione nel 2023 di oltre 44 miliardi di investimenti in edilizia residenziale, un valore quasi quadruplicato nel giro di due anni.



* Stime e previsioni Prometeia. Scenari regionali, maggio 2024

Elaborazione Ance su dati Istat

Sempre positivo risulta l'andamento della nuova edilizia abitativa (+1,3% su base annua) e degli investimenti non residenziali privati (+5,0%), in virtù di una dinamica positiva dei permessi a costruire in atto dal 2016. **In merito alle opere pubbliche, la stima per il 2023 è di un incremento in termini reali (+18%) rispetto al 2022.** Il forte aumento dei livelli produttivi, che ha riportato il comparto su valori paragonabili a quelli del 2010, è spiegato principalmente da due fattori: il PNRR e la chiusura, al 31 dicembre 2023, della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei.

La spesa per investimenti in infrastrutture prevista dal PNRR, sebbene inferiore rispetto alle previsioni, ha riguardato non solo la prosecuzione dei cosiddetti progetti in essere ma anche l'avvio, soprattutto nella seconda metà dell'anno, di importanti lavori, banditi nel 2022, che hanno potuto beneficiare di tempi di affidamento e cantierizzazione più ridotti. Parallelamente, la scadenza per l'utilizzo dei fondi di coesione ha accelerato la realizzazione delle opere finanziate con suddette risorse.

Se il 2023 ha rappresentato l'anno della conferma per il settore delle costruzioni, nel 2024 il quadro cambia. La previsione dell'Ance per il 2024 è di un calo del -7,4% rispetto all'anno precedente. Il settore risentirà del mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria per la quale si stima un calo del -27% su base annua, a causa del venir meno della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Con riferimento al mercato delle opere pubbliche, la stima Ance è di un ulteriore aumento dei livelli produttivi del +20% rispetto al 2023. Tale scenario di previsione si basa sull'accelerazione degli investimenti del PNRR, che assume un ruolo ancor più decisivo per il sostegno all'economia e del settore delle costruzioni a seguito del ridimensionamento del driver rappresentato dalle ristrutturazioni.

Al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi delineati nel piano, occorre fare in modo che i lavori previsti possano avanzare spedita-

mente. Nel dettaglio, risulta indispensabile evitare qualsiasi tensione finanziaria, derivante dalle carenze di cassa conseguenti alla revisione del PNRR, che possa comportare dei ritardati pagamenti alle imprese; contemporaneamente, è essenziale eliminare gli ostacoli di natura burocratica presenti nelle fasi attuative in grado di determinare rallentamenti o interruzioni nelle lavorazioni.

Sul futuro del settore delle costruzioni avrà sicuramente un impatto la recente approvazione della c.d. direttiva "Green", che impone la totale riduzione dei consumi per gli edifici residenziali e non entro il 2050. Al fine del raggiungimento di questi obiettivi, risulta importante rimettere al centro delle scelte di politica economica degli strumenti in grado di promuovere una vasta e profonda riqualificazione del patrimonio immobiliare, in grado di conseguire la neutralità climatica così come definita in sede europea.

Investimenti in costruzioni* in Italia

	2023	2021	2022	2023**	2024**
	milioni di euro		variazioni % in quantità		
COSTRUZIONI	220.873	29,2%	12,1%	5,0%	-7,4%
ABITAZIONI	117.910	54,4%	10,9%	0,7%	-21,3%
- nuove	30.381	31,3%	6,5%	1,3%	-4,7%
- manutenzione straordinaria	87.529	65,0%	12,5%	0,5%	-27,0%
NON RESIDENZIALI	102.964	6,9%	13,6%	10,3%	8,1%
- private	58.309	6,4%	19,0%	5,0%	-1,0%
- pubbliche	44.655	7,5%	6,5%	18,0%	20,0%

* al netto dei costi per trasferimento di proprietà; ** Stime Ance


Elaborazione Ance su dati Istat

FRIULI-VENEZIA GIULIA

L'attività economica in Friuli-Venezia Giulia, nel 2023, ha proseguito la sua espansione, sebbene con un'intensità minore rispetto ai forti incrementi che hanno caratterizzato il biennio 2021-22. Il PIL, secondo le stime di Prometeia, chiude l'anno in aumento del +0,7% su base annua, una variazione positiva di poco inferiore al dato di media nazionale (+0,9%).

La crescita nella regione è attribuibile in particolare modo agli investimenti, in aumento del +4,8% in confronto al 2022, e anche al discreto andamento dei consumi, che risultano ancora in salita del +1,2% nonostante abbiano subito un rallentamento a partire dalla primavera. Di contro, le esportazioni hanno sperimentato una diminuzione del -15,2%, a causa soprattutto della performance negativa dei prodotti in legno e della carta. Infatti, le principali specializzazioni regionali, ad alta intensità energetica, hanno continuato a risentire dei costi dell'elettricità e del gas naturale, sebbene questi ultimi abbiano evidenziato una graduale discesa nei prezzi. Segnali positivi continuano a provenire dal settore terziario, sostenuto in particolare dalla dinamica positiva del turismo. Nel dettaglio, si osserva che, secondo i dati della regione Friuli-Venezia Giulia, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2023 le presenze turistiche nelle strutture ricettive sono cresciute del +15,3% su base annua, grazie soprattutto ai flussi di viaggiatori provenienti sia dall'Italia che dall'estero. A conferma di ciò, anche i dati di Assaeroporti mostrano come nei primi nove mesi dello scorso anno il numero di passeggeri transitati presso l'aeroporto di Trieste sia aumentato del +34,9% su base annua, superando i livelli pre-pandemici.

Con riferimento al 2024, le previsioni indicano che l'economia friulana continuerà il suo percorso di crescita, sostenuta da un maggior dinamismo del settore terziario e dal contributo positivo delle esportazioni. Infatti, secondo la stima di Prometeia, il PIL in Friuli-Venezia Giulia registrerà un aumento



*Stime e previsioni Prometeia, Scenari regionali, maggio 2024

Elaborazione Ance su dati Istat

del +0,7%. (un dato identico a quello atteso per l'Italia).

Per il settore delle costruzioni in Friuli-Venezia Giulia, che rappresenta in termini di investimenti il 10,3% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 20% degli addetti nell'industria e il 6% dei lavoratori operanti nell'insieme dei settori di attività economica (per l'Italia, rispettivamente, il 24,4% e il 6,5%), il 2023 è stato un anno dai contorni positivi, a conferma di un percorso di crescita iniziato nel 2017 e interrotto solamente dall'anno pandemico. L'Ance sulla base degli scenari regionali elaborati da Prometeia, stima per il Friuli-Venezia Giulia un aumento degli investimenti in costruzioni nel 2023 del +4,1% in termini reali nel confronto con il 2022. Questo risultato, che dà seguito alla straordinaria espansione mostrata nel biennio precedente, ha permesso di ricondurre gli investimenti settoriali su livelli paragonabili a quelli del 2010, recuperando in


larga parte il gap produttivo dovuto alla lunga crisi che aveva portato ad una perdita per le costruzioni pari al -45,6%.

La stima degli investimenti per il 2023 tiene conto delle dinamiche osservate nei principali indicatori settoriali.

I dati Istat relativi ai permessi di costruire¹ riferiti all'edilizia residenziale, evidenziano nel 2022 una diminuzione del -12% nel confronto con l'anno precedente. Questo risultato, che segue l'occasionale crescita del 2021 (+66,3%), è la sintesi di un calo diffuso sia alle nuove concessioni e sia agli ampliamenti, con i secondi che manifestano una variazione negativa decisamente più marcata (-43,2% rispetto alle prime (-8,4%). Tale tendenza si riscontra nelle province di Udine (-4,5%) e Pordenone (-37,8%), che rappresentano quasi l'86% dei permessi totali nella regione. Di contro, le province di Gorizia e Trieste hanno sperimentato degli incrementi rispettivamente pari al +9,7% e al 241,2%.

Con riferimento all'edilizia non residenziale, si osserva come i permessi, in termini di volume, nel 2022 si siano più che dimezzati rispetto all'anno passato (-57,8%), anche se è ragionevole affermare che il brusco calo risenta del confronto con la straordinaria crescita registrata nel 2021 (+117,7%).

Relativamente all'occupazione nel settore delle costruzioni, i dati elaborati dalla Cnce sulle casse edili denotano nel 2023 per il Friuli-Venezia Giulia una diminuzione del -2,7% nel numero delle ore lavorate a fronte di un aumento del +2,1% per quello dei lavoratori iscritti. Questo risultato avviene in seguito a un 2022 caratterizzato da tassi di crescita superiori al 15% per entrambi



*Stime Ance su dati Prometeia

Elaborazione Ance su dati Istat e Prometeia

¹La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.


FRIULI-VENEZIA GIULIA

(+15,9% per le ore lavorate e +15,2% per i lavoratori iscritti rispetto al 2021). Il mercato immobiliare residenziale restituisce, nel 2023, un primo segno negativo. Il numero di abitazioni compravendute si attesta a 9.624, in diminuzione del -16,9% su base annua, interrompendo la dinamica positiva in atto dal 2014 (i dati disponibili comprendono soltanto le transazioni avvenute nelle province di Udine e Pordenone).

La spesa in conto capitale per opere pubbliche dei comuni friulani nel 2023, secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato (SIOPE), registra un balzo del +19,1%, spingendo gli investimenti verso un valore superiore a 436 milioni. Su tale risultato, ha sicuramente inciso, oltre l'avvio dei lavori legati al PNRR, la chiusura prevista al 31 dicembre 2023 della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei.

La domanda di lavori pubblici in Friuli-Venezia Giulia, dopo aver sperimentato nel

Abitazioni (nuove e ampliamenti) in Friuli-Venezia Giulia - Permessi di costruire




Elaborazione Ance su dati Istat (nuova serie ricostruita dal 2010)

Abitazioni (nuove e ampliamenti) in Friuli-Venezia Giulia - Permessi di costruire

	NUMERO					Var. % rispetto all'anno precedente			
	2018	2019	2020	2021	2022				
						2019	2020	2021	2022
UDINE	583	467	431	741	708	-19,9	-7,7	71,9	-4,5
GORIZIA	124	90	44	62	68	-27,4	-51,1	40,9	9,7
TRIESTE	90	33	27	34	116	-63,3	-18,2	25,9	241,2
PORDENONE	364	329	362	600	373	-9,6	10,0	65,7	-37,8
FRIULI - VENEZIA GIULIA	1.161	919	864	1.437	1.265	-20,8	-6,0	66,3	-12,0
NORD-EST	16.892	19.339	17.176	18.534	15.831	14,5	-11,2	7,9	-14,6
ITALIA	61.369	60.872	53.885	64.673	64.265	-0,8	-11,5	20,0	-0,6

Elaborazione Ance su dati Istat (nuova serie ricostruita dal 2010)

Abitazioni (nuove e ampliamenti) in Friuli-Venezia Giulia - Permessi di costruire ANNO 2022 - COMPOSIZIONE %



Elaborazione Ance su dati Istat (nuova serie ricostruita dal 2010)

2022 una lieve riduzione, chiude il 2023 in forte crescita. Il numero dei bandi di gara per lavori pubblicati nella regione registra un aumento tendenziale del +10,6%, che in termini di importi si traduce in un robusto +98,3%. Questa dinamica è fortemente influenzata dall'aumento delle gare di taglio superiore ai 5 milioni, che in un solo anno hanno visto triplicare i volumi banditi.

Accanto alla lettura degli indicatori settoriali disponibili, non si può prescindere dall'evidenziare gli importanti impatti positivi legati alle misure economiche di interesse del settore promosse negli ultimi anni. Prima fra tutte il **Superbonus**, una misura che anche nel 2023 ha rappresentato un decisivo driver di sviluppo per il settore delle costruzioni e per l'intera economia. Secondo i dati del monitoraggio Enea-MASE, nel corso dell'anno gli interventi sostenuti dal Superbonus energetico in Friuli-Venezia Giulia hanno raggiunto quota 3.243, per un investimento prossimo a 1,1 miliardi di euro.

Anche i primi tre mesi del 2024 indicano ulteriori 893 nuove comunicazioni per un ammontare di oltre 453 milioni. A questo pro-

posito è bene sottolineare che tali interventi in larga parte rappresentano un "trascinamento" di lavori che sono stati realizzati entro il 2023 e per i quali vi era la possibilità, entro il 4 aprile 2024, di presentare all'Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione per beneficiare della cessione del credito/sconto in fattura.

Alla luce degli importanti risultati ottenuti, il Superbonus e gli altri bonus ordinari, grazie anche alla possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura, nel triennio 2021-2023 hanno avviato un primo ed ampio processo di riqualificazione energetica del vetusto patrimonio immobiliare italiano. Tale evidenza trova riscontro nell'elaborazione dell'Ance, che confronta il numero di interventi di Superbonus energetico al totale degli edifici per i quali la riqualificazione energetica si può valutare fattibile e conveniente.

A livello regionale, si osserva come in Friuli-Venezia Giulia la quota di edifici oggetto di lavori finalizzati al miglioramento della prestazione energetica – al 31 marzo 2024 – si attesti al 6,3%, un valore al di sopra della media nazionale (5,8%) che la colloca tra le

regioni contraddistinte da un maggior utilizzo dell'agevolazione.

Relativamente alle prospettive per il 2024, il settore delle costruzioni in Friuli-Venezia Giulia, parallelamente a quanto osservato a livello nazionale, risentirà del mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria, a causa del venir meno della cessione del credito e dello sconto in fattura. Tale ridimensionamento sarà solo in parte compensato dall'espansione del comparto delle opere pubbliche sostenuto dal PNRR. In tal senso, **la stima Ance per il 2024, elaborata sui dati di Prometeia, per il settore delle costruzioni in Friuli-Venezia Giulia è di un calo dei livelli produttivi del -8,7% in termini reali su base annua.**

In questo scenario, la realizzazione del PNRR nei prossimi anni assumerà un ruolo ancor più decisivo per il sostegno all'economia e del settore delle costruzioni. Il Piano, però, non esaurirà le esigenze infrastrutturali del Paese ma avrà introdotto alcune innovazioni nel modo di fare le opere pubbliche nel nostro Paese, di cui dovremo fare tesoro per proseguire il processo di ammodernamento oltre il 2026.



LE IMPRESE DI COSTRUZIONI: STRUTTURA E DINAMICHE ECONOMICO-FINANZIARIE

ITALIA

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

Il settore delle costruzioni si compone nel 2021 (ultimo dato Istat disponibile) di circa 520mila imprese, pari a quasi il 12% dell'intero sistema italiano industriale e dei servizi (4,5mln di imprese). Tra le caratteristiche principali dell'offerta produttiva delle costruzioni figurano l'elevata frammentazione, una dimensione media ridotta e giri di affari contenuti: infatti, oltre il 60% delle imprese operante nel settore (oltre 320mila realtà) risulta avere un solo addetto; un'altra quota rile-


vante, di circa un terzo, rientra nella fascia 2-9 addetti. La dimensione media, pari a 2,8 addetti per impresa risulta molto distante dai 10,4 addetti per l'industria in senso stretto e dai 3,3 per i servizi (3,9 addetti per l'intero sistema).

Anche in termini di fatturato si hanno conferme in questo senso: il 72% delle imprese di costruzioni dichiara un giro di affari inferiore ai 200mila euro, mentre un 14% rientra nella classe 200mila-500mila. Pertanto, complessivamente, l'86% dell'offerta pro-

duuttiva settoriale ha un fatturato che non supera i 500mila euro.

Guardando all'attività economica esercitata in via prevalente, le costruzioni si presentano fortemente orientate ai lavori di costruzione specializzati che rappresentano oltre i tre quarti dell'offerta produttiva (quasi 400mila imprese). Il comparto della costruzione di edifici raggruppa circa 115mila imprese (il 22%), mentre di ingegneria civile, si occupano in via prevalente circa 6.500 imprese (l'1,3%).

Imprese nel settore delle costruzioni
COMPOSIZIONE %




Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2021

DINAMICHE DEGLI ULTIMI ANNI

Dopo la rilevante contrazione dell'offerta produttiva nel periodo 2008-2019 che ha determinato la fuoriuscita dal settore di oltre 140mila imprese (-22,6%, con perdite particolarmente consistenti nelle realtà più strutturate), a partire dal 2020 si intravedono primi

segnali positivi legati al progressivo miglioramento dei livelli produttivi settoriali. Nel biennio 2020-21, infatti, il numero di imprese di costruzioni è cresciuto del +6,8%, ovvero di quasi 33mila imprese. L'aumento si rileva in tutte le classi, sebbene ancora sia lontano il recupero del fortissimo gap accumulato nel periodo 2008-2019.

Imprese nel settore delle costruzioni per classi di addetti



* Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

In merito alle dinamiche più recenti, relative agli anni 2022-23, sono disponibili i dati Movimprese - Unioncamere, i quali sebbene non omogenei e confrontabili con i dati Istat, possono comunque fornire elementi utili a delineare le tendenze più recenti dell'offerta produttiva settoriale. Sulla base di tali dati, emerge che il 2022 si è chiuso con circa 21mila imprese di costruzioni in più rispetto a un anno prima

(+2,4%), quasi la metà dell'intero plus registrato per l'insieme dei settori di attività economiche (+48mila realtà).

Anche per il 2023 le costruzioni risultano il comparto più dinamico con ulteriori 13.500 imprese in più (+1,6%) rispetto al 2022 (per l'insieme dei settori economici: +0,7%, per circa 42mila imprese aggiuntive).

FRIULI-VENEZIA GIULIA


STRUTTURA E CARATTERISTICHE

Il settore delle costruzioni in Friuli-Venezia Giulia è rappresentato, nel 2021 (ultimo dato Istat disponibile), da circa 10.500 imprese, ovvero il 2% del dato complessivo nazionale (520.212 imprese). Il settore si presenta molto frammentato, con circa due terzi delle imprese costituite da realtà con un addetto e un altro 29% da quelle con 2-9 addetti (per l'Italia, rispettivamente, il 62% e il 33,3%). Tale struttura produttiva incide sulla dimensione media che in Friuli-Venezia Giulia si at-

testa a 2,7 addetti per impresa (2,8 per l'Italia). Anche i volumi di affari risultano contenuti, con il 72,8% di imprese di costruzioni che dichiara un fatturato inferiore ai 200mila euro e il 13,2% compreso tra i 200mila e i 500mila euro (nel complesso, l'86% dell'offerta produttiva settoriale nella regione ha un giro di affari sotto i 500mila euro). Guardando all'attività esercitata in via prevalente dalle imprese di costruzioni nella regione, emerge una netta preponderanza di

quelle che si occupano di lavori di costruzione specializzati, pari a oltre l'80% (contro una media per l'Italia del 76,7%); segue il comparto della costruzione di edifici con il 16,2%, mentre il comparto dell'ingegneria civile incide per l'1,3%. La distribuzione per provincia evidenzia come l'offerta produttiva settoriale si concentri per quasi la metà ad Udine; segue Pordenone che incide per circa un quarto sul totale delle imprese di costruzioni a livello regionale.

Imprese nel settore delle costruzioni
COMPOSIZIONE %




Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2021

DINAMICHE NEGLI ULTIMI ANNI

Con la crisi durata un decennio, in Friuli-Venezia Giulia sono scomparse quasi 3.400 imprese di costruzioni (-26%). Dal 2020 si sono iniziati a riscontrare segni positivi legati al progressivo miglioramento dei livelli produttivi di settore. Nel biennio 2020-21, infatti, nella regione il numero di imprese di costruzioni è cresciuto del +9,1%, ovvero di circa 870 unità. L'aumento coinvolge tutte le classi dimensionali, con incrementi a doppia cifra, ad eccezione della fascia 2-9 addetti.


Imprese nel settore delle costruzioni per provincia

Province	numero	dimensione media
UDINE	5.060	2,7
GORIZIA	959	3,2
TRIESTE	1.754	2,9
PORDENONE	2.672	2,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA	10.445	2,7
NORD EST	116.918	2,7
ITALIA	520.212	2,8



Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2021

Imprese nel settore delle costruzioni per classi di addetti



* Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Riguardo le tendenze più recenti (2022-23), si sono considerati i dati Movimprese-Uniocamere, i quali pur non essendo omogenei né confrontabili con quelli Istat, possono comunque fornire elementi utili a descrivere una situazione settoriale più attuale. Sulla base di tali dati, in Friuli-Venezia Giulia nel 2022 risultano quasi 400 imprese di costruzioni in più in un anno, pari ad un aumento in termini percentuali del +2,5%. Anche il 2023 si è chiuso favorevolmente, con un ulteriore incremento del +1,8% su base annua, pari a circa 270 realtà aggiuntive.

ITALIA - NORD-EST





LA STRUTTURA DEL CAMPIONE DI ANALISI

L'Ance ha analizzato oltre 5.600 bilanci di imprese associate a livello nazionale (1.152 per quanto riguarda il Nord-Est) con forma giuridica di società di capitali per il periodo 2013-2022 per comprendere le dinamiche economiche e finanziarie che hanno caratterizzato il settore delle costruzioni negli ultimi 10 anni.




Il campione risulta avere la seguente **distribuzione territoriale**: il 33% sono imprese localizzate nel Nord-Ovest, il 20% nel Nord-Est, il 15% nel Centro e il 32% nel Sud.

Per quanto riguarda le **dimensioni delle imprese** considerate, dal campione nazionale emerge chiaramente che, tra il 2013 al 2022, si è verificato uno spostamento verso l'alto della dimensione media degli associati Ance.

Nel 2013, il peso delle imprese con fatturato maggiore di 5 milioni rappresentavano il 15% del totale. Nel 2022, questo peso è quasi raddoppiato (28% del totale, con la fascia da 5 a 20 milioni passata dal 13% al 21% e quella dai 20-60 milioni dal 2% al 5%).



Un simile processo di riposizionamento verso le classi di fatturato di dimensioni maggiori si è avuto nel Nord-Est: nel 2013, le imprese sotto i 2 milioni di fatturato rappresentavano il 49%; dieci anni dopo, le imprese di dimensioni più contenute sono scese al 30%. Di contro, le imprese sopra i 5 milioni di fatturato erano il 23,1% nel 2013, sono diventate il 40,9% nel 2022.



ITALIA - NORD-EST

ANALISI DELL'ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE



La crescita del **valore della produzione** è continuata in maniera sostenuta anche nel 2022: a livello nazionale si è avuto un incremento del 22% sul 2021 (+85% rispetto al 2017). Gran parte di questa crescita si è avuta dal 2021 in poi.

Il trend del Nord-Est è leggermente più contenuto rispetto a quello dell'Italia: l'aumento nello scorso anno è stato del 18% (dopo un 2021 che aveva già fatto segnare un +21%; +58% rispetto al 2017).



Anche il **valore aggiunto**¹ è cresciuto sensibilmente nel periodo 2017-2022: +78,6%. Anche in questo caso la crescita è concentrata negli ultimi due anni (+31,8% nel 2021 rispetto al 2020, +21,1% nel 2022). Il Nord-Est ha una dinamica simile, seppure, anche in questo caso, leggermente più contenuta (+55% tra il 2017 e il 2022; +22% nel 2022).



Anche la marginalità è aumentata in modo significativo nel biennio 2021-2022: l'**EBITDA**² è cresciuto del 157% nel periodo 2017-2022, con un'accelerazione nel 2021 (+65%) e nel 2022 (+39,3%).

Anche nel Nord-Est l'aumento è stato sostenuto (+106% tra il 2017-2022; +50% nel 2021 e +55% nel 2022).



L'**EBIT**³ ha registrato una crescita ancora più forte, sia a livello nazionale, che nel Nord-Est.

In Italia, a livello aggregato negli anni 2017-2022 l'aumento è stato del 234,4%; nel solo 2021 si è registrato un aumento dell'EBIT dell'88,2% mentre nel 2022 la crescita è stata del +49,8%.

Le performance delle imprese del Nord-Est sono state ragguardevoli: +150% negli anni 2017-22, +65% nel 2021 e +75% nel 2022.

¹ **Valore aggiunto**: differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole unità produttive per l'acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende. È il margine che serve per remunerare i fattori della produzione lavoro, capitale fisico, capitale finanziario.



² **EBITDA**: acronimo di *Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization* ed è il sinonimo di Margine Operativo Lordo (MOL). Rappresenta l'utile prima di oneri finanziari, tasse, svalutazioni e ammortamenti ed è ottenuto come: Valore della produzione - Costi delle materie prime - Costi dei servizi - Costi del personale - Costi di funzionamento.

³ **EBIT**: acronimo di *Earnings Before Interests and Taxes*, sinonimo di Risultato Operativo o MON (Margine operativo Netto). Rappresenta il margine prodotto dall'attività senza considerare gli oneri finanziari e le imposte. Questo indicatore non tiene conto della struttura finanziaria dell'impresa (cioè di come viene finanziata l'attività, in quanto non considera la gestione finanziaria). L'EBIT si ottiene rielaborando le voci di conto economico nel seguente modo: EBIT= EBITDA - Costi operativi tra cui gli ammortamenti.

ITALIA - NORD-EST

Questa dinamica molto positiva dal punto di vista della redditività ha avuto, come diretta conseguenza, una **netta diminuzione della rischiosità aggregata**. Andando a considerare il rapporto tra le imprese in utile e quelle in perdita, è possibile notare che le associate in utile sono passate dal 72% del 2013 all'89,8% del 2022.

Ancora più marcato il miglioramento per il Nord-Est: nel 2013, le imprese in utile erano il 68,4%, nel 2022 l'89,9%.



Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

Anche a livello patrimoniale si sono avuti netti progressi: l'**attivo totale** è aumentato del 51,2% in Italia nel periodo 2017-2022, del 13,7% nel solo 2022.

Anche nel Nord-Est il miglioramento è stato marcato: +26% nel periodo 2017-22 e +10% nel 2022.



Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

Si è confrontato il trend di crescita del valore della produzione e dell'attivo totale per verificare se, all'aumento dei ricavi, è corrisposto uno sviluppo dimensionale aziendale.

La risposta è affermativa, nonostante l'aumento del valore di produzione a livello nazionale (+85% nel periodo 2017-22) sia doppio di quello dell'attivo (+38,7%). Leggermente più equilibrati i tassi di aumento delle due grandezze nelle regioni del Nord-Est (+58,4% il valore della produzione, +21% l'attivo totale).



Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

ITALIA - NORD-EST

Anche le immobilizzazioni hanno sperimentato una forte crescita, segno che lo sviluppo dell'attivo è stato accompagnato da una quota di investimenti parimenti importanti.

A livello nazionale, nel periodo 2017-22, le immobilizzazioni sono aumentate del 38,7% (+4,9% nel 2022). Il trend del Nord Est è stato sensibilmente più contenuto, anche rispetto alla dinamica dell'attivo totale: +21% tra il 2017 e il 2022, +1% nel 2022.




LA STRUTTURA PATRIMONIALE

L'indagine ha voluto approfondire anche l'equilibrio patrimoniale di breve e di lungo periodo delle imprese.

Per questa ragione, è stato calcolato il **Margine di Struttura Primario**⁴ per vedere se c'è equilibrio tra il valore delle immobilizzazioni e il patrimonio netto. Il confronto è stato fatto tra il valore del 1999, calcolato nel corso della ricerca del Centro Studi dell'Ance con la Luiss nel 2000, e il valore del 2022.

Mentre nel 1999, questo equilibrio non era rispettato (il valore delle immobilizzazioni era di 1/3 superiore rispetto al patrimonio netto), nel 2022 la situazione risulta diametralmente opposta: il patrimonio netto (26,5%) è significativamente superiore al valore delle immobilizzazioni (21,8%).

Anche il **Margine di Struttura Secondario**⁵, calcolato raffrontando le Immobilizzazioni alla somma tra patrimonio netto e debito a M/L scadenza, è ampiamente rispettato e in linea con i risultati dello scorso anno (area blu del grafico).



⁴ **Margine di Struttura Primario:** Capitale netto/Immobilizzazioni, indica in quale proporzione le immobilizzazioni (impieghi di lungo termine) sono finanziate con capitale netto (fonti proprie). È un indicatore di primo livello della solidità patrimoniale dell'impresa.

⁵ **Margine di Struttura Secondario:** (Capitale netto + Debiti M/L) / Immobilizzazioni, indica in quale proporzione le immobilizzazioni (impieghi di lungo termine) sono finanziate con capitale netto e debiti a medio lungo termine (fonti proprie). Misura il secondo livello di solidità patrimoniale dell'impresa relativo all'equilibrio temporale tra fonti e impieghi di lungo termine.

ITALIA - NORD-EST


Da sottolineare il riequilibrio tra fonti bancarie a medio-lunga scadenza e quelle a breve: tale dinamica positiva è stata certamente favorita dalla possibilità di allungare le scadenze del debito attraverso l'utilizzo della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI.

Per quanto riguarda la coerenza nella struttura finanziaria di breve periodo, ossia tra gli impieghi di breve e debiti a breve (area gialla del grafico), si è calcolato l'Indice di Disponibilità. I risultati relativi al 2022 evidenziano il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio tra impieghi in circolante (e sua liquidabilità) e fonti disponibili per il suo finanziamento.

Le imprese del Nord Est conseguono risultati in linea con la media nazionale. La patrimonializzazione risulta più che adeguata rispetto alle immobilizzazioni.

Rispetto al 2017, risulta lievemente in aumento il peso del debito a breve termine. Nonostante ciò, l'Indice di Disponibilità, ossia l'indicatore che misura la coerenza nella struttura finanziaria di breve periodo tra gli impieghi di breve e debiti a breve, risulta rispettato.

La struttura del debito appare più esposta verso il breve periodo rispetto alla media nazionale: questo aspetto può essere fonte di fragilità per le imprese alle prese con una curva dei tassi d'interesse in crescita.




Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

CAPACITÀ REDDITUALE DELLE IMPRESE E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

LA REDDITIVITÀ OPERATIVA

La redditività del capitale investito nella gestione caratteristica (ROI - Return on Investment⁶) risulta in aumento da 2021, sia a livello nazionale, che nel Nord-Est.

I livelli raggiunti di redditività del capitale investito nel 2022 (5,6% a livello nazionale, 5,2% nel Nord-Est) sono aumentati esponenzialmente rispetto a quelli del 2013 (2,9% per l'Italia, 2,8% per il Nord-Est) e del 2017 (3,2% sia per l'Italia, che per il Nord-Est).



* EBIT caratteristico/Capitale Investito nella gestione caratteristica. Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company


⁶ ROI - Return On Investment: Margine Operativo Netto (MON)/Capitale investito nella gestione caratteristica; indica la capacità degli investimenti nella gestione caratteristica (core business dell'azienda) di "produrre" reddito operativo.

ITALIA - NORD-EST

Per quanto riguarda la redditività delle vendite (ROS - Return On Sales⁷), ovvero la capacità dell'impresa di trattenere reddito dalle vendite, si è assistito sia a livello nazionale, che nella macroregione del Nord-Est, ad una accelerazione importante nell'ultimo biennio analizzato: dal 4,2% del 2013, si è passati al 6,6% del 2022 (per il Nord-Est la crescita è stata dal 3,5% al 6%).



Prendendo in considerazione il **Conto Economico**, a livello nazionale si conferma il peso preponderante dei costi diretti⁸ (pari al 69,9% del totale), nonostante una diminuzione rispetto ai valori del 1999 (75,1%). In crescita il costo del personale (passato dal 14,2% del 1999 al 18% del 2022) mentre risultano in diminuzione gli ammortamenti (dal 5,7% al 3,3%). Cresce dal 5% all'8,9% l'EBIT.




⁷ ROS - Return On Sales: Margine Operativo Netto (EBIT)/Fatturato; indica la capacità delle vendite di "generare" margine operativo netto. In altre parole, misura la capacità di trattenere reddito dalle vendite.

⁸ Costi diretti: costi di produzione, materie prime, spese generali, sostenuti per realizzare la produzione.

ITALIA - NORD-EST

Per il Nord-Est la struttura del Conto Economico ha delle peculiarità: il peso dei Costi diretti è significativamente maggiore (74,2%), in aumento rispetto al 2017. L'incidenza del costo del personale appare più contenuta (15,4%) e anche il livello dell'EBIT medio è più basso (7,6%), ma comunque in aumento rispetto al 2017 (5,4%).




Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

REDDITIVITÀ NETTA DEL CAPITALE

La redditività netta del capitale (ROE - Return On Equity⁹) ha avuto un significativo aumento nel 2021.

Nel 2013, il ROE si attestava al 2,8% a livello nazionale (2,7% per il Nord Est). Dal 2017 al 2020, la redditività del capitale ha oscillato tra il 6,1% e l'8,1% per il campione nazionale (stesso intervallo per il Nord-Est). Nel 2022, il ROE ha raggiunto il 13,5% a livello nazionale, il 13,3% per il Nord-Est, un valore paragonabile alla redditività del capitale per il settore manifatturiero.

ROE* - Redditività del capitale proprio



*Utile-Perdita d'esercizio/Patrimonio netto
Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

⁹ ROE - Return On Equity: Reddito netto/Capitale Netto; misura la remunerazione percentuale del capitale netto prodotta dalla gestione aziendale nel suo complesso (caratteristica e non).

ITALIA - NORD-EST

SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO


Nel 2022, la **sostenibilità del debito** (oneri finanziari/EBITDA) appare molto buona: gli oneri finanziari risultano pari al circa 7,4% del margine lordo (EBITDA). Rispetto al 2021 (6,2%) si è assistito ad un lieve aumento ma ancora si è ben lontani dai valori del 2013 (15,4%) e del 2017 (8,6%).

Per il Nord-Est, i livelli sono più contenuti (6,3% nel 2022, leggermente in risalita rispetto al 5,1% del 2021).

Rapportando la spesa per interessi al risultato della gestione operativa (EBIT), emerge che quest'ultima riesce a coprire in modo efficace il costo del finanziamento.


L'aumento dei tassi sperimentati nel 2023 può aver creato problemi di insolvenza alle imprese, soprattutto quelle che non hanno rinegoziato il debito (allungando le scadenze) in occasione del Covid.

Oneri finanziari/EBITDA
NUMERO INDICE, 2013=100



Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company

Oneri Finanziari/ EBIT
NUMERO INDICE, 2013=100



Elaborazione Ance su dati BVD - A Moody's Analytics Company



IL CREDITO

ITALIA

Il settore delle costruzioni ha attraversato una crisi finanziaria ormai lunga più di 15 anni. Praticamente dallo scoppio della crisi del 2008, i livelli di finanziamenti erogati alle imprese edili hanno continuato a diminuire (al netto di lievissimi segni positivi molto altalenanti in alcuni anni), determinando una grave crisi di liquidità per il tessuto produttivo.

Per comprendere l'impatto che questo lunghissimo credit crunch ha avuto sul settore, basti ricordare che nel 2007 venivano destinati al comparto oltre 52 miliardi di euro, mentre il 2022 si è chiuso con appena 12 miliardi di euro, un calo che supera il 75%.

Le misure introdotte dal Temporary Framework, che hanno permesso al Fondo di garanzia per le PMI di operare con maggiore flessibilità, hanno determinato nel 2020 un lieve aumento nelle erogazioni, peraltro concentrato soltanto nel comparto non residenziale, ma nella maggior parte dei casi le imprese hanno preferito ricontrattare i finanziamenti già in essere, come la messa in ammortamento di crediti a breve. Le misure di sostegno alla liquidità per affrontare la pandemia, però, hanno presto esaurito i loro effetti e il rallentamento economico e gli alti costi di finanziamento hanno determinato ancora cali ulteriori dei finanziamenti destinati alle imprese per avviare investimenti.

Nel 2023 i dati della Banca d'Italia mostrano, infatti, una diminuzione dell'8,2% dei finanziamenti complessivi per investimenti in costruzioni, determinata dalla **contrazione dei mutui per investimenti residenziali (-14,4%)**. Il **comparto non residenziale**, invece, mostra un **lieve incremento delle erogazioni** nello stesso periodo, determinato però da un incremento anomalo registrato solo nel secondo trimestre 2023.

L'inasprimento del mercato creditizio è confermato anche dai risultati dell'Indagine sul credito bancario di Banca d'Italia, in cui si legge: *"Nel secondo semestre del 2023 i criteri di offerta sono stati irrigiditi soprattutto per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, delle attività immobiliari e nel comparto manifatturiero ad alta intensità energetica; nel semestre in corso, le banche si attendono un ulteriore irrigidimento in tutti i settori tranne che in quello manifatturiero"*.

Anche l'andamento dei **finanziamenti dei mutui alle famiglie** per comprare abitazioni sta risentendo dell'andamento incerto del contesto economico. La crisi finanziaria per questo comparto non è stata così drastica come per le imprese, perché a partire dal 2014 si è assistito ad una ripresa del mercato, ma dal 2022 le erogazioni sono tornate a diminuire: nel 2023 è stato confermato il calo -25,4% rispetto all'anno precedente.

Analizzando nel dettaglio la composizione dei finanziamenti erogati emerge che la discesa registrata nell'ultimo anno è da attribuire ai nuovi contratti di mutuo che, complice l'incremento dei tassi registrato negli ultimi mesi, sono diminuiti di circa il 27%. Le surroghe e le sostituzioni risultano, invece, in aumento.

Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia in Italia

MILIONI DI EURO

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I trim. 2023	II trim. 2023	III trim. 2023	IV trim. 2023	2023
Residenziale	9.145	8.172	8.169	7.179	7.654	7.858	6.840	8.588	7.804	1.743	1.671	1.430	1.834	6.678
Non Residenziale	5.961	9.972	8.528	8.968	10.387	7.542	9.737	6.510	4.573	1.202	1.929	744	814	4.689
Totale	15.107	18.144	16.697	16.147	18.041	15.447	16.577	15.098	12.377	2.944	3.600	2.144	2.648	11.367
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente														
Residenziale	-18,4	-10,6	0,0	-12,1	6,6	2,7	-12,9	25,6	-9,1	-2,5	-17,5	-24,5	-12,5	-14,4
Non Residenziale	6,7	67,3	-14,5	5,2	15,8	-27,4	29,1	-33,1	-29,8	-7,6	40,7	-7,5	-25,8	2,5
Totale	-10,1	20,1	-8,0	-3,3	11,7	-14,4	7,3	-8,9	-18,0	-4,7	6,0	-19,4	-17,1	-8,2

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Flusso di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie in Italia

MILIONI DI EURO


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I trim. 2023	II trim. 2023	III trim. 2023	IV trim. 2023	2023	2017/2007
	24.183	41.247	49.704	47.672	50.602	48.900	50.514	61.611	55.257	10.302	10.521	9.588	10.822	41.233	
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente															
	13,0	70,6	20,5	-4,1	6,1	-3,4	3,3	22,0	-10,3	-26,0	-33,2	-24,7	-15,8	-25,4	-24,0

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



Composizione del flusso di nuovi mutui erogati alle famiglie per acquisto di abitazioni in Italia

MILIONI DI EURO



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

FRIULI-VENEZIA GIULIA


In Friuli-Venezia-Giulia le erogazioni di **finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale** negli ultimi anni hanno avuto un andamento altalenante. Il 2023 si è chiuso con una ulteriore flessione delle erogazioni, -15,8% rispetto all'anno precedente. La diminuzione ha riguardato tutte le province della regione, con l'eccezione di Trieste dove, al contrario, sono aumentate del 49,5% rispetto al 2022.

Flusso di nuovi mutui per investimenti residenziali

	MILIONI DI EURO									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GORIZIA	13,2	13,5	16,9	16,1	19,6	11,1	12,5	18,7	19,7	12,8
PORDENONE	27,5	35,8	37,7	38,4	42,2	37,9	34,5	42,3	56,9	37,6
TRIESTE	21,7	16,9	20,4	16,4	13,8	23,4	24,8	19,4	18,1	27,1
UDINE	77,7	86,6	97,8	87,6	85,4	96,2	76,6	142,6	124,0	106,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA	140,1	152,8	172,8	158,5	161,0	168,6	148,4	223,1	218,6	184,0
	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente									
GORIZIA		2,3	25,2	-4,7	21,7	-43,4	12,6	49,9	4,9	-34,8
PORDENONE		30,2	5,3	1,9	9,9	-10,2	-9,0	22,8	34,4	-33,8
TRIESTE		-22,1	20,7	-19,6	-15,9	69,6	6,0	-21,9	-6,5	49,5
UDINE		11,5	12,9	-10,4	-2,5	12,6	-20,4	86,2	-13,1	-14,1
FRIULI-VENEZIA GIULIA		9,1	13,1	-8,3	1,6	4,7	-12,0	50,3	-2,0	-15,8



VARIAZIONI % 2023/2022



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia


Nel **comparto non residenziale**, l'andamento delle erogazioni registrato negli ultimi anni è stato altalenante e il 2023 conferma tale tendenza: i finanziamenti erogati alle imprese per investimenti in questo comparto, infatti, nell'ultimo anno tornano a registrare un, seppur lieve, aumento del +1,9% rispetto al 2022.

L'aumento più sostenuto è stato riscontrato nella provincia di Gorizia (+129,5% sul 2022), cui segue Pordenone (+37%). Udine e Trieste, invece, registrano una diminuzione delle erogazioni per investimenti non residenziali.

Flusso di nuovi mutui per investimenti non residenziali

	MILIONI DI EURO									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GORIZIA	12,0	12,0	11,1	12,7	10,0	14,0	10,0	5,6	5,6	12,8
PORDENONE	20,1	45,9	40,3	33,1	41,1	38,1	60,7	34,1	19,7	27,0
TRIESTE	21,7	29,4	12,7	15,8	26,9	88,8	57,7	17,3	14,6	7,7
UDINE	46,3	99,6	148,1	86,6	135,1	80,1	94,8	83,4	55,1	49,2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	100,1	186,9	212,2	148,2	213,2	221,0	223,2	140,3	94,9	96,7
	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente									
GORIZIA		0,0	-7,5	14,4	-21,3	40,0	-28,6	-44,5	0,1	129,5
PORDENONE		128,4	-12,2	-17,9	24,3	-7,4	59,3	-43,9	-42,1	37,0
TRIESTE		35,5	-56,8	24,4	70,2	230,1	-35,0	-70,0	-16,0	-47,0
UDINE		115,1	48,7	-41,5	56,0	-40,7	18,4	-12,1	-34,0	-10,6
FRIULI-VENEZIA GIULIA		86,7	13,5	-30,2	43,8	3,7	1,0	-37,1	-32,4	1,9

VARIAZIONI % 2023/2022



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia




FRIULI-VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda i **finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni** erogati in Friuli-Venezia-Giulia, nel 2023 si conferma il calo già monitorato lo scorso anno: -21%, dopo il -8,7% del 2022.

Il calo ha riguardato tutte le province, con flessioni più elevate della media a Trieste (-30,8%) e Pordenone (-27,1%).

Flusso di nuovi mutui per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie


	MILIONI DI EURO									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GORIZIA	65,2	109,3	134,7	124,8	129,1	136,8	148,7	156,9	149,0	128,5
PORDENONE	139,5	244,4	288,6	288,1	293,8	294,0	317,2	388,4	337,8	246,2
TRIESTE	122,0	200,5	239,1	238,0	223,2	225,3	242,5	293,3	260,8	180,4
UDINE	241,7	418,6	499,7	469,4	433,7	441,1	456,3	539,6	510,8	439,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA	568,4	972,8	1.162,1	1.120,3	1.079,8	1.097,2	1.164,7	1.378,3	1.258,4	994,6
	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente									
GORIZIA		67,6	23,2	-7,3	3,4	6,0	8,7	5,5	-5,1	-13,8
PORDENONE		75,2	18,1	-0,2	2,0	0,1	7,9	22,5	-13,0	-27,1
TRIESTE		64,3	19,3	-0,5	-6,2	0,9	7,6	20,9	-11,1	-30,8
UDINE		73,2	19,4	-6,1	-7,6	1,7	3,4	18,3	-5,3	-14,0
FRIULI-VENEZIA GIULIA		71,1	19,5	-3,6	-3,6	1,6	6,2	18,3	-8,7	-21,0




Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

I dati sul **dettaglio della composizione dei nuovi mutui alle famiglie** per l'acquisto di abitazioni mostrano che la diminuzione del 2023 è da attribuire al calo dei nuovi contratti di mutuo (-25% circa rispetto al 2022).

Composizione del flusso di mutui erogati alle famiglie per acquisto di abitazioni



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



**LE DINAMICHE
DEMOGRAFICHE E
LO STOCK EDILIZIO**

ITALIA

LA DEMOGRAFIA E IL BENESSERE DEI CONTESTI TERRITORIALI

La popolazione residente continua a diminuire: al 31 dicembre 2023 la popolazione scende a 58.989.800 residenti, con una diminuzione di circa 7.500 individui, pari a -0,1%. Più forte il calo demografico del Mezzogiorno e delle Isole (-0,4%), mentre la popolazione risulta in aumento nel Nord. Il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, e nei territori del Mezzogiorno a questo fenomeno si correla uno spostamento di popolazione non compensato in molte regioni dai movimenti migratori con l'estero. Le regioni in cui si è persa più popolazione sono la Basilicata, la Calabria e il Molise. Diversamente, le regioni del Centro Nord registrano un tasso positivo e particolarmente attrattive si confermano l'Emilia-Romagna, la regione più attrattiva (+3,4), seguita dal Friuli-Venezia Giulia (+2,2%), dal Trentino-Alto Adige (+2,1%) e dalla Lombardia (+2%). Il Centro nel complesso registra un +0,5%.

Registrano un aumento più sostenuto le famiglie: al 31 dicembre 2022, sono pari a 26milioni e 400mila, con una variazione rispetto al 2021 dello 0,7%, pari a 194mila unità in più.

Crescono di numero ma si riducono nelle dimensioni. L'analisi delle strutture familiari conferma, infatti, la tendenza, in atto da decenni, di una progressiva semplificazione nella dimensione e nella composizione delle famiglie.

Il numero medio di componenti è passato da 2,7 (media 1999-2000) a 2,3 (media 2021-2022), e si assiste ad un forte aumento delle famiglie unipersonali che, in venti anni, sono cresciute di oltre 10 punti, arrivando a rappresentare un terzo del totale delle famiglie. Le coppie con figli, il 50,3 per cento dei nuclei familiari nel biennio 2021-2022, rappresentano ancora oggi la tipologia di nucleo prevalente, nonostante la loro incidenza si sia ridotta di quasi 10 punti percentuali nell'arco degli ultimi venti anni.

Le coppie senza figli, in costante aumento, rappresentano poco meno di un terzo del totale dei nuclei (32,4%) ed è cresciuto anche il peso dei nuclei monogeni-

Popolazione residente in Italia e famiglie per ripartizione geografica


	Popolazione residente al 1° gennaio 2023	Variazione % 2023-2022	Famiglie al 31 dicembre 2022	Variazione % 2023-2022
NORD-OVEST	15.905.000	0,2	7.364.410	0,7
NORD-EST	11.585.100	0,1	5.214.489	0,7
CENTRO	11.723.900	-0,0	5.368.502	0,8
SUD	13.411.500	-0,4	5.627.469	0,8
ISOLE	6.364.300	-0,4	2.825.456	0,7
TOTALE	58.989.800	-0,1	26.400.326	0,7

Elaborazione Ance su dati Istat



Saldo migratorio interno e con l'estero per regione

ANNO 2023* - VALORI PER MILLE RESIDENTI




* dato provvisorio

Elaborazione Ance su dati Istat

Crescita naturale in Italia - Ripartizione regionale

ANNI 2002 E 2023* - VALORI PER MILLE ABITANTI



* 2023 dato provvisorio

ITALIA

tore che sono arrivati a rappresentare il 17,3% del totale dei nuclei. Dal punto di vista territoriale, l'incidenza di coppie con figli è massima al Sud (55,3%) e nelle Isole (52,8%), anche se è proprio in questa ripartizione che si registra il decremento più consistente.

Nel 2023 le nascite, pari a 379mila, registrano una ulteriore diminuzione (-3,6% rispetto al 2022), con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%).

La crescita naturale nel 2023 (dati provvisori) presenta una dinamica negativa in tutte le regioni. Il dato migliore lo registra il Trentino-Alto Adige (-1,1 per mille) e la Liguria registra il peggiore (-8,7 per mille); la media nazionale del tasso di crescita naturale è pari a -5,4 per mille.


La **popolazione straniera** residente al 31 dicembre 2023 è pari a 5.307.598 unità, in aumento di 166mila individui rispetto all'anno precedente (+3,2% rispetto al 2022) e rappresenta, nella media nazionale, il 9% del totale dei residenti. Il 58,6% del totale degli stranieri risiede al Nord, il 24,5% nelle regioni del Centro e il restante 16,9% nel Mezzogiorno.

Il fenomeno migratorio in Italia riveste un duplice ruolo, quello di contrasto al calo demografico con un saldo migratorio che riesce quasi a compensare il saldo naturale negativo, e quello di ringiovanimento della struttura per età, con guadagni di popolazione giovane e attiva.

La **struttura per età** vede ulteriormente aumentata la componente anziana della popolazione. La popolazione over 65 anni è arrivata a rappresentare nel 2024 il 26,6% della popolazione totale (stima Istat) e l'età media della popolazione è salita a 46,6 anni (nel 2014 si attestava a 44,2 anni). L'**indice di vecchiaia**, dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni moltiplicato per 100 (esprime, quindi, il grado di invecchiamento della popolazione) è negli anni notevolmente aumentato e continua a crescere. Nel 2024 è arrivato a 199,8 anziani ogni cento giovani (era 154,6 nel 2014).

A livello regionale, la Liguria è la regione più anziana, seguita dalla Sardegna e dal Molise e Friuli-Venezia Giulia. Le regioni con le per-

Popolazione residente in Italia e percentuale degli stranieri sul totale regionale - 31 dicembre 2023



Elaborazione Ance su dati Istat

centuali più basse di ultrasessantacinquenni sono la Campania e il Trentino-Alto Adige.


Ulteriore indicatore è rappresentato dall'**indice di dipendenza strutturale**, dato dal rapporto tra la popolazione in età non attiva

(0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicato per 100, un rapporto quindi che esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva. Valori superiori al 50 per cento

indicano una situazione di squilibrio generazionale e la media Italia è pari a 57,5, confermando la presenza di uno squilibrio fra le generazioni che risulta ancora più forte in alcune regioni del centro nord.

Indice di vecchiaia e indice di dipendenza strutturale in Italia - Ripartizione regionale

ANNO 2024*



* dati stimati

Elaborazione Ance su dati Istat

ITALIA

Le previsioni demografiche dell'Istat stimano una continua perdita di popolazione e un progressivo invecchiamento. Le nuove previsioni, su base 1° gennaio 2022, vedono la popolazione residente in continua decrescita, fino ad arrivare a 54,4 milioni nel 2050. Il calo della popolazione sarà più accentuato nel Mezzogiorno che potrebbe vedere la sua popolazione ridursi di 3,6 milioni già entro il 2050, mentre nel Nord la perdita sarebbe molto più contenuta.

Questo nello scenario mediano che contempla movimenti migratori netti con l'estero ampiamente positivi, con una media annuale di 200mila ingressi netti per i primi 7 anni e poi una media di 165mila unità, ma che comunque non riuscirebbero a bilanciare il segno negativo della dinamica naturale.

Le famiglie vedranno, invece, il loro numero aumentare ma diventeranno sempre più piccole, con il 37,5% composto da una persona sola nel 2042. Inoltre, si prevede una forte diminuzione delle coppie con figli e la crescita delle famiglie composte da un genitore.

Relativamente all'analisi dei contesti territoriali, nelle specifiche analisi regionali si farà riferimento

ad alcuni indicatori scelti tra quelli rilevati dall'Istat nel BES, il rapporto sul Benessere equo e sostenibile, che ha come punto di partenza la "multidimensionalità del benessere".

Il sistema di indicatori per la misura del Benessere Equo e Sostenibile (Bes), avviato nel 2010 dall'Istat insieme al Cnel, rappresenta uno strumento per valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale attraverso un quadro informativo statistico articolato in 12 domini e 152 indicatori. I domini sono: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Innovazione, ricerca e creatività, Qualità dei servizi.

Nel Rapporto 2023 è contenuta una sintetica rappresentazione delle distribuzioni regionali degli indicatori che fornisce la possibilità di valutare la posizione di ogni regione rispetto alle altre regioni italiane, considerando l'insieme degli indicatori di benessere, aggiornati all'ultimo anno disponibile, distinguendo cinque classi di benessere relativo



(bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta).

Dai dati, si evidenzia una forte differenziazione tra Nord-Sud. Se per le regioni del Nord-Est (escluso il Veneto) oltre la metà degli indicatori ricade nelle classi di benessere relativo medio-alta e alta e non più di un quinto in quelle bassa e medio-bassa, per le regioni del Mezzogiorno (escludendo Abruzzo, Molise e Sardegna) la situazione si inverte, con oltre il 55% degli indicatori nelle classi bassa e medio-bassa e solo una minoranza che si distribuisce nelle posizioni più elevate.

Performance molto positive si registrano nelle province autonome di Trento e Bolzano, con

oltre il 40% degli indicatori nella classe di benessere alta e tale percentuale supera abbondantemente il 60% considerando entrambe le classi migliori.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, in Abruzzo, Molise e Sardegna la distribuzione degli indicatori è meno concentrata nella classe più bassa di benessere rispetto ad altre regioni della stessa ripartizione che hanno almeno il 25% di misure nella classe bassa (con punte di oltre il 40% per la Campania e la Calabria). Inoltre, in Campania e Sicilia circa il 70% degli indicatori si trovano nelle classi di benessere bassa o medio-bassa.

Di seguito il quadro di insieme delle regioni italiane.

Distribuzione degli indicatori per classe di benessere e regione. Ultimo anno disponibile.

VALORI PERCENTUALI E VALORI ASSOLUTI

RIFARTIZIONI	REGIONI	Classe di benessere					Totale indicatori disponibili
		Bassa	Medio-bassa	Media	Medio-alta	Alta	
Nord-Ovest	Piemonte	5,1	16,5	35,9	39,5	11,8	131
	Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste	12,9	15,2	15,9	32,4	32,9	125
	Liguria	3,0	15,9	43,2	27,3	10,6	132
Nord-Est	Lombardia	9,4	15,3	32,1	39,9	34,4	131
	P.A. Bolzano/Bolzen	10,5	10,0	14,6	20,0	44,6	130
	P. A. Trento	3,1	7,7	15,2	30,0	43,1	130
Centro	Veneto	5,1	14,4	32,2	27,2	22,0	132
	Friuli-Venezia Giulia	5,3	12,1	25,9	34,9	18,6	132
	Emilia-Romagna	6,8	11,4	27,3	30,4	18,2	132
Centro	Toscana	5,2	12,5	38,8	29,5	12,9	132
	Umbria	4,6	22,3	23,8	37,7	11,6	130
	Molise	3,0	25,9	22,0	21,5	17,4	132
Sud	Lazio	6,1	21,2	35,8	20,5	13,9	132
	Abruzzo	7,5	29,5	38,4	20,5	6,9	132
	Molise	10,1	26,7	25,9	20,8	13,0	131
Sud	Campania	42,4	29,5	5,1	10,0	8,0	132
	Puglia	25,0	26,4	25,5	12,1	6,1	132
	Basilicata	31,9	24,3	18,2	15,9	5,6	132
Isole	Calabria	40,9	20,5	13,5	14,4	10,6	132
	Sardegna	35,4	26,5	15,9	12,1	3,6	132

Fonte: Istat, Indicatori Bes

ITALIA

STOCK EDILIZIO

La nuova sfida europea, molto ambiziosa, riguarda la riqualificazione energetica dell'intero patrimonio immobiliare, ovvero, la sua neutralità rispetto alle emissioni nocive entro il 2050. Con questo obiettivo, la direttiva europea "Green" di recente approvazione, pone termini molto stringenti per migliorare, a partire dai più energivori, gli edifici europei. Diventa dunque cruciale per qualsiasi azione in questo senso avere un quadro chiaro delle principali caratteristiche del parco edilizio italiano. I dati disponibili si riferiscono, almeno come base di partenza, al censimento ISTAT delle abitazioni del 2011, il quale costituisce l' "ultimo" della sua specie per varietà di informazioni e soprattutto di dettaglio. I censimenti successivi, definiti "permanenti", infatti, sono di natura campionaria e offrono indicazioni su un set di variabili molto limitato. A livello nazionale, pertanto, il riferimento sarà la base censuaria 2011, integrata con alcune informazioni rese disponibili successivamente. A livello regionale, invece, il riferimento più adeguato continuerà ad essere il censimento 2011.

Stock edilizio*

destinazione d'uso	n. edifici	composizione %
RESIDENZIALE	12.187.698	88,9
NON RESIDENZIALE	1.521.547	11,1
■ produttivo	287.039	2,1
■ commerciale	246.082	1,8
■ direzionale/terziario	60.462	0,4
■ turistico/ricettivo	61.426	0,4
■ servizi	178.356	1,3
■ altro (ad es. conventi, chiese, ecc.)	688.182	5,0
TOTALE	13.709.245	100,0

*si riferisce agli edifici "utilizzati"
Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011


Pertanto: secondo i dati del Censimento delle abitazioni 2011, lo stock edilizio italiano è costituito da circa 13,7 milioni di edifici, dei quali l'88,9% ad uso abitativo. La restante parte (l'11,1%) riguarda il non residenziale. In particolare, sono circa 290mila gli edifici a destinazione produttiva, mentre quelli ad uso commerciale e di servizi incidono, rispettivamente, per l'1,8% e l'1,3%. Il comparto direzio-

nale / terziario e il turistico / ricettivo, con poco più di 60mila immobili ciascuno, incidono per lo 0,4%, mentre la categoria "altro utilizzo" (ad esempio, conventi, chiese, ecc.) rappresenta il 5% del totale.

Focalizzando l'attenzione sul comparto residenziale, sul quale il censimento offre una ricca panoramica di dati, è possibile ottenere informazioni molto rilevanti dal punto di vista della riqualificazione energetica degli immobili. In prima battuta, la stessa consistenza dello stock abitativo italiano: si tratta, infatti, di ben 12,2 milioni di edifici (per 31,2 milioni di abitazioni). Recentemente, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima di giugno 2023 (PNIEC) è stato fornito un dato aggiornato di tale stock, portandolo a 12,4 milioni, in quanto si sono stimate circa 230mila immobili aggiuntivi costruiti tra il 2011 e il 2018. Tornando ai dati del Censimento 2011 (12,2mln edifici), emerge che quasi il 75% è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull'efficienza energetica (1976), nonché dei relativi decreti attuativi. Il patrimonio residenziale esistente è stato in buona parte costruito negli anni della ricostruzione e del boom edilizio; espansione che ha coinvolto con particolare intensità le periferie. Quasi la metà degli edifici è stato, infatti, costruito tra il 1946 e il 1981. Tale patrimonio ha, dunque, ormai abbondantemente superato, in media, i 40 anni, soglia temporale oltre la quale si rendono indispensabili interventi di manutenzione. L'incrocio tra epoca di costruzione e tipologia costruttiva consente di evidenziare come dal dopoguerra sia diventato "intensivo" l'uso del calcestruzzo armato, il quale, nelle epoche più recenti, arriva ad incidere per oltre il 50% sul totale. Parallelamente, aumenta nel tempo, arrivando a coprire circa un quinto del totale, anche l'impiego di materiali diversi dai tradizionali (ad es. acciaio, legno). Un altro elemento importante per valutare gli edifici dal punto di vista energetico è la loro collocazione in specifiche fasce climatiche (A-B-C-D-E-F, secondo l'ultimo aggiornamento della Tabella A allegata al DPR 412/93). Si ricorda che i comuni in fascia A sono quelli con le temperature più elevate, fino a giungere a quelli in F, con un clima estremamente rigido.


Sulla base di tale classificazione, in Italia, il

Edifici residenziali nei Comuni classificati per fascia climatica





43,1% degli edifici residenziali si concentra nei comuni classificati in fascia climatica E. Un ulteriore 23% e 22% si trova, rispettivamente, nelle fasce D e C, mentre un altro 12% si distribuisce pressoché equamente nelle zone B ed F. A questo proposito, il già citato PNIEC fornisce anche qualche indicazione sulla distribuzione per fasce climatiche dello stock residenziale pubblico, limitatamente al dato di media nazionale. Secondo lo studio, in Italia ci sono 710.594 abitazioni in edifici residenziali riferite agli ex-IACP. Oltre il 43% di esse è in zona E e un altro 26,6% in fascia D. Poco più di un quinto ricade invece nella zona C, mentre in F, dove le temperature sono particolarmente rigide, si concentra il 2,6% del totale.

Abitazioni in edifici residenziali ex-IACP per fascia climatica




Infine, guardando al tipo di immobile, emerge che più di un edificio su due è rappresentato da una unifamiliare (54,7%); un ulteriore 23% identifica le bifamiliari. Il restante 22,5% è afferente ai condomini, dei quali circa l'8,2% è costituito dai cosiddetti "supercondomini".

Stock edilizio residenziale



Stock edilizio residenziale




FRIULI-VENEZIA GIULIA

DEMOGRAFIA E BENESSERE DEI TERRITORI

La **popolazione residente** in Friuli-Venezia Giulia, al 31 dicembre 2023, ammonta a 1.195.792 persone e, rispetto all'anno precedente, risulta in lieve crescita (+0,1%), poco più di 1.500 nuovi residenti. La provincia più abitata è quella di Udine dove vive il 43,3% della popolazione, seguita dalla provincia di Pordenone (26%).

Popolazione residente in Friuli-Venezia Giulia al 31 dicembre 2023*
COMP. %



* dato provvisorio

Elaborazione Ance su dati Istat

La dinamica della popolazione (dati 2023) riflette un **saldo naturale** negativo (-6,3), un **saldo migratorio interno** e un **saldo con l'estero** entrambi positivi, rispettivamente +2,2 e +5,4 che riescono, quindi, ad arginare la mancata crescita naturale con l'arrivo di persone da altre regioni e, soprattutto, di immigrati dall'estero.

L'**indice di vecchiaia** (rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 15 anni), ha raggiunto (dati 1° gennaio 2023) quota 237,2, molto di sopra del dato nazionale (193,1), un indice che l'Istat stima in forte peggioramento nei prossimi decenni.

L'**indice di dipendenza strutturale**, ovvero il rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), è anch'esso superiore al valore nazionale (62 contro 57,4). Tale rapporto esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva: valori superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio generazionale.

In Friuli-Venezia Giulia, le **famiglie** (dati 2022) sono 567.303 e risultano in crescita, rispetto al 2021, dello 0,5%, circa 2.500 nuove famiglie.

Le **previsioni** dell'Istat della popolazione indicano per il Friuli-Venezia Giulia una diminuzione del numero di residenti, mentre le famiglie, dopo una lieve diminuzione, dal 2030 riprenderanno una modesta crescita che si accompagnerà ad un assestamento nei pesi delle tipologie familiari, con un incremento delle persone sole ed un ulteriore ridimensionamento delle coppie con figli.

Popolazione e famiglie residenti in Friuli-Venezia Giulia


	Popolazione residente al 31 dicembre 2023*	Variazione % 2023-2022	Famiglie al 31 dicembre 2022	Variazione % 2022-2021
GORIZIA	138.430	0,3	66.620	0,5
PORDENONE	311.149	0,3	136.467	0,6
TRIESTE	228.952	0,1	119.909	0,5
UDINE	517.261	0,0	244.307	0,3
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.195.792	0,1	567.303	0,5

* dato provvisorio

Elaborazione Ance su dati Istat




Popolazione e famiglie residenti in Friuli-Venezia Giulia
PREVISIONI - SCENARIO MEDIANO • NUM. INDICE 2022=100



Elaborazione Ance su dati Istat

Distribuzione degli indicatori provinciali per classe di benessere e dominio. Friuli-Venezia Giulia - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)
(valori percentuali) (a)



Fuente: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

(a) Per ciascun dominio è indicato in parentesi il numero di indicatori disponibili; le percentuali rappresentate nelle barre si riferiscono al complesso dei posizionamenti delle province per tutti gli indicatori di ciascun dominio.

Relativamente al profilo di benessere della regione, il Report dell'Istat BeT - Il benessere equo e sostenibile dei territori (Report regionali - Anno 2023) fornisce una indica-

zione della posizione nel contesto nazionale evidenziando i punti di forza, gli svantaggi, le disparità territoriali, le evoluzioni recenti. Considerando le posizioni occupate dalle

FRIULI-VENEZIA GIULIA

province del Friuli-Venezia Giulia nella distribuzione nazionale, il livello di benessere relativo della regione è più alto sia rispetto all'Italia, sia rispetto al complesso dei territori del Nord-est: le province del Friuli-Venezia Giulia si collocano nei due livelli più virtuosi per il 60% degli indicatori.

Il quadro provinciale non è omogeneo. Trieste è la provincia con le maggiori incidenze di indicatori nelle classi di benessere alta e medio-alta e la provincia con la minore quota nelle classi di benessere bassa e medio-bassa.

Diversamente, la provincia di Gorizia è quella che tende a posizionarsi più frequentemente nelle classi bassa e medio-bassa e meno frequentemente su livelli di benessere relativo alto e medio-alto. Le province di Udine e Pordenone si collocano in posizione intermedia.

Con riguardo al **contesto regionale**, sono stati presi in considerazione i dati del Rapporto Bes guardando, in particolare, ad alcuni indicatori dei domini "Ambiente" e "Paesaggio e patrimonio culturale".





Inoltre, è riportata una mappa regionale che indica i **dati di dispersione della rete idrica** rilevati nell'ultimo rapporto Istat "Le statistiche dell'acqua".

Il Friuli-Venezia Giulia (dati 2022) registra perdite idriche pari al 42,3% del totale del volume di acqua immesso in rete, in linea con la media Italia (42,4%).

Perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile per regione e comune capoluogo di regione. Anno 2022, percentuale sul volume immesso in rete



Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile



FRIULI-VENEZIA GIULIA

STOCK EDILIZIO

Alla luce della recente approvazione della direttiva "Green" da parte dell'Unione europea, diventa assolutamente centrale per implementare qualsiasi tipo di azione volta alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, poter disporre di dati sulle principali caratteristiche del parco edilizio italiano. In questo senso, le informazioni riventi dal Censimento ISTAT sulle abitazioni del 2011, seppur datate, possono ancora risultare molto utili per il loro grado di dettaglio e di rigore metodologico. Sulla base di tali dati, in Friuli-Venezia Giulia, lo stock edilizio risulta composto da quasi 340mila edifici, per il 90% destinati a uso residenziale. Gli immobili di natura non abitativa, circa 32.700, costituiscono la parte restante, pari al 9,7% del patrimonio totale regionale.

Stock edilizio*		
destinazione d'uso	n. edifici	composizione %
RESIDENZIALE	306.363	90,3
NON RESIDENZIALE	32.725	9,7
■ produttivo	7.219	2,1
■ commerciale	5.946	1,8
■ direzionale/terziario	1.592	0,5
■ turistico/ricettivo	1.344	0,4
■ servizi	4.167	1,2
■ altro (ad es. conventi, chiese, ecc.)	12.457	3,7
TOTALE	339.088	100,0


*si riferisce agli edifici "utilizzati"
Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011

Focalizzando l'attenzione sugli edifici residenziali, sui quali il Censimento offre molte informazioni rilevanti e dettagliate anche a livello regionale e locale, emerge che lo stock abitativo presente nella regione ammonta a 306mila edifici. Il dettaglio per epoca di costruzione evidenzia che quasi i tre quarti è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull'efficienza energetica (1976) e dei relativi decreti attuativi. Il patrimonio residenziale esistente è stato in buona parte edificato negli anni della ricostruzione e del boom edilizio (quasi il 50% tra il '46 e l'80); ha, dunque, ormai superato abbondantemente, in media, i 40 anni. Il combinato disposto tra epoca di costru-

zione e tipologia di materiale utilizzato, permette di evidenziare l'aumento progressivo dell'utilizzo del calcestruzzo armato, il quale nelle epoche più recenti incide per circa il 40% sul totale. È bene sottolineare, tuttavia, che quest'ultima quota risulta sensibilmente inferiore alla media nazionale; di contro, l'impiego dei materiali da costruzione alternativi ai tradizionali conosce nella regione uno sviluppo notevole, evidenziando già dal dopoguerra una quota superiore al 20% e, aumentando progressivamente, arriva a sfiorare ben il 40% del totale nel caso degli edifici abitativi costruiti a partire dal 2016 (lo stesso dato per l'Italia è poco più della metà, pari al 21,6%).

Un'altra informazione importante ai fini della riqualificazione energetica degli immobili è quella relativa alla loro localizzazione rispetto alla fascia climatica. In tal senso, il Friuli-Venezia Giulia è una delle regioni maggiormente esposte alle temperature più rigide. I comuni, infatti, ricadono esclusivamente nelle zone climatiche E ed F. Ovviamente la distribuzione degli edifici abitativi riflette tale classificazione, con il 90,2% dell'intero stock abitativo regionale concentrato nella fascia E ed il restante 9,8% nella zona F.

Edifici residenziali nei Comuni classificati per fascia climatica
COMPOSIZIONE %




Elaborazione Ance su dati Istat e D.P.R. 412/93 (tabella A e successive modificazioni e integrazioni)

Guardando alla tipologia dell'edificio, in Friuli-Venezia Giulia, si riscontra che il 65,1% degli immobili residenziali è una unifamiliare (lo stesso dato per l'Italia è significativamente inferiore e pari al 54,7%); per il 19% si



Stock edilizio residenziale

COMPOSIZIONE % PER N. DI ABITAZIONI PRESENTI NELL'EDIFICIO



Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011



tratta di una bifamiliare, mentre la quota riferita ai condomini si attesta al 16%. Di questi ultimi, l'8,7% si classifica nella fattispecie dei "supercondomini", ovvero edifici con 16 abitazioni e più al loro interno.

Il dettaglio locale, infine, localizza oltre la metà dello stock residenziale nella provincia di Udine, seguita a distanza da quella di Pordenone (28,9%).


Stock edilizio residenziale per provincia

PROVINCE	N. EDIFICI
UDINE	155.995
GORIZIA	30.760
TRIESTE	31.174
PORDENONE	88.434
FRIULI-VENEZIA GIULIA	306.363
NORD-EST	2.392.384
ITALIA	12.187.698

Stock edilizio residenziale COMPOSIZIONE %



Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011



Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011



IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE


ITALIA

Il mercato immobiliare residenziale in Italia, nel 2023, registra una battuta d'arresto, in seguito alla forte espansione iniziata nel periodo post-pandemico. A conferma di ciò, i dati dell'Agenzia delle Entrate evidenziano un calo del -9,7% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 709.591 compravendite abitative. Tale flessione è frutto di una tendenza negativa, iniziata sul finire del 2022, rafforzata nella prima metà del 2023 per poi rallentare nella seconda parte dell'anno. La diminuzione dell'attività transattiva ha coinvolto maggiormente i capoluoghi (-10,7%) rispetto ai comuni minori (-9,2%).

Sulla dinamica negativa del mercato immobiliare residenziale sta incidendo certamente la stretta monetaria attuata dalla BCE che si è ripercossa a cascata sul costo dei prestiti finalizzati all'acquisto della casa ed ha anche indotto gli istituti bancari a limitare l'offerta di credito, a causa del maggiore rischio di insolvenza delle famiglie. Conferme in tal senso provengono dagli ultimi dati di Banca d'Italia, secondo i quali, nel 2023, i mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione registrano una contrazione tendenziale del -25,4%. In questo contesto, caratterizzato da tassi d'interesse ancora superiori alle attese e dalle perduranti tensioni geopolitiche in Me-

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Italia

VAR. % RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE



* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

dio Oriente ed Ucraina, Nomisma stima per il 2024 un ulteriore calo, di poco superiore al -2%, delle transazioni abitative che dovrebbero attestarsi a 695 mila unità compravendute.

Nonostante il ridimensionamento del mercato immobiliare residenziale, la domanda abitativa delle famiglie risulta ancora considerevole, come testimoniano alcune informazioni di fonte Istat sulle intenzioni di acquisto di un'abitazione da parte delle fami-


glie e sulle caratteristiche che il "bene casa" oggi è chiamato ad avere. Dai dati emerge, in particolare, che oltre 2 milioni di famiglie italiane (il 9,1% del totale) desiderano cambiare abitazione, ritenendola, nell'11,9% dei casi, troppo piccola o caratterizzata da servizi al suo interno giudicati inadeguati. Alla luce di questi fattori, la ricerca dell'abitazione si è dunque orientata verso soluzioni con spazi adeguati e confortevoli, forniti di servizi e strumenti che rispondano ai bisogni quotidiani delle persone. Le nuove esigenze legate all'abitare, oltre all'individuazione della casa "ideale", considerano rilevante anche una dimensione più collettiva, legata alla qualità di vita offerta dal quartiere. In tal senso, i dati Istat dell'indagine multiscopo mostrano come le maggiori criticità si concentrino proprio su quest'ultimo aspetto: oltre il 30% delle famiglie riscontrano difficoltà nel collegamento con i mezzi pubblici; una percentuale analoga lamenta una scarsa pulizia delle strade di quartiere. A ciò si aggiunge anche il problema dell'inquinamento dell'aria, che risulta percepito dal 37% degli intervistati.

Queste evidenze confermano come sia urgente una rigenerazione urbana delle città che, partendo dalla riqualificazione degli spazi fisici, permetta non solo di restituire le aree condivise alla cittadinanza, ma anche di garantirne la fruibilità tramite sistemi di mobilità integrati e sostenibili. Gli interventi di rigenerazione urbana, infatti, sono tra gli investimenti che producono un maggiore ritorno, generando valore anche per il patrimonio privato circostante, soprattutto quando sono accompagnati da iniziative di innovazione sociale capaci di rivitalizzare intere aree, garantendone una crescita duratura nel tempo.



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Italia

NUMERO - MIGLIAIA



Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

*Previsioni Nomisma, marzo 2024

Famiglie che desiderano cambiare abitazione - 2022

MIGLIAIA

AREA GEOGRAFICA	Numero	% sul totale delle famiglie
ITALIA	2.304	9,1
NORD-OVEST	842	11,9
NORD-EST	538	10,7
CENTRO	467	9,1
SUD	298	5,6
ISOLE	159	5,9

Elaborazione Ance su dati Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

Famiglie che riscontrano criticità nell'abitare - 2022

MIGLIAIA

ITALIA	Numero	% sul totale delle famiglie
Abitazione troppo piccola	3.009	11,9
Abitazione in cattive condizioni	1.407	5,6
Irregolarità nell'erogazione dell'acqua	2.463	9,7
Difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici	7.764	30,7
Inquinamento dell'aria	9.353	37
Sporcizia nelle strade	8.151	32,3

Elaborazione Ance su dati Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il mercato immobiliare residenziale in Friuli-Venezia Giulia nel 2023, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, si è concluso con un numero di compravendite residenziali pari a 9.624, in calo, rispetto all'anno precedente del -16,9%. Tale risultato è la sintesi di flessioni generalizzate a tutto l'anno, con picchi del -22,7% nel secondo trimestre e del -19,2% nel terzo. Il calo rilevato lo scorso anno (-16,9% su base annua) è generalizzato sia ai comuni capoluogo, che manifestano una diminuzione più contenuta del -12,7% nel confronto con il 2022, che ai comuni minori, i quali tuttavia mostrano variazioni tendenziali più significative (-18,2%).

La debolezza del mercato immobiliare in Friuli-Venezia Giulia, parallelamente a quanto osservato a livello nazionale, è sicuramente attribuibile alla politica monetaria restrittiva attuata dalla BCE, che ha innescato un duplice effetto regressivo, colpendo sia la domanda che l'offerta di credito. Infatti, se da un lato l'aumento dei tassi d'interesse ha

reso più onerosa la stipula del mutuo sull'abitazione, dall'altro ha indotto gli istituti di credito ad essere più selettivi nella concessione del finanziamento, a causa del maggior rischio di insolvenza delle famiglie. A conferma di ciò, i dati di Banca d'Italia registrano nel 2023 un'importante flessione del -21,0% di nuovi mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione.

È utile ricordare che i dati dell'Agenzia delle Entrate relativi al numero di abitazioni compravendute nel Friuli-Venezia Giulia non comprendono le transazioni che avvengono nelle province di Trieste e Gorizia, in quanto le note di trascrizioni degli atti di compravendite vengono gestite direttamente dalle rispettive province. Pertanto, con riferimento alle altre due province si osserva come, nel 2023 sia Udine che Pordenone manifestano diminuzioni rispettivamente del -16,2% e -18% su base annua. In particolare, le flessioni registrate nelle due province friulane sono da ascrivere ad una dinamica particolarmente

negativa dei comuni minori (-17,9% per Udine e -18,6% per Pordenone). Tale andamento si riscontra anche per i due comuni capoluogo ma con flessioni più contenute: -11,0% per Udine e -15,9% per Pordenone.

Per il 2024, le dinamiche del mercato immobiliare residenziale saranno ancora certamente condizionate, oltre che da un incerto e mutevole quadro politico economico, anche da tassi di interesse superiori alle attese.

Nonostante tale contesto, in Friuli-Venezia Giulia la domanda abitativa rimane elevata. Le famiglie sono sempre più alla ricerca di un'abitazione che coniughi le proprie necessità di spazi adeguati con la vivibilità del quartiere e dei servizi che esso è in grado di offrire. In tal senso, l'indagine multiscopo Istat sugli aspetti della vita quotidiana fornisce informazioni interessanti sulle condizioni abitative delle famiglie residenti nella regione.

Infatti, se nella regione le problematiche le-




Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Friuli-Venezia Giulia - NUMERO

	2020	2021	2022	2023*	I trim. 2023*	II trim. 2023*	III trim. 2023*	IV trim. 2023*
Comuni capoluogo	2.148	2.663	2.701	2.359	532	619	532	676
Altri comuni delle province	6.547	8.704	8.876	7.265	1.624	1.835	1.646	2.159
Totale province	8.695	11.367	11.577	9.624	2.156	2.455	2.178	2.835
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente								
Comuni capoluogo	-5,7	24,0	1,4	-12,7	-9,5	-16,2	-10,8	-13,2
Altri comuni delle province	-4,6	32,9	2,0	-18,2	-13,0	-24,6	-21,6	-12,7
Totale province	-4,9	30,7	1,8	-16,9	-12,1	-22,7	-19,2	-12,8

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Friuli-Venezia Giulia
NUMERO



* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

FRIULI-VENEZIA GIULIA



gate al “bene casa” sono paragonabili al dato di media del Nord-est, al contrario, le criticità associate alla vita di quartiere risultano più evidenti. Nel dettaglio, oltre il 20% delle famiglie friulane lamentano difficoltà nel raggiungere i mezzi del trasporto pubblico, e i giudizi non migliorano se si allarga l'analisi agli aspetti ambientali della zona di residenza. Infatti, il 23,1% delle famiglie percepisce le strade circostanti l'abitazione come sporche, e, in aggiunta a ciò, il 24,3% considera l'inquinamento atmosferico una questione rilevante.

Alla luce di queste evidenze, emerge la necessità di avviare una importante riqualificazione degli spazi urbani, con l'obiettivo di rendere tali ambienti più salubri e vivibili per la cittadinanza, grazie anche a misure che incentivino una mobilità sostenibile a discapito del più inquinante trasporto privato. Allo stesso tempo, risulta imprescindibile l'attuazione di iniziative di rinnovamento socioeconomico, come la riconversione di strutture abbandonate o la realizzazione di centri sportivi o culturali, che possano infondere una rinnovata vitalità alle città e ai suoi quartieri.

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo - NUMERO

	2023*	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente							
		2020	2021	2022	2023*	I trim. 2023*	II trim. 2023*	III trim. 2023*	IV trim. 2023*
PORDENONE	3.442	-3,7	32,6	-0,5	-18,0	-13,3	-22,4	-20,9	-14,9
UDINE	6.182	-5,6	29,7	3,2	-16,2	-11,5	-22,8	-18,2	-11,6
FRIULI-VENEZIA GIULIA**	9.624	-4,9	30,7	1,8	-16,9	-12,1	-22,7	-19,2	-12,8
NORD - EST	135.417	-6,3	32,8	1,7	-11,7	-10,3	-19,7	-13,0	-3,4
ITALIA	709.591	-7,5	34,1	4,8	-9,7	-8,3	-16,1	-10,5	-3,3

* Dati provvisori; ** I dati dell'Agenzia delle Entrate non comprendono le compravendite relative alle province di Gorizia e Trieste

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Famiglie che riscontrano criticità nell'abitazione - 2022

AREA GEOGRAFICA	MIGLIAIA					
	Abitazione troppo piccola		Abitazione in cattive condizioni		Irregolarità nell'erogazione dell'acqua	
	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie
FRIULI-VENEZIA GIULIA	61	11,2	22	4,0	12	2,2
NORD-EST	579	11,5	233	4,6	127	2,5
ITALIA	3.009	11,9	1.407	5,6	2.463	9,7

Elaborazione Ance su dati Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

Famiglie che riscontrano criticità nel quartiere - 2022

AREA GEOGRAFICA	MIGLIAIA					
	Difficoltà nel collegamento con il trasporto pubblico		Inquinamento dell'aria		Sporcizia nelle strade	
	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie	Numero	% sul totale delle famiglie
FRIULI-VENEZIA GIULIA	134	24,3	127	23,1	115	20,9
NORD-EST	1.186	23,7	1.763	35,2	874	17,4
ITALIA	7.764	30,7	9.353	37,0	8.151	32,3



Elaborazione Ance su dati Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di Pordenone - NUMERO

	2020	2021	2022	2023*	I trim. 2023*	II trim. 2023*	III trim. 2023*	IV trim. 2023*
Comune capoluogo	722	888	912	768	163	215	180	210
Altri comuni della provincia	2.459	3.330	3.286	2.675	587	665	598	824
Totale provincia	3.181	4.218	4.199	3.442	750	880	778	1.034
	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente							
Comune capoluogo	-6,3	22,9	2,7	-15,9	-16,2	-13,0	-4,6	-25,6
Altri comuni della provincia	-2,9	35,4	-1,3	-18,6	-12,4	-25,1	-24,8	-11,6
Totale provincia	-3,7	32,6	-0,5	-18,0	-13,3	-22,4	-20,9	-14,9

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo nella provincia di Udine - NUMERO

	2020	2021	2022	2023*	I trim. 2023*	II trim. 2023*	III trim. 2023*	IV trim. 2023*
Comune capoluogo	1.426	1.775	1.789	1.592	369	404	353	466
Altri comuni della provincia	4.088	5.374	5.589	4.590	1.037	1.170	1.048	1.335
Totale provincia	5.514	7.149	7.378	6.182	1.406	1.575	1.400	1.801
	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente							
Comune capoluogo	-5,4	24,5	0,8	-11,0	-6,2	-17,8	-13,6	-6,0
Altri comuni della provincia	-5,6	31,5	4,0	-17,9	-13,3	-24,4	-19,7	-13,4
Totale provincia	-5,6	29,7	3,2	-16,2	-11,5	-22,8	-18,2	-11,6

* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



I LAVORI PUBBLICI

ITALIA

GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

L'andamento degli investimenti in opere pubbliche nel corso del 2023 ha registrato un incremento del 18% in termini reali, rispetto all'anno precedente.

La crescita dei livelli produttivi è imputabile principalmente a due fattori: la realizzazione degli investimenti del **PNRR** e la chiusura, al 31 dicembre 2023, della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei.

In merito al PNRR, nel corso dell'anno è proseguita la realizzazione dei cosiddetti progetti in essere, ovvero progetti già previsti a legislazione vigente, e si è dato avvio, nella seconda parte dell'anno, a nuovi cantieri oggetto dei numerosi bandi di gara pubblicati alla fine del 2022. Tali valutazioni trovano conferma nell'andamento dei principali soggetti attuatori del Piano europeo, ovvero RFI e gli enti locali.

Con riferimento agli enti locali, si segnala l'andamento della spesa in conto capitale dei comuni che, secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, ha registrato un incremento del 41% rispetto all'anno precedente, corrispondente a maggiori investimenti per 5,4 miliardi di euro. L'aumento della spesa coinvolge tutte le aree territoriali del Paese: primeggia il Sud (+58,6%), seguito dal Centro (+46,80%) e dal Nord (+28,9%). Questi risultati confermano la ripresa degli investimenti comunali avviata a partire dal 2017, che ha visto la spesa in conto capitale raddoppiare negli ultimi sei anni.


La spinta del PNRR sugli investimenti in opere pubbliche nel corso del 2023 è comunque inferiore alle attese. Il Piano, infatti, secondo le indicazioni governative contenute nella NADEF 2022 e mai aggiornate, a fine 2023 avrebbe dovuto raggiungere una spesa pari a circa 60 miliardi di euro. Gli ultimi dati ufficiali, contenuti nella Quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR (febbraio 2024), segnano un livello di spesa complessiva, al 31 dicembre 2023, pari a 45,6 miliardi di euro, corrispondente al 24% delle risorse del Recovery (RRF). Questa cifra include anche la spesa, pari a 2,6 miliardi di euro, riferita agli investimenti espunti dal PNRR a seguito della revisione del Piano approvata dalla Commissione Europea l'8 dicembre 2023.

Il dato sull'avanzamento della spesa è basato sul sistema di monitoraggio Regis e sconta i tempi, ancora considerevolmente lunghi, necessari per l'inserimento e la validazione dei dati.

La relazione del Governo conferma la **buona performance degli investimenti in costruzioni rispetto alle altre misure del Piano**.


Tra Superbonus 110% e lavori pubblici, la spesa riconducibile al settore delle costruzioni ammonta a 26,7 miliardi di euro, corrispondente al 59% della spesa totale sostenuta. In particolare, la spesa per i lavori pubblici, al netto dei 2,6 miliardi di investimenti comunali esclusi dal Piano, ammonta a 10,1 miliardi e vede tra i principali soggetti attuatori RFI e gli enti pubblici territoriali.

Andamento della spesa in conto capitale nei comuni italiani
PERIODO 2017-2023 (N.I. 2017=100) - VARIAZIONE % RISPETTO ANNO PRECEDENTE



Elaborazione Ance su dati SIOPE (RGS)

Nuovo PNRR: la spesa per la realizzazione di lavori pubblici al 31/12/2023
INCIDENZA % PER SOGGETTO ATTUATORE



- RFI 5.396,12 mln
- Enti pubblici territoriali 3.287,3 mln
- Imprese 836,71 mln
- Amministrazioni centrali 551 mln
- Autorità di Sistema Portuale 0,73 mln

Elaborazione Ance su quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR-22 febbraio 2024

Il PNRR ha subito una revisione nell'ultimo anno, in applicazione dell'articolo 21 del Regolamento (EU) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» emerse durante l'attuazione, come il conflitto in Ucraina e gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione ed energetici.

La revisione ha comportato un aumento delle risorse europee, che passano da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro, e l'istituzione di una nuova Missione 7 dedicata al REPowerEU (un programma per garantire l'indipendenza energetica e la sicurezza dei Paesi membri), con conseguenti modifiche e cancellazioni di alcuni interventi previsti nel Piano originale.

In particolare, la revisione ha determinato una riduzione di circa 7 miliardi delle risorse destinate ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni, risultato di:

- defianziamento totale dal PNRR di alcune linee di investimento per 9,6 miliardi, tra cui i 6 miliardi destinati agli investimenti piccoli e medi dei comuni;

Gli effetti della revisione sulle risorse per opere pubbliche


DOTAZIONE INIZIALE PROGETTI PNRR DI INTERESSE PER LE COSTRUZIONI*	108 mld €
TOTALE INVESTIMENTI ESCLUSI DAL PNRR	-15,1 mld €
TOTALMENTE	-9,6 mld €
PARZIALMENTE	-5,5 mld €
TOTALE INVESTIMENTI AGGIUNTIVI	+8,1 mld €
RIFINANZIATI E NUOVI	+5,5 mld €
REPowerEU	+3,1 mld €
NUOVA DOTAZIONE	101 mld €

* Comprensiva della quota del Piano Nazionale Complementare destinata ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni

ITALIA

Ammontare delle rate di rimborso dei fondi del PNRR

IMPORTI IN MILIARDI DI EURO



Elaborazione Ance su dati ufficiali - Commissione Europea

- definanziamento parziale dal PNRR di circa 5,5 miliardi di interventi, che riguardano principalmente i programmi per le città, quali i Piani Urbani Integrati e il Programma di rigenerazione urbana degli enti locali;
- investimenti aggiuntivi, tra rifinanziamenti e nuovi investimenti, per circa 5 miliardi;
- investimenti della Missione 7, dedicata al RepowerEU, che coinvolgono il settore delle costruzioni per circa 3 miliardi.

Sulla base degli open data Regis, aggiornati a dicembre 2023, a seguito della revisione del PNRR, escono dal Piano circa 46.000 progetti (CUP) per 9,7 miliardi: il 43% del valore è localizzato al Nord, il 20% al Centro e il 37% al Sud.

La quota dei progetti usciti dal PNRR al Sud rischia di crescere considerando le linee di investimento parzialmente definanziate (circa 5,5 miliardi a livello nazionale). Ipotizzando, infatti, tagli lineari ai progetti¹ è possibile stimare che il 58% del valore dei progetti che usciranno dal Piano rischia di essere localizzato nel Mezzogiorno, il 27% al Nord e il restante 15% al Centro.

Se tale stima verrà confermata, il 45% dei definanziamenti determinati dalla revisione del Piano colpirà le regioni del Sud.

Un altro effetto della revisione del PNRR è la rimodulazione di numerosi obiettivi (milestone e target) con uno spostamento in avanti degli investimenti e delle rate provenienti dal bilancio europeo. Ritardo che determinerà una riduzione di circa 11 miliardi di euro delle dotazioni di cassa italiane nel triennio 2024-2026, che rischia di incidere sulla realizzazione degli investimenti per le possibili conseguenze sui pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori.

Nella fase attuale, occorre prestare la massima attenzione alla fase realizzativa degli investimenti per evitare ritardi che, successivamente, non potranno essere recuperati

entro la scadenza del PNRR.

Dalla necessaria accelerazione degli investimenti del PNRR dipende, infatti, la **previsione 2024 del comparto delle opere pubbliche, che segna un'ulteriore e importante crescita del 20%**.

È strategico, quindi, poter monitorare l'effettiva evoluzione dei cantieri. Con questo obiettivo, l'Ance ha attivato una collaborazione con il Sistema delle Casse Edili (CNCE), per l'accesso ai dati sui cantieri, raccolti attraverso la banca dati CNCE_EdiIConnect,

attiva ai fini della congruità della manodopera. Si tratta di informazioni preziose e del tutto inedite, che consentono di fare una fotografia puntuale sullo stato di ogni singolo intervento PNRR, colmando un vuoto informativo, al momento ancora presente, sulla fase esecutiva dei lavori.

Dall'incrocio dei CIG PNRR con la banca dati CNCE_EdiIConnect² è emerso che **circa il 35% dei cantieri PNRR considerati risulta attualmente aperto o concluso** (circa 11.000). È considerato aperto il cantiere per il quale sia stata versata almeno un'ora di lavoro in cassa edile. Il risultato conferma la buona performance del settore delle costruzioni nel contesto dell'attuazione del PNRR.

L'apertura dei cantieri procede in modo differenziato a livello territoriale: nel Mezzogiorno, solo il 29% dei cantieri è stato avviato, un dato inferiore rispetto al 40% del Nord e al 36% del Centro.


Tale andamento trova, in parte, spiegazione dalla maggiore presenza al Sud di lavori di importo elevato (il 75% del valore riguarda lavori >100mln, contro 40% del Nord e 22% del Centro) riferiti a nuovi progetti che, quindi, richiedono tempi di attivazione più lunghi rispetto ai progetti in essere, maggiormente presenti al Nord.

¹ La stima è stata condotta ipotizzando tagli lineari pari alla quota definanziata rispetto al totale della linea di investimento iniziale.

² La banca dati è operativa dal 1° novembre 2021 e da aprile 2023 è obbligatorio l'inserimento del CUP e dei CIG. L'analisi ha riguardato i CIG lavori, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, pubblicati a partire dal 1° novembre 2021 e fino a marzo 2024, di importo pari o superiore a 40.000 euro. Si tratta di circa 31.500 CIG, per circa 60,3 miliardi di investimenti, comprensivi dei progetti che a seguito della revisione sono usciti dal Piano. Con riferimento agli Accordi quadro e alle convenzioni, sono stati considerati solo quelli «discendenti», ovvero le adesioni, in modo da evitare doppie imputazioni di valori e consentire, laddove possibile, la ripartizione territoriale.

PNRR: distribuzione regionale dei cantieri aperti o conclusi

INCIDENZA %



Elaborazione Ance su dati CNCE

ITALIA

I FONDI PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi FESR e FSE in Italia al 31 dicembre 2023

VALORI IN MILIONI DI EURO

	TOTALE					FESR					FSE				
	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%	Risorse programmate	Impegnate	%	Spese	%
Regioni	32.559,7	34.451,0	105,8%	26.840,7	82,4%	22.142,4	23.681,5	107,0%	17.652,6	79,7%	10.417,3	10.769,6	103,4%	9.188,0	88,2%
Ministeri	31.837,9	32.036,8	100,6%	20.918,0	65,7%	15.064,4	16.599,1	110,2%	11.973,1	79,5%	16.773,6	15.437,6	92,0%	8.944,9	53,3%
TOTALE	64.397,6	66.487,8	103%	47.758,6	74,2%	37.206,8	40.280,6	108%	29.625,7	79,6%	27.190,9	26.207,2	96,4%	18.132,9	66,7%

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

La programmazione 2014-2020

Accanto al PNRR, un tassello fondamentale della politica infrastrutturale italiana continua ad essere rappresentato dai fondi europei e nazionali della politica di coesione territoriale, nonostante i ritardi e le criticità che storicamente caratterizzano l'attuazione di questi programmi di spesa e che non risparmiano la programmazione europea 2014-2020, chiusa il 31 dicembre 2023. Secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, riferiti al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE), al 31 dicembre 2023 la spesa si attesta al 74% del totale dei fondi. Ciò equivale a dire che ci sono 16,6 miliardi di euro a rischio definanziamento di cui 5,7 miliardi riguardano i programmi regionali. In particolare, 4,4 miliardi di questi sono legati al Mezzogiorno.


Complessivamente il livello di spesa delle Regioni risulta superiore a quello dei Ministeri: 82,4% contro 65,7%. La diversa capacità di spesa riguarda principalmente il Fondo Sociale Europeo, con le Regioni all'88,2% della spesa e i Ministeri al 53,3%. In merito al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dove si concentrano le misure di interesse del settore delle costruzioni, i risultati sono sostanzialmente analoghi tra Regioni e Ministero, rispettivamente con il 79,7 e il 79,5% della spesa.

A livello regionale, i livelli di spesa complessivi (FESR+FSE) risultano superiori al Centro-Nord rispetto al Sud: 90% contro 77,3%. In prima posizione figura l'Emilia-Romagna con il 111% di risorse spese, seguita dal Friuli-Venezia Giulia (106%), mentre l'Abruzzo e la Calabria si trovano in ultima posizione, con il 62% di risorse spese.

Sempre a livello regionale, per quanto riguarda i fondi FESR, la media delle Regioni del Centro-Nord risulta pari all'85,2%, contro il 77,4% del Sud ed una media regionale del 79,7%. Il Friuli-Venezia Giulia (113%) e la Toscana (107%) presentano livelli di spesa superiori mentre, dall'altro lato, l'Abruzzo con il 61%, la Calabria con il 62% e il Molise con il 68% presentano i livelli di spesa più bassi.


Per quanto riguarda i programmi ministeriali, i maggiori livelli di spesa sono registrati dal PON Iniziativa PMI (101%), dal PON Imprese e Competitività (99%), dal PON Governance e Capacità Istituzionale (84%) mentre il PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (43%) e il PON Città metropolitane (57%) sono quelli con i livelli di spesa più bassi.

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi regionali FESR al 31 dicembre 2023



Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi nazionali FESR+FSE al 31 dicembre 2023



Elaborazione Ance su database Commissione Europea

ITALIA

La nuova programmazione 2021-2027

In merito al ciclo di programmazione 2021-2027, si evidenzia che il 15 luglio 2022 è stato firmato e adottato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra l'UE e l'Italia, in base al quale l'Italia potrà contare su 75,05 miliardi di euro di Fondi strutturali e di investimento, tra risorse europee e cofinanziamento nazionale.

In particolare, le risorse europee ammontano a 43,1 miliardi di euro, comprensive di quelle destinate al nuovo strumento finanziario per la transizione verso la neutralità climatica, il Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund - JTF) e di quelle relative alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

Nello specifico, considerando anche il cofinanziamento nazionale, 26,6 miliardi di euro sono destinati a 11 programmi nazionali, mentre 48,5 miliardi sono assegnati a 38 programmi regionali.

Riepilogo Programmi Nazionali 2021-2027

VALORI IN MILIONI DI EURO

PROGRAMMI NAZIONALI	Valore dei programmi	di cui contributo contributo UE	di cui contributo nazionale
PN Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale (FESR)	5.636,0	3.723,00	1.913,00
PN Sicurezza e legalità (FESR)	235,3	200,00	35,29
PN Salute (FESR-FSE+)	625,0	375,00	250,00
PN Inclusione e lotta alla povertà (FESR-FSE+)	4.079,9	2.143,61	1.936,25
PN Giovani, donne e lavoro (FSE+)	5.088,7	2.682,53	2.406,13
PN Scuola e competenze (FESR-FSE+)	3.781,0	2.013,59	1.767,39
PN METRO plus e città medie sud (FESR-FSE+)	3.002,5	1.590,00	1.412,50
PN Cultura (FESR)	648,3	389,00	259,33
PN Capacità per la Coesione AT (CPR Art 36.4) (FESR-FSE+)	1.267,4	617,20	650,23
PN JTF (JTF)	1.211,3	1.029,59	181,69
Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura 2021-2027 (FEAMPA)	987,3	518,22	469,07
Totale	26.563	15.282	11.281

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato



Riepilogo Programmi Regionali 2021-2027 (FESR e FSE+)

VALORI IN MILIONI DI EURO

PROGRAMMI NAZIONALI	Valore dei programmi	di cui contributo contributo UE	di cui contributo nazionale
PR ABRUZZO (FESR)	681,05	272,42	408,63
PR ABRUZZO (FSE+)	406,59	162,64	243,95
PR BASILICATA (FESR-FSE+)	983,05	688,13	294,91
PR CALABRIA (FESR-FSE+)	3.173,08	2.221,15	951,92
PR CAMPANIA (FESR)	5.534,63	3.874,24	1.660,39
PR CAMPANIA (FSE+)	1.438,50	1.006,95	431,55
PR EMILIA-ROMAGNA (FESR)	1.024,21	409,69	614,53
PR EMILIA-ROMAGNA (FSE+)	1.024,21	409,69	614,53
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA (FESR)	365,56	146,22	219,34
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA (FSE+)	373,07	149,23	223,84
PR LAZIO (FESR)	1.817,29	726,91	1.090,37
PR LAZIO (FSE+)	1.602,55	641,02	961,53
PR LIGURIA (FESR)	652,52	261,01	391,51
PR LIGURIA (FSE+)	435,01	174,00	261,01
PR LOMBARDIA (FESR)	2.000,00	800,00	1.200,00
PR LOMBARDIA (FSE+)	1.507,36	602,94	904,41
PR MARCHE (FESR)	585,68	292,84	292,84
PR MARCHE (FSE+)	296,13	148,06	148,06
PR MOLISE (FESR-FSE+)	402,49	281,74	120,75
PR PA BOLZANO (FESR)	246,57	98,63	147,94
PR PA BOLZANO (FSE+)	150,00	60,00	90,00
PR PA TRENTO (FESR)	181,03	72,41	108,62
PR PA TRENTO (FSE+)	159,64	63,85	95,78
PR PIEMONTE (FESR)	1.494,51	597,81	896,71
PR PIEMONTE (FSE+)	1.317,92	527,17	790,75
PR PUGLIA (FESR-FSE+)	5.577,27	3.792,54	1.784,73
PR SARDEGNA (FESR)	1.581,04	1.106,73	474,31
PR SARDEGNA (FSE+)	744,02	520,81	223,20
PR SICILIA (FESR)	5.858,95	4.101,26	1.757,68
PR SICILIA (FSE+)	1.515,59	1.060,91	454,68
PR TOSCANA (FESR)	1.228,84	491,53	737,30
PR TOSCANA (FSE+)	1.083,63	433,45	650,18
PR UMBRIA (FESR)	523,66	209,46	314,20
PR UMBRIA (FSE+)	289,69	115,88	173,82
PR VALLE D'AOSTA (FESR)	92,49	37,00	55,49
PR VALLE D'AOSTA (FSE+)	81,56	32,62	48,94
PR VENETO (FESR)	1.031,29	412,51	618,77
PR VENETO (FSE+)	1.031,29	412,51	618,77
SUBTOTALE REGIONI	48.492	27.416	21.076
DI CUI CENTRO-NORD	20.596	8.326	12.269
DI CUI MEZZOGIORNO	27.896	19.090	8.807

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

ITALIA

I dati della Ragioneria Generale dello Stato sull'avanzamento finanziario, aggiornati al 31 dicembre 2023, mostrano **lentezze nell'attivazione dei programmi operativi nazionali e regionali del ciclo 2021-2027**.

A fronte di una dotazione complessiva di circa 75 miliardi di euro, dopo circa tre anni dall'avvio della programmazione, risultano spesi solo 544 milioni, pari allo 0,73% e impegnati circa 4,4 miliardi di euro, ovvero il 5,8% dei fondi disponibili.

Fondi strutturali europei 2021-2027: stato di attuazione al 31 dicembre 2023

VALORI IN MILIONI DI EURO

Fondo	Valore dei programmi (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
FESR ²	44.216,1	2.375,5	92,0	5,4%	0,4%
FSE+	28.639,9	1.875,2	342,8	6,5%	1,2%
JTF	1.211,3	7,1	0,4	0,6%	0,0%
FEAMPA	987,3	109,4	9,3	11,1%	0,9%
Totale	75.054,6	4.367,2	544,4	5,8%	0,7%

² È esclusa la quota FESR a valere sui Programmi CTE

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

Secondo i dati, al 31 dicembre 2023 il livello di spesa nell'ambito dei programmi del FESR era pari solo allo 0,4% (192 milioni spesi su una dotazione di 44,2 miliardi di euro), mentre il livello di selezione dei progetti era pari al 5,4%.

Nell'ambito dei programmi del FSE+, a fine dicembre 2023, il livello di spesa era pari all'1,2% (343 milioni spesi su una dotazione di 28,6 miliardi di euro), mentre il livello di selezione dei progetti era del 6,5%. Se da un lato è fisiologico che nella prima parte della programmazione la spesa si mantenga su livelli bassi, il livello finora raggiunto appare preoccupante e rischia di pregiudicare il raggiungimento dei target intermedi.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Con riferimento ai fondi nazionali per la coesione territoriale, di cui al **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**, i dati della Ragioneria Generale dello Stato, aggiornati al 31 dicembre 2023, evidenziano su un totale di 85,2 miliardi (comprensivo di risorse FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), impegni per 50,2 miliardi, con una percentuale di avanzamento del 58,9%, e pagamenti per 28,5 miliardi con una percentuale di avanzamento del 33,5%.

Stato di attuazione FSC per tipologia di Programma

VALORI IN MILIONI DI EURO

Fondo	Valore dei programmi (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
Piani Operativi Territoriali - Piani Stralcio - Contratto Istituzionale di Sviluppo	1.727,2	220,6	80,4	12,8%	4,7%
Piani Sviluppo e Coesione	81.202,0	48.538,8	27.681,6	59,8%	34,1%
Contributo ai Comuni ex articolo 30 DL crescita n.34/2019	500,0	432,7	311,0	86,5%	62,2%
Altri interventi FSC	1.731,3	964,3	392,1	55,7%	22,6%
Totale complessivo	85.160,5	50.156,3	28.465,1	58,9%	33,5%

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

Per quanto riguarda la **programmazione delle risorse del FSC per il nuovo ciclo 2021-2027**, con il decreto-legge n. 124/2023, cosiddetto Decreto Mezzogiorno, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità di impiego e di gestione del Fondo, introducendo gli **Accordi per la coesione**, in sostituzione dei Piani di Sviluppo e Coesione, con l'obiettivo di utilizzare tali fondi in modo coordinato con le politiche di investimento del PNRR, secondo principi di complementarità e addizionalità.

Le risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, al netto di preallocazioni e defianziamenti, ammontavano a **42,2 miliardi di euro** prima che il CIPESS, con delibera n. 25 del 3 agosto 2023, approvasse la *"proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al FSC 2021-2027"* con la quale è stata stabilita l'imputazione programmatica alle Regioni e Province Autonome, di 32,4 miliardi di euro, comprensivi delle assegnazioni in anticipazioni (3 miliardi) già disposte con precedenti delibere CIPESS e con norme di legge, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità "regionali" effettive a **29,3 miliardi**.


L'assegnazione dei fondi avviene attraverso l'approvazione di **Accordi per la coesione** tra amministrazioni centrali, regioni e province autonome, con i quali vengono individuati i progetti per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale dei territori, con cronoprogrammi procedurali e finanziari predefiniti, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Al momento della redazione del presente rapporto, risultano sottoscritti **17 accordi, per un totale di circa 11,6 miliardi di euro**, comprensivi di 1,8 miliardi di euro di fondi FSC già anticipati. Gli accordi sottoscritti riguardano le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento.

Tutti gli accordi sottoscritti destinano una **quota prioritaria di risorse a investimenti infrastrutturali per la mobilità, sia ferroviaria sia stradale, oltre che alla difesa del suolo, al contrasto al dissesto idrogeologico e alla rigenerazione urbana**.

Regioni firmatarie dell'accordo di coesione

VALORI IN MILIONI DI EURO



Elaborazione Ance su dati pubblici (Aggiornati al 30 aprile 2024)

ITALIA

BANDI DI GARA

Il 2023 segna un'ulteriore, seppur contenuta, espansione della domanda di lavori pubblici rispetto ai livelli eccezionali già raggiunti l'anno precedente. Secondo il monitoraggio Ance-Infoplus, infatti, il numero di pubblicazioni delle gare per lavori pubblici ha registrato una crescita del 9,2%, mentre in termini di importi banditi l'aumento si è attestato a circa l'1%. L'analisi mensile, tuttavia, evidenzia come la dinamica espansiva abbia caratterizzato solo la prima metà dell'anno; a partire dal mese di agosto 2023, infatti, la tendenza è diventata negativa, con progressivi cali nei mesi successivi. Su tale inversione ha pesato, oltre l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, anche e soprattutto il confronto con i livelli eccezionali dei corrispondenti mesi del 2022 (incrementi tendenziali a tre cifre) dovuti principalmente alla pubblicazione di gare PNRR.

L'analisi per classi di importo evidenzia incrementi per quasi tutti i tagli dimensionali dei lavori che seguono i già rilevanti aumenti del 2022. In particolare, ad eccezione di un calo in valore per la classe oltre i 20 mln, pari a -11,2%, dopo il +195,2% dell'anno precedente, in tutte le altre fasce si registra una crescita, con tassi anche a doppia cifra sia in termini di numero di pubblicazioni sia negli importi banditi.


Così come accaduto nel 2022, anche nello scorso anno la classe oltre i 20 mln mostra un ammontare bandito notevole, pari a oltre 42 miliardi, quasi il 60% del dato complessivo annuale (quasi 72mld). Tra gli interventi più rilevanti promossi sul mercato nel 2023 si segnalano alcune gare superiori al miliardo di euro, come ad esempio i lavori ferroviari sulla Torino-Lione (2,9mld) e i lavori di fondazione e di urbanizzazione per la realizzazione di soluzioni abitative di emergenza promossi da Consip per conto della Presidenza del Consiglio (1,7md).

I primi dati riferiti al 2024 non sono positivi, anche per gli elevati valori di confronto dello stesso periodo dell'anno precedente, ancora fortemente stimolati dai bandi legati al PNRR, i quali già dalla seconda metà del 2022 si erano resi protagonisti di una intensa accelerazione. Inoltre, la contrazione dei bandi di lavori pubblici nei primi mesi del 2024 – soprattutto in apertura di anno – può essere anche legata alle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti ad adeguarsi all'obbligo, scattato dal primo gennaio, di gestire digitalmente gli appalti, attraverso l'uso di piattaforme telematiche.

Tutto ciò premesso, i dati riferiti al primo bimestre 2024 evidenziano una forte riduzione della domanda di lavori pubblici rispetto ad un anno prima: in particolare, il numero di pubblicazioni registra quasi un dimezzamento, mentre per gli importi banditi la flessione è addirittura più pronunciata e pari a oltre il 60% nel confronto con i primi due mesi del 2023.

Bandi di gara per lavori pubblici

IMPORTI POSTI IN GARA (MLN/CORRENTI)



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Bandi di gara per lavori pubblici - Gare pubblicate

CLASSI DI IMPORTO	Var. % rispetto all'anno precedente					
	2023		2022		2023	
	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
FINO A 1MLN	17.275	5.087	11,8	27,0	1,8	4,1
1-5MLN	5.150	11.665	33,3	25,9	37,9	41,0
5-20MLN	1.405	13.012	69,6	81,4	25,1	21,4
OLTRE 20MLN	546	42.211	186,0	195,2	11,0	-11,2
TOTALE	24.376	71.976	18,7	120,2	9,2	0,8

Elaborazione Ance su dati Infoplus



FRIULI-VENEZIA GIULIA

GLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Nel corso del 2023, il comparto delle opere pubbliche in Friuli-Venezia Giulia ha vissuto una fase di crescita trainata dagli interventi del PNRR e dalla chiusura, al 31 dicembre 2023, del ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei.


Considerando i **comuni**, responsabili di gran parte della spesa per investimenti locali, si riscontra, nel 2023, un aumento del **+19,1%** rispetto all'anno precedente. Si tratta di un risultato che prosegue l'aumento iniziato nel 2018, interrotto nel 2020 a causa della crisi pandemica e che ha subito una lieve inflessione nel 2022 per via delle tensioni sui prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, aggravate dalla guerra in Ucraina.

Concentrando l'attenzione sulle componenti della spesa relative ad **investimenti infrastrutturali**, i risultati evidenziano, sull'intero anno, un aumento del **+15,7%** rispetto all'anno precedente, pari a maggiori investimenti per opere pubbliche per circa **48 milioni di euro**.

Il primo trimestre dell'anno in corso segna un ulteriore aumento del **+15,1%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Occorrerà attendere i prossimi mesi per comprendere se la revisione del PNRR, approvata dalla Commissione Europea l'8 dicembre 2023, con l'uscita dal Piano di molti interventi in capo agli enti territoriali, come i comuni, determinerà una frenata nella loro attività di investimento.

Sulla base degli open data Regis, aggiornati a dicembre 2023, con la **revisione del piano, 897 progetti (CUP) localizzati in**



Elaborazione Ance su dati SIOPE (RGS)

Friuli-Venezia Giulia, per un valore di 106,2 milioni di euro, risultano usciti dal perimetro del PNRR per essere finanziati con fondi diversi e realizzati senza gli stringenti vincoli temporali richiesti dall'Europa.

I progetti esclusi riguardano il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali delle comunità nelle aree interne e la realizzazione di interventi comunali per la resi-

lienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica.

I progetti usciti dal PNRR in Friuli-Venezia Giulia rischiano di aumentare a 148,1 milioni, considerando le linee di investimento parzialmente definanziate che si stima¹ possano riguardare ulteriori 42 milioni di investimenti regionali. Si tratta principalmente di progetti di rigenerazione urbana, lo sviluppo di ciclovie turistiche, la realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia.

Per comprendere il reale stato di avanzamento del PNRR, è strategico inoltre poter monitorare l'effettiva evoluzione della fase realizzativa dei cantieri. In assenza di dati ufficiali, l'Ance ha analizzato i dati sui cantieri, raccolti attraverso la banca dati CNCE_EdiilConnect, dai quali emerge che in Friuli-Venezia Giulia risultano aperti o conclusi cantieri, finanziati in tutto o in parte dal PNRR, per il 41% delle gare pubblicate a partire dal 1° novembre 2021 e fino a marzo 2024.


Stima delle risorse regionali uscite dal PNRR*
IMPORTI IN MILIONI DI EURO



* Gli importi indicati comprendono le linee interamente definanziate e una stima di quelle parzialmente definanziate

Elaborazione Ance su dati CNCE

PNRR: lo stato di avanzamento dei lavori
INCIDENZA %



Elaborazione Ance su dati CNCE



¹La stima è realizzata ipotizzando tagli lineari ai progetti, pari alla quota definanziate rispetto al totale della linea di investimento iniziale.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

I FONDI PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Le risorse programmate in Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della **programmazione dei fondi strutturali 2014-2020** (FESR e FSE) ammontano complessivamente a circa 507,2 milioni di euro.

Si tratta, in particolare, delle risorse dei fondi strutturali europei programmate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dotato complessivamente di circa 230,8 milioni di euro, e del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), pari a circa 276,4 milioni di euro.


Complessivamente, al 31 dicembre 2023, il Friuli-Venezia Giulia ha speso 537,8 milioni di euro corrispondente al 106% del totale dei finanziamenti, un livello in linea con la media nazionale (105,8%). Anche il livello degli impegni sulle risorse programmate, pari al 109,9% risulta superiore alla media delle regioni italiane (105,8%).

Fondi strutturali europei 2014-2020: l'avanzamento dei programmi regionali (FESR+FSE) al 31-12-2023
IMPORTI IN MILIONI DI EURO

Programmi regionali	Risorse programmate (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
ABRUZZO	414,0	346,8	256,8	84%	62%
BASILICATA	840,3	834,6	620,1	99%	74%
CALABRIA	2.223,2	1.799,9	1.385,1	81%	62%
CAMPANIA	4.864,1	4.695,0	3.613,4	97%	74%
EMILIA-ROMAGNA	1.268,1	1.450,9	1.404,9	114%	111%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	507,2	557,4	537,8	110%	106%
LAZIO	1.871,6	1.914,6	1.636,3	102%	87%
LIGURIA	731,1	720,1	657,0	98%	90%
LOMBARDIA	1.940,9	1.921,5	1.643,0	99%	85%
MARCHE	868,0	841,7	642,7	97%	74%
MOLISE	125,1	130,9	83,2	105%	66%
PA BOLZANO	273,2	333,1	264,0	122%	97%
PA TRENTO	218,6	177,8	169,9	81%	78%
PIEMONTE	1.838,1	1.843,0	1.702,3	100%	93%
PUGLIA	4.450,6	6.834,5	4.353,7	154%	98%
SARDEGNA	1.375,8	1.320,5	1.108,0	96%	81%
SICILIA	5.093,1	5.246,9	3.562,8	103%	70%
TOSCANA	1.525,4	1.685,3	1.515,1	110%	99%
UMBRIA	649,8	573,8	528,4	88%	81%
VALLE D'AOSTA	117,0	128,0	113,9	109%	97%
VENETO	1.364,3	1.094,8	1.042,3	80%	76%
SUBTOTALE REGIONI	32.559,7	34.451,0	26.840,7	106%	82%
DI CUI CENTRO-NORD	13.173,5	13.241,9	11.857,7	101%	90%
DI CUI MEZZOGIORNO	19.386,2	21.209,1	14.982,9	109%	77%

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

Fondi strutturali europei 2014-2020: avanzamento dei programmi regionali FESR+FSE al 31 dicembre 2022



Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato

FRIULI-VENEZIA GIULIA

In merito alla nuova programmazione 2021-2027, in base all'Accordo di Partenariato dell'Italia, approvato il 15 luglio 2022, il Friuli-Venezia Giulia risulta destinatario di **738,6 milioni di euro**. Si tratta nello specifico di 365,6 milioni di euro per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e di 373,1 milioni di euro per il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Al 31 dicembre 2023, il FESR mostra un avanzamento degli impegni del 20,5%, con i pagamenti fermi all'1%. Per l'FSE+, risulta impegnato il 7% dei fondi, a fronte di pagamenti allo 0,2%. L'importo degli impegni e dei pagamenti comprende sia la quota UE, sia la quota nazionale dei programmi.

Stato di attuazione dei Programmi Regionali 2021-2027 (FESR e FSE+)

VALORI IN MILIONI DI EURO

Programmi regionali	Valore dei programmi (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
PR ABRUZZO (FESR)	681,1	53,0	-	7,8%	0,0%
PR ABRUZZO (FSE+)	406,6	20,4	-	5,0%	0,0%
PR BASILICATA (FESR-FSE+)	983,1	0,6	0,0	0,1%	0,0%
PR CALABRIA (FESR-FSE+)	3.173,1	2,3	-	0,1%	0,0%
PR CAMPANIA (FESR)	5.534,6	-	-	0,0%	0,0%
PR CAMPANIA (FSE+)	1.438,5	60,1	0,2	4,2%	0,0%
PR EMILIA-ROMAGNA (FESR)	1.024,2	350,7	1,5	34,2%	0,1%
PR EMILIA-ROMAGNA (FSE+)	1.024,2	243,0	49,2	23,7%	4,8%
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA (FESR)	365,6	75,0	3,6	20,5%	1,0%
PR FRIULI-VENEZIA GIULIA (FSE+)	373,1	26,2	0,9	7,0%	0,2%
PR LAZIO (FESR)	1.817,3	114,7	25,1	6,3%	1,4%
PR LAZIO (FSE+)	1.602,6	309,5	51,2	19,3%	3,2%
PR LIGURIA (FESR)	652,5	34,8	10,5	5,3%	1,6%
PR LIGURIA (FSE+)	435,0	91,1	20,7	20,9%	4,8%
PR LOMBARDIA (FESR)	2.000,0	306,3	91,5	15,3%	4,6%
PR LOMBARDIA (FSE+)	1.507,4	202,0	59,7	13,4%	4,0%
PR MARCHE (FESR)	585,7	28,5	-	4,9%	0,0%
PR MARCHE (FSE+)	296,1	17,8	0,6	6,0%	0,2%
PR MOLISE (FESR-FSE+)	402,5	-	-	0,0%	0,0%
PR PA BOLZANO (FESR)	246,6	37,4	-	15,2%	0,0%
PR PA BOLZANO (FSE+)	150,0	40,0	4,2	26,7%	2,8%
PR PA TRENTO (FESR)	181,0	29,3	1,8	16,2%	1,0%
PR PA TRENTO (FSE+)	159,6	28,8	7,7	18,0%	4,8%
PR PIEMONTE (FESR)	1.494,5	308,0	50,5	20,6%	3,4%
PR PIEMONTE (FSE+)	1.317,9	208,0	71,8	15,8%	5,4%
PR PUGLIA (FESR-FSE+)	5.577,3	604,4	-	10,8%	0,0%
PR SARDEGNA (FESR)	1.581,0	4,4	-	0,3%	0,0%
PR SARDEGNA (FSE+)	744,0	5,3	0,2	0,7%	0,0%
PR SICILIA (FESR)	5.859,0	-	-	0,0%	0,0%
PR SICILIA (FSE+)	1.515,6	52,1	22,3	3,4%	1,5%
PR TOSCANA (FESR)	1.228,8	1,0	0,1	0,1%	0,0%
PR TOSCANA (FSE+)	1.083,6	42,4	0,2	3,9%	0,0%
PR UMBRIA (FESR)	523,7	1,5	-	0,3%	0,0%
PR UMBRIA (FSE+)	289,7	20,0	12,8	6,9%	4,4%
PR VALLE D'AOSTA (FESR)	92,5	-	-	0,0%	0,0%
PR VALLE D'AOSTA (FSE+)	81,6	1,4	-	1,7%	0,0%
PR VENETO (FESR)	1.031,3	48,7	6,0	4,7%	0,6%
PR VENETO (FSE+)	1.031,3	200,7	41,2	19,5%	4,0%
TOTALE	48.492,0	3.569,4	533,4	7,4%	1,1%
DI CUI CENTRO- NORD	20.595,7	2.766,9	510,6	13,4%	2,5%
DI CUI MEZZOGIORNO	27.896,3	802,5	22,7	2,9%	0,1%

Elaborazione Ance su dati Ragioneria Generale dello Stato



FRIULI-VENEZIA GIULIA

Congiuntamente ai Fondi strutturali europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Per quanto riguarda la **programmazione delle risorse del FSC per il nuovo ciclo 2021-2027**, con il decreto-legge n. 124/2023, cosiddetto Decreto Mezzogiorno, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità di impiego e di gestione del Fondo, introducendo gli **Accordi per la coesione**, in sostituzione dei Piani di Sviluppo e Coesione, con l'obiettivo di utilizzare tali fondi in modo coordinato con le politiche di investimento del PNRR, secondo principi di complementarità e addizionalità.

L'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Friuli-Venezia Giulia è stato sottoscritto l'8 marzo 2024 e prevede un'assegnazione totale di **190 milioni di euro di cui 15,7 milioni di euro di anticipazioni**.

Al 31 dicembre 2023, i dati della Ragioneria

Assegnazione FSC 21-27 in Friuli-Venezia Giulia

VALORI IN MILIONI DI EURO

Ambiti di intervento	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)*	Totale Assegnazione FSC 21-27
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	161,7	-	161,7
TRASPORTI E MOBILITÀ	12,0	-	12,0
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	-	15,7	15,7
CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	0,5	-	0,5
TOTALE AMBITI DI INTERVENTO	174,2	15,7	190,0
TOTALE ASSEGNAZIONE FSC 21-27	174,2	15,7	190,0

(*) Risorse già assegnate: anticipazioni disposte con delibere CIPESS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc. - Include anche le risorse definate ex Delibera 16/2023 e riprogrammate. Elaborazione Ance su dati del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Generale dello Stato segnano per tale anticipazione, un avanzamento della spesa del 16,4%, un livello superiore alla media delle regioni Italiane (7,96%).

L'accordo per la coesione in Friuli-Venezia Giulia privilegia l'allocazione dei fondi per investimenti infrastrutturali essenziali, destinati principalmente alla mitigazione dei rischi cli-

matici, coprendo interventi strategici come la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al rischio idrogeologico e il rafforzamento dell'infrastruttura idrica. Ulteriori risorse sono previste per il potenziamento della Ciclovia Turistica Nazionale che collega Lignano Sabbiadoro a Venezia e il miglioramento dell'edilizia scolastica.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

BANDI DI GARA¹

Il 2023 segna un consistente aumento dei bandi di gara per lavori pubblici nella regione rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno vede, infatti, importi banditi raddoppiati che passano da poco più di 500mln del 2022 a un miliardo nell'anno successivo (l'aumento in numero si è attestato al +10,6%). L'analisi mensile dell'anno passato, tuttavia, evidenzia come la dinamica espansiva sia divenuta altalenante nella seconda parte dell'anno. Su tale andamento ha pesato, oltre l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti avvenuta a luglio 2023, anche e soprattutto il confronto con i livelli eccezionali dei corrispondenti mesi del 2022 (incrementi tendenziali a doppia / tripla cifra) dovuti principalmente alla pubblicazione di gare PNRR. Il dettaglio per classi di importo evidenzia incrementi per tutti i tagli dimensionali dei lavori, ad eccezione di un lieve calo nella numerosità dei bandi fino a 1mln. Gli incrementi sono significativi e raggiungono la tripla cifra per le fasce di dimensione maggiore. In particolare, per la classe 5-20mln si passa a circa 400mln di importo bandito nel 2023 dai 170mln di un anno prima (in numero, più di quaranta gare contro una ventina del 2022).


Anche per i lavori di importo superiori ai 20mln si registra nello scorso anno, una crescita importante che recupera la battuta di arresto registrata nel 2022. Tra gli interventi più rilevanti promossi nella regione nel 2023 si segnalano: Invitalia - ampliamento del nuovo punto franco nel Porto di Trieste (160mln); Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - modernizzazione e all'ampliamento del Molo VII e Molo VI del Porto di Trieste, oltre alla preparazione, bancinamento e collegamento viario del terminal Noghère (4 gare per circa 165mln).

Le prime indicazioni per il 2024 segnano un netto ridimensionamento sui livelli elevati dell'anno precedente ancora fortemente sostenuti dalle iniziative PNRR, le quali hanno registrato una intensa accelerazione proprio a partire dalla seconda metà del 2022, coinvolgendo anche la prima parte dell'anno successivo. Inoltre, la contrazione dei bandi di lavori pubblici nei primi mesi del 2024 – soprattutto in apertura di anno – può essere anche legata alle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti ad adeguarsi all'obbligo, scattato dal primo gennaio, di gestire digitalmente gli appalti, attraverso l'uso di piattaforme telematiche.

Date queste premesse, i dati riferiti al primo bimestre 2024 evidenziano una forte riduzione della domanda di lavori pubblici nella

Bandi di gara per lavori pubblici

IMPORTI POSTI IN GARA (MLN/CORRENTI)



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Bandi di gara per lavori pubblici - Gare pubblicate

CLASSI DI IMPORTO	2023		Var. % rispetto all'anno precedente			
	NUMERO	IMPORTO	2022		2023	
			NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
FINO A 1MLN	228	66	-13,6	-29,7	-5,4	35,7
1-5MLN	89	200	69,2	63,7	34,8	42,7
5-20MLN	42	399	18,8	14,7	121,1	135,9
OLTRE 20MLN	5	338	-50,0	-28,7	66,7	128,6
TOTALE	364	1.004	-3,2	-0,7	10,6	98,3

Elaborazione Ance su dati Infoplus

regione rispetto ad un anno prima: in particolare, il numero di pubblicazioni si riduce di quasi il 60%, mentre per gli importi banditi si registrano valori quasi dimezzati nel confronto con i primi due mesi del 2023.



¹L'analisi considera le gare pubblicate di lavori pubblici che insistono esclusivamente sul territorio della regione stessa. Non comprende gli interventi banditi, i quali, pur avendo ricadute nella regione, non risultano pienamente ripartibili nei singoli territori (ad esempio riguardano opere tra due regioni confinanti).

LL.PP.46-24 - Appalti pubblici: primi chiarimenti sull'utilizzo del Metodo "C" di esclusione automatica offerte anomale

L'Autorità interviene per chiarire quando deve ritenersi anomala l'offerta in una gara che utilizza quale Metodo di esclusione automatica quello basato sullo sconto di riferimento

Con la delibera n. 217 del 23 aprile, l'ANAC interviene per evidenziare le differenze tra il Metodo "A" e il Metodo "C", chiarendo la corretta lettura del metodo di calcolo più innovativo tra quelli utilizzati per l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'allegato II.2 al nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023).

Di seguito, l'analisi della delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1. Fatto oggetto di contestazione

L'Autorità è stata chiamata a esprimersi su una questione riguardante un appalto di importo al di sotto la soglia di rilevanza europea per la realizzazione di una pista ciclabile, per cui il bando di gara stabiliva l'esclusione automatica delle offerte con ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia.

Oggetto di contestazione del concorrente era l'applicazione del Metodo "C", previsto dall'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, usato per l'esclusione automatica delle offerte anomale. In particolare, l'operatore economico contestava l'aggiudicazione della procedura ad un altro operatore che, secondo quest'ultimo, avrebbe dovuto essere escluso per aver offerto un ribasso pari alla soglia di anomalia.

L'ANAC era quindi chiamata a pronunciarsi su quale fosse la sorte delle offerte pari alla soglia di anomalia individuata con il citato Metodo "C" e in quali limiti fosse consentito alle Stazioni appaltanti di apportare modifiche ai metodi di calcolo delle offerte anomale indicati nell'allegato II.2 del nuovo Codice dei contratti.

2. Contesto normativo

Il Metodo C – che può essere annoverato tra le maggiori novità del codice 36/2023 – si basa sul concetto di "sconto di riferimento", che rappresenta la percentuale della base d'asta sulla quale le imprese formuleranno i loro sconti, come indicato nella Tabella A. Questo sconto deve essere specificato nel bando di gara.

Come spiegato nella Relazione allegata al modello del "nuovo codice", l'importo dello sconto è espresso come percentuale della base d'asta e rappresenta la soglia di anomalia che la stazione appaltante propone alle imprese, al netto di un elemento casuale determinato successivamente in base alle offerte ricevute. Per assistere le stazioni appaltanti nella scelta di questo valore, nel codice è stata predisposta la Tabella A nell'allegato II.2, che include una serie di parametri di riferimento.

3. La ricostruzione dell'ANAC

Nell'arrivare ad una decisione finale, l'Autorità ha anzitutto richiamato l'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il quale espressamente prevede che "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di

gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...". Lo stesso articolo nel successivo comma 2 che prevede che " Nei casi di cui al comma 1 , primo periodo, *le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il Metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 ,* ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2." .

Ne consegue che, secondo l'ANAC, il punto 3 del Metodo "C" dell'allegato II.2 del Codice sia assolutamente chiaro ed univoco nel prevedere l'esclusione automatica delle sole offerte recanti una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del punto 2, lett. e). Pertanto, deve ritenersi inammissibile un'ulteriore attività ermeneutica da parte della stazione appaltante volta ad individuare significati non palesi della norma. Né quest'ultima può basarsi su una presunta analogia con le conclusioni raggiunte dall'Autorità in relazione al Metodo A.

Difatti, come chiaramente rappresentato dalla stazione appaltante, lo sforzo ricostruttivo compiuto nella delibera n. 536 del 21 novembre 2023, che ha incluso valutazioni sistematiche, teleologiche e storiche per determinare la sorte delle offerte pari alla soglia di anomalia, è stato determinato dalla contraddizione tra il punto 1 e il punto 3 del Metodo A.

Contraddizione che però, come evidenzia l'ANAC, non è presente nel Metodo C.

4. La Conclusione dell'ANAC

Dalla lettura delle citate disposizioni, l'Autorità deduce che la discrezionalità della stazione appaltante verte sulla scelta del Metodo (A, B, o C) per il calcolo della soglia di anomalia e, specificatamente in relazione al Metodo "C", sull'individuazione negli atti di gara dello sconto di riferimento. Pertanto, una volta scelto il Metodo, le modalità di applicazione non possono che essere quelle descritte nel Codice, all'allegato II.2 , dovendosi, di contro, escludere che possa essere rimessa all'Ente la possibilità di intervenire sul calcolo della soglia o sull'individuazione delle offerte da escludere in via automatica, così come descritte dal codice.

Sotto tale profilo, è irrilevante la circostanza che, come evidenzia l'ANAC, nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedesse l'esclusione delle offerte "pari o superiori" alla soglia di anomalia , dovendo, nel contrasto tra le clausole del bando e la legge, prevalere necessariamente quest'ultima.

Ne consegue che, conclude l'ANAC, nell'applicazione del Metodo "C" vadano automaticamente escluse solo le offerte recanti un ribasso superiore alla soglia di anomalia e tale disposizione è destinata a prevalere su eventuali clausole del bando di gara di segno contrario .

5. Decisione finale e massima

Secondo l'ANAC deve ritenersi corretto l'operato del seggio di gara, che applicando il Metodo di esclusione automatica delle offerte denominato "C", abbia provveduto l'aggiudicazione escludendo solo i soggetti recanti una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo della delibera in allegato.

DELIBERA N. 217

23 aprile 2024

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata dalla S.C.P. - Società Costruzioni Progettazioni a r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione pista ciclabile dalla tangenziale Nomentana - San Martino fino a via Aldo Moro - Comune di Monterotondo - 1° Lotto - CIG: B07BE17DBD - Importo: euro: 1.808.749,27 - S.A.: Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Roma per conto del Comune di Monterotondo
UPREC/PRE/0099/2024/L/PREC

Riferimenti normativi

Art. 54 d.lgs. 36/2023

All. II.2 d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Esclusione automatica offerte anomale – Metodo C – Ribassi pari alla soglia di anomalia

Massima

Appalto pubblico – In genere – Offerta economica – Esclusione automatica offerte anomale – Metodo C) - Soglia di anomalia– Offerte pari – Non vanno automaticamente escluse

In caso di ricorso al metodo C) dell'allegato II.2 al Codice per la determinazione della soglia di anomalia, vanno automaticamente escluse solo le offerte recanti un ribasso superiore alla soglia di anomalia, non anche quelle pari.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 aprile 2024

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 39939 del 26 marzo 2024, con cui la S.C.P., Società Costruzioni Progettazioni a r.l., ha contestato l'errata applicazione del metodo "C" per l'esclusione automatica delle offerte anomale e l'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto in favore dell'impresa ESSEPI Costruzioni S.r.l., che avrebbe meritato l'esclusione per aver offerto un ribasso pari alla soglia di anomalia;

VISTO quanto rappresentato dall'istante in merito alle disposizioni della *lex specialis* e alle operazioni svolte dal Seggio di gara. Il bando della procedura in oggetto stabiliva che si sarebbe proceduto all'esclusione automatica delle offerte che presentavano ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia. Il metodo per la determinazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" del Codice, era stato individuato nel Metodo C e lo sconto di riferimento - tra i valori riportati nella Tabella A del citato Allegato II.2- era stato fissato al 25,956%. L'istante offriva il ribasso del 25,9559%. Nel verbale di apertura delle offerte economiche (la gara era soggetta a inversione procedimentale), il seggio di gara rilevava che erano pervenute 237 offerte e, pur dichiarando di provvedere all'esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ammetteva le offerte presentate dalle imprese MI.RO.PA. S.r.l., ESSEPI COSTRUZIONI S.r.l. e COGEFEN S.r.l., che presentavano un ribasso pari alla soglia di anomalia, determinata nella percentuale del 25,956%; procedeva dunque al sorteggio delle tre offerte ex aequo e formulava la proposta di aggiudicazione in favore della ESSEPI costruzioni S.R.L.;

VISTE le argomentazioni svolte dall'istante a supporto dell'illegittimo operato della Stazione appaltante. S.C.P. s.r.l. ritiene che i punti 2 e 3 del metodo C) si pongano in contraddizione con riferimento all'ammissibilità o meno dell'offerta con ribasso PARI alla soglia di anomalia (se vada esclusa o vada considerata come prima offerta non anomala), analoga a quella già rilevata dall'Autorità in relazione al Metodo A e risolta nel senso che le offerte pari alla soglia di anomalia debbano essere automaticamente escluse. Lo stesso disciplinare di gara, in più punti, prevedeva che sarebbero state escluse in via automatica le offerte pari o superiori alla soglia. Pertanto, il seggio di gara avrebbe dovuto procedere con l'esclusione delle imprese MI.RO.PA. S.r.l., ESSEPI COSTRUZIONI S.r.l. e COGEFEN S.r.l., dando così a S.C.P. la possibilità di partecipare al successivo sorteggio (altri operatori economici hanno offerto la sua stessa percentuale di ribasso) e di aggiudicarsi la gara;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 42706 del 4 aprile 2024;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 42901 del 4 aprile 2024, con cui la Stazione appaltante ha rappresentato che le operazioni svolte dal seggio di gara sono corrette e pienamente conformi al Metodo C) che prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore (e non pari) alla soglia di anomalia. Il Bando/Disciplinare di gara, pur rinviando espressamente all'applicazione del Metodo C di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, presenta un refuso (dovuto alla vecchia formulazione dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) stabilendo "*Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia...*" che però potrebbe essere ricondotto ad errore facilmente riconoscibile. L'art. 1431 cod. civ. prevede, infatti, che l'errore si considera riconoscibile se "*in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo*". Orbene, la formulazione dell'all. II.2 del D.Lgs. 36/2023 Metodo C) è chiara nel prescrivere al punto 3 "*Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi*". Peraltro, tanto l'art. 54 del Codice quanto la parte introduttiva

dell'all. II.2 non lasciano alcun margine per una diversa formulazione - oltre ai metodi A, B e C - dei sistemi di calcolo utili alla determinazione della soglia di anomalia. Secondo la Stazione appaltante, quindi, la contraddizione rilevata già dall'Autorità nella Delibera n. 536 del 21.11.2023, riguarda esclusivamente il Metodo A, non anche il Metodo C), la cui formulazione appare indubbia nel riconoscere l'esclusione per i soli sconti "superiori" alla soglia di anomalia calcolata. Per tali ragioni, la presenza del refuso contenuto nel bando/disciplinare di gara non avrebbe comunque potuto determinare la disapplicazione del disposto normativo riferito al Metodo C dell'all.II.2 al Codice, al proposito inequivocabile (ed espressamente richiamato negli atti di gara);

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 43814 dell'8 marzo 2024 con cui l'istante ha reiterato le precedenti considerazioni e domande;

CONSIDERATO, alla luce di tutto quanto sopra premesso, che le questioni su cui l'Autorità è chiamata a pronunciarsi concernono *i/la sorte delle offerte pari alla soglia di anomalia nel Metodo C) e ii/se e in quali limiti è consentito alle Stazioni appaltanti di apportare modifiche ai metodi di calcolo delle offerte anomale indicati nell'allegato II.2 del Codice;*

VISTO l'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale *" Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque..."* e il successivo comma 2 che prevede che *" Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2";*

VISTO l'Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, ed in particolare il Metodo C), così descritto:

" 1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A (in PDF) oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.”;

CONSIDERATO che, come noto, in tema di interpretazione della legge, l'art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile (cd. Preleggi), stabilisce che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”. Da tale norma sono stati individuati vari criteri di interpretazione della legge (letterale, sistematico, estensivo, per analogia), in base ad una scala di priorità, in quanto il criterio ermeneutico primario è considerato quello letterale, che deve essere applicato quando il significato sia chiaro e univoco. Solo qualora la lettera della norma risulti ambigua, si può fare ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della volontà del legislatore, che però deve emergere dall'esame complessivo del testo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 14 ottobre 2020, n. 22212; Consiglio di Stato sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3298; sez. III, 28 dicembre 2017, n. 6129), “non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa... in particolare all'intenzione del legislatore, in base ad un'interpretazione logica, può darsi rilievo solo nell'ipotesi che tale significato non sia già chiaro ed univoco” (Cassazione civile sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24165);

RITENUTO che il punto 3) del Metodo C) dell'allegato II.2 del Codice è assolutamente chiaro ed univoco nel prevedere l'esclusione automatica delle (sole) offerte recanti una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del punto 2, lett. e), di talché risulta inammissibile un'ulteriore attività ermeneutica che poggi su pretesi significati nascosti della norma o su una presunta analogia con le conclusioni raggiunte dall'Autorità in relazione al Metodo A). Difatti, come chiaramente rappresentato dalla Stazione appaltante, lo sforzo ricostruttivo compiuto nella delibera n. 536 del 21.11.2023, ove sono state effettuate valutazioni anche sistematiche, teleologiche, storiche al fine di stabilire quale dovesse essere la sorte delle offerte pari alla soglia di anomalia, è stato determinato dalla contraddizione rilevata tra il punto 1) e il punto 3) del Metodo A), antinomia non rinvenibile in relazione al metodo C);

RITENUTO, altresì, che dalla lettura delle citate disposizioni emerge che gli spazi entro i quali può esprimersi la discrezionalità dell'Ente concernono i) la scelta del Metodo (A, b, o c) per il calcolo della soglia di anomalia e, ii) in relazione al Metodo C, l'individuazione negli atti di gara dello sconto di riferimento. Ne consegue che, una volta scelto il metodo, le modalità di applicazione non possono che essere quelle descritte nel Codice, all'allegato II.2, dovendosi escludere che possa essere rimessa alle opzioni programmatiche dell'Ente la possibilità di intervenire – *sub speciem* di modifiche od integrazioni – sul calcolo della soglia o sull'individuazione delle offerte da escludere in via automatica. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedesse l'esclusione delle offerte

“pari o superiori” alla soglia di anomalia, dovendo nel contrasto tra le clausole del bando e la legge, prevalere necessariamente quest’ultima;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che il Metodo C) per l’esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all’allegato II.2 al Codice, prevede che vadano automaticamente escluse solo le offerte recanti un ribasso superiore alla soglia di anomalia e tale disposizione è destinata a prevalere su eventuali clausole del bando di gara di segno contrario. È conseguentemente corretto l’operato del seggio di gara e l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell’impresa Essepi Costruzioni S.r.l.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 maggio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

N21-24 - Garante privacy: videosorveglianza e rilevazione delle presenze **Ribadita dal Garante privacy la necessità di assolvere tutti gli obblighi di legge in** **materia di videosorveglianza**

Il Garante privacy, nella newsletter n. 523/2024, afferma che l'installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy.

In particolare, il Garante privacy è intervenuto a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l'installazione di una telecamera nell'atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.

Le immagini registrate erano state impiegate poi dall'Amministrazione per contestare alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d'ufficio, tra cui il mancato rispetto dell'orario di servizio.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell'Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un'assistente sociale. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria, il Garante ha rilevato che il Comune non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva inoltre utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

Pertanto, l'Autorità ha sanzionato l'Amministrazione, ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un'idonea informativa sui dati personali trattati mediante l'utilizzo della telecamera in questione.

V17-24 - Online il nuovo numero di ANCEMAG, la rivista delle costruzioni

Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance, una rivista snella e moderna dedicata al mondo delle costruzioni nel suo complesso, che valorizzi il ruolo del sistema associativo e della filiera. Un nuovo strumento di comunicazione con il compito di raccontare il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità.

[Vai al magazine](#)

V18-24 - News STEP

Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), pubblicato il regolamento il 29 febbraio 2024

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio dell'UE e del Parlamento europeo, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento sulla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa in data 29 febbraio 2024.

Il regolamento, e la piattaforma stessa, hanno l'obiettivo di mobilitare in modo più efficiente ed efficace investimenti nei settori delle tecnologie pulite, digitali, deep tech e delle biotecnologie, con l'obiettivo generale di rafforzare la sovranità dell'UE e la competitività a lungo termine nelle tecnologie critiche. Per farlo, la piattaforma reindirizzerà fondi da altri programmi di finanziamento, modificando le regole con cui essi possono essere allocate e favorendo la sinergia tra di essi attraverso l'utilizzo di diversi strumenti.

È possibile consultare la nota di approfondimento, in allegato, che affronta le principali caratteristiche del nuovo regolamento e i prossimi passi da compiere in merito, in particolare a livello nazionale.

Regolamento STEP – nota di approfondimento

La seguente nota è stata preparata attingendo dai documenti ufficiali relativi al regolamento STEP, e dal webinar dal titolo “**STEP: le opportunità derivanti dalla nuova Piattaforma Europea per le Tecnologie Strategiche** del 14 maggio 2024, organizzato dalla Delegazione di Confindustria presso l’UE.

Il regolamento STEP è entrato in vigore il 29 febbraio 2024 con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la produzione di tecnologie in settori considerati critici per l’Europa.

STEP opera attraverso la riprogrammazione e il rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, in modo tale da indirizzare con maggior efficacia gli investimenti nei seguenti settori produttivi:

- Digital technologies and deep-tech innovation
- Clean and resource efficient technologies
- Biotechnologies

Inoltre, STEP promuove la formazione e lo sviluppo delle competenze in questi settori.

STEP non istituisce un nuovo fondo, ma reindirizza fondi da altri programmi di finanziamento, favorendone la sinergia tra di essi e modificando le regole con cui essi possono essere allocati, e rispettando comunque i regolamenti dei programmi da cui si attingono i fondi. Unica eccezione è quella dell’European Defence Fund, per il quale il regolamento STEP prevede un’ulteriore allocazione di 1,5 miliardi di euro. La cifra di 1,5 miliardi non fa riferimento quindi al budget di STEP, ma solo ai fondi ulteriori che il nuovo regolamento prevede rispetto ai finanziamenti da cui STEP andrà già a “pescare”. A livello centrale, l’attuazione di STEP potrebbe mobilitare circa 50 miliardi di euro di finanziamenti, mentre per quanto riguarda i programmi regionali e nazionali dipenderà esclusivamente dalla riprogrammazione messa in atto dalle singole autorità di gestione.

Il rapporto tra STEP e i programmi di finanziamento

Rientrano nell’alveo di STEP sia programmi a gestione diretta, in particolare Horizon Europe, InvestEU, European Defence Fund, Innovation Fund, Digital Europe Programme e EU4Health, ma anche programmi a gestione nazionale e regionale, quali il FESR, il Fondo Sociale Europeo+, Il Cohesion Fund, il Just Transition Fund e la Resilience and Recovery Facility.

Lo strumento più importante del meccanismo STEP è la **riprogrammazione**: esso vuole flessibilizzare l’uso delle risorse di coesione, e della Resilience and Recovery Facility, affinché tali programmi vengano riorientati verso le tecnologie su cui si focalizza STEP, attraverso incentivi che, nel caso dei fondi regionali, sono di natura finanziaria (fino a 30% di prefinanziamento e 100% di cofinanziamento UE), mentre per il PNRR c’è una maggiore possibilità di allocare i fondi attraverso meccanismi con maggiore leva finanziaria.

È importante che le imprese e le associazioni si relazionino con le autorità di gestione nazionali e regionali il prima possibile, al fine di godere di alcune semplificazioni come il 30% di

prefinanziamento, in quanto i tempi che le autorità di gestione dei programmi hanno a disposizione per occuparsi del riorientamento dei programmi verso gli obiettivi di STEP sono molto stretti.

Quando si parla di riallocazione dei finanziamenti si fa riferimento all'ammontare flessibile, circa il 15 % di ciascun programma. Entro il 31 agosto le amministrazioni titolari dei programmi regionali e nazionali devono decidere se allocare o meno questa riserva sull'iniziativa STEP, fino a un totale del 20% dei fondi (con la possibilità di andare quindi anche oltre il 15% di ammontare flessibile). La riprogrammazione relativa a STEP, se effettuata entro il 31 agosto, permetterebbe inoltre alle amministrazioni nazionali e regionali di evitare l'esercizio di revisione di metà periodo. Altrimenti, vi è una maggiore flessibilità in quanto la scadenza finale per la riallocazione della riserva su STEP è il 31 marzo 2025. Le amministrazioni hanno in ogni caso poco tempo per pensare alle proposte e cercare di riallocarle nell'ambito delle priorità STEP.

Nel caso le autorità di gestione sposassero le priorità di STEP, sarebbe per loro possibile accedere ad alcuni incentivi finanziari, come il prefinanziamento fino al 30% e in alcuni casi il cofinanziamento da parte europea fino al 100% in relazione al FESR.

In caso di riallocazione sugli obiettivi di STEP, il FESR introdurrà nuovi obiettivi specifici in cui allocare le risorse STEP. Nei settori strategici, identificati in questi nuovi obiettivi, sarà resa possibile la partecipazione anche alle grandi imprese. Sulla base di questo nuovo asse che verrà creato, la partecipazione delle grandi imprese sarà comunque vincolata, a livello geografico, alla Carta degli Aiuti, già prevista dal FESR.

Ulteriori strumenti di STEP:

STEP Seal: si tratta di un sigillo con il quale la Commissione europea segnalerà i progetti, presentati nell'ambito dei programmi Digital Europe, EDF, EU4Health, Horizon Europe e Innovation Fund, per segnalare la loro compatibilità con gli obiettivi di STEP. In questo modo, se anche non dovessero ottenere il finanziamento da parte dei fondi e programmi appena menzionati, saranno comunque promossi e sponsorizzati dalla Commissione in modo da ottenere altri finanziamenti, in particolare da parte dei programmi a gestione regionale o nazionale.

Portale STEP: sarà utilizzato per promuovere, in un unico luogo, le iniziative e opportunità nell'ambito STEP derivanti dai diversi programmi di finanziamento, attualmente diffuse su più piattaforme e siti web. Ciò faciliterà l'accesso e la candidatura ai bandi, indipendentemente dalla fonte di finanziamento o dalla modalità di gestione. Il Portale STEP non solo snellerà il processo di ricerca per i promotori di progetti e le aziende, ma aumenterà anche la visibilità degli investimenti STEP e dei progetti che hanno ottenuto lo STEP Seal presso i potenziali investitori. Una prima versione del Portale STEP sarà lanciata nel secondo trimestre del 2024 e sarà gradualmente sviluppata nei mesi successivi con l'introduzione di nuove funzionalità.

One Stop Shop: sarà la task force di STEP, fungerà da contact point sia per le imprese e i beneficiari dei finanziamenti, sia per le autorità di gestione regionali e nazionali al fine di risolvere qualsiasi dubbio e fornire consigli.

Quali progetti potrà finanziare?

Per quanto riguarda la tipologia di progetti che STEP potrà finanziare, è sempre necessario monitorare i bandi disponibili e assicurarsi che il progetto pensato abbia una forte compatibilità con essi. Per quanto riguarda i programmi a gestione diretta della Commissione, le previsioni per la pubblicazione dei prossimi bandi sono le seguenti:

	2024		2025 (indicative)	
	Financial decision/ Work programme	Calls	Financial decision/ Work programme	Calls
European Defence Fund	Adopted	April '24 (published)	Q1 '25	Q3 '25
Digital Europe Programme	Adopted	July '24 (planned)	Q4 '24	TBC
Innovation Fund	Adopted	Nov '23 (closed)	Q4 '24	Q4 '24
Horizon Europe (EIC)	Adopted	N/A (no STEP calls)	Q3 '24	Q3 '24
EU4Health	Adopted	May '24 (planned)	TBC	TBC

Più in generale, una lista utile, ma non esaustiva, delle tecnologie che STEP potrà finanziare è stata pubblicata nelle [guidelines della Commissione](#) il 13 maggio 2024. Particolare attenzione va prestata alle tecnologie che ricadono sotto la categoria di *Clean and resource efficient technologies*, in quanto rispecchiano le tecnologie previste dal Net Zero Industry Act, l'iniziativa volta a rafforzare la capacità produttiva europea di tecnologie a zero emissioni. Per quanto riguarda il nostro settore, STEP sembra focalizzarsi sulla produzione di tali tecnologie e non sul loro utilizzo. Sarà dunque essenziale analizzare i singoli bandi una volta usciti al fine di giudicare la compatibilità dei progetti con le prerogative del Regolamento. L'idea del data space costruzioni, invece, potrebbe rientrare sotto il primo obiettivo: *Digital technologies and deep-tech innovation*.

Documenti Utili

[Regolamento STEP](#)

[Guidelines della Commissione](#)

[Q&A STEP](#)

22 maggio 2024

V19-24 - Webinar “Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere” – 25 giugno 2024

Il 25 giugno p.v. si terrà il webinar “Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere” organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l’Ance e il Formedil

Si informa che si terrà il prossimo 25 giugno, dalle ore 15 alle ore 18, il webinar “Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere” organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l’Ance e il Formedil.

Il webinar avrà ad oggetto i temi dell’Intelligenza Artificiale (IA) e della digitalizzazione nei cantieri con un focus particolare sulla sicurezza e sugli “alert intelligenti” per il rilevamento delle anomalie e l’anticipazione di situazioni di rischio.

Il convegno on line è rivolto ad ingegneri e a figure tecniche appartenenti alle imprese edili e agli organismi paritetici. Al fine di comunicare correttamente la propria adesione, gli interessati dovranno iscriversi alla piattaforma “Mying” e registrarsi tramite il seguente link:

Formazione Cni - Fondazione CNI .

Gli enti territoriali potranno registrarsi cliccando sulla voce “professionista”, scegliendo l’opzione “altro tipo di profilo” e indicando, ad esempio, “Dipendente Ance di”.

Si ricorda, infine, che agli ingegneri iscritti all’albo verranno riconosciuti automaticamente 3 cfp per la partecipazione all’intera durata dell’evento.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla locandina del webinar, disponibile in allegato.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



In collaborazione con:

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

FORMEDIL

ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA



CONVEGNO ON LINE

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024, ORE 15.00 - 18.00

Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere

OBIETTIVI

La sicurezza nei cantieri edili ed il coordinamento delle attività su cantieri multipli sono problematiche verso le quali l'ingegneria pone una crescente attenzione anche attraverso il ricorso a tecnologie relativamente nuove. L'evento proposto intende fornire agli operatori del settore alcuni esempi pratici e relativamente semplici di applicazioni legate all'Intelligenza Artificiale Generativa per il monitoraggio delle attività di cantiere e per la prevenzione di incidenti sul lavoro. Dopo una breve panoramica introduttiva sui differenti tipi di intelligenza Artificiale verrà proposta una panoramica delle soluzioni ed applicazioni esistenti finalizzate alla gestione della sicurezza nei cantieri edili, elaborando infine delle prospettive a breve e a lungo termine.

A CHI È RIVOLTO IL CONVEGNO ON LINE

Il convegno on line è rivolto ad ingegneri ed alle figure tecniche appartenenti alle imprese edili e agli organismi paritetici, interessate a conoscere i modelli applicativi ed organizzativi dell'IA con focus sulla sicurezza e il coordinamento delle attività di cantiere nel comparto delle costruzioni.

ARGOMENTI

- Panoramica sui tipi di Intelligenza Artificiale (IA) e il loro uso: apprendimento automatico supervisionato e non, le reti neurali e le Intelligenze artificiali discriminative e generative a supporto dell'ingegneria civile;
- Digitalizzazione nei cantieri e introduzione pratica dell'IA per il monitoraggio remoto intelligente - esempi;
- La sicurezza di cantiere, "alert intelligenti" per il rilevamento delle anomalie e per anticipare situazioni di rischio;
- Il coordinamento ed il controllo dell'avanzamento dei lavori nei cantieri multipli. Collegamento ai sistemi di ERP e BIM;
- I tipi di hardware necessari;
- La gestione delle informazioni e dei dati personali secondo la legislazione e le normative vigenti;
- La gestione di documentazione legale e la partecipazione a bandi pubblici e internazionali;
- Integrazioni e sfide future.

INTRODUCONO

Ing. Tiziana Petrillo Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Dr.ssa Elena Lovera Presidente Formedil

Dr. Carlo Trestini Vice Presidente delle Relazioni Industriali dell'ANCE

RELATORI

Prof. Giuseppe Marano Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di Torino

Ing. Damiano Bauce Consigliere Ordine Ingegneri di Mantova per il terzo Settore ed esperto di Intelligenza Artificiale per la sicurezza nei cantieri

Ing. Roberto Magnani Consigliere AEIT Milano, consulente per IA e Quantum Computing

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/24c46278>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.5.4. del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, **con accumulo di cfp validi per un massimo di 9 cfp/anno**. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che parteciperanno all'intera durata dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**.

Evento organizzato con la collaborazione della:

